

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 luglio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2022/824 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (22CE1337).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/825 della Commissione, del 17 marzo 2022, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1338).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/826 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare (22CE1339).....</u>	Pag. 22
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/827 della Commissione, del 20 maggio 2022, che rettifica la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (22CE1340).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/828 della Commissione, del 25 maggio 2022, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (22CE1341).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/829 della Commissione, del 25 maggio 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all'esenzione dalle accise (22CE1342).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione (UE) 2022/830 del Consiglio, del 20 maggio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settantacinquesima sessione dell'Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) (22CE1343).....</u>	Pag. 32




<u>Decisione (UE) 2022/831 del Consiglio, del 23 maggio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE (22CE1344)</u>	Pag. 37
<u>Decisione (UE) 2022/832 del Consiglio, del 24 maggio 2022, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (22CE1345)</u>	Pag. 41
<u>Decisione (UE) 2022/833 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (22CE1346)</u>	Pag. 43
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/834 della Commissione, del 25 maggio 2022, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 [notificata con il numero C(2022) 3372] (22CE1347)</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/835 della Commissione, del 25 maggio 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Primer Stain TIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3379] (22CE1348)</u>	Pag. 48
<i>Publicati nel n. L 147 del 30 maggio 2022</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/836 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (22CE1349)</u>	Pag. 52
<u>Decisione (PESC) 2022/837 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (22CE1350)</u>	Pag. 54
<i>Publicati nel n. L 147I del 30 maggio 2022</i>	
<u>Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi (22CE1351)</u>	Pag. 56
<u>Regolamento (UE) 2022/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 (22CE1352)</u>	Pag. 61
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (22CE1353)</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Bolandin» (DOP) (22CE1354)</u>	Pag. 76
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Abadía Retuerta» (DOP) (22CE1355)</u>	Pag. 77
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/843 della Commissione, del 24 maggio 2022, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Berici» (DOP)] (22CE1356)</u>	Pag. 78



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/844 della Commissione, del 30 maggio 2022, recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1357).....</u>	<i>Pag.</i> 79
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/845 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE1358).....</u>	<i>Pag.</i> 81
<u>Decisione (PESC) 2022/846 del comitato politico e di sicurezza, del 18 maggio 2022, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2022) (22CE1359).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Decisione (PESC) 2022/847 del Consiglio, del 30 maggio 2022, a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto nelle Americhe (22CE1360).....</u>	<i>Pag.</i> 95
<u>Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (22CE1361).....</u>	<i>Pag.</i> 105
<u>Decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (22CE1362).....</u>	<i>Pag.</i> 107
<i>Publicati nel n. L 148 del 31 maggio 2022</i>	
<u>Regolamento interno e Codice di condotta del Comitato economico e sociale europeo (Maggio 2022) (22CE1363).....</u>	<i>Pag.</i> 120
<i>Publicato nel n. L 149 del 31 maggio 2022</i>	


RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Maggio 2022 (GU L 140 del 19 maggio 2022) (22CE1364).....</u>	<i>Pag.</i> 174
<i>Publicata nel n. L 147 del 30 maggio 2022</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/824 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 3 della raccomandazione 21-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT») ⁽²⁾ vieta la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, intero o in parti, catturato nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nel 2022 e nel 2023.
- (2) Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 21-09 e il diritto dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che pescano lo squalo mako dell'Atlantico settentrionale come cattura accessoria.
- (3) È opportuno pertanto modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione ⁽³⁾ per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 21-09 per l'esercizio della pesca.
- (4) Poiché la raccomandazione ICCAT 21-09 incoraggia le parti contraenti ad attuarla prima della sua entrata in vigore il 17 giugno 2022 e tenuto conto dell'importanza di tali disposizioni per la conservazione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale, il presente atto delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (5) Per gli stessi motivi il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GUL 16 del 23.1.2015, pag. 23).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 *ter*:

«*Articolo 5 ter*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) dell'Atlantico settentrionale catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1337



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/825 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2022****che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ comprende un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 6 novembre 2018.
- (2) Le identità di determinati principi attivi elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sono state ridefinite a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento al fine di identificare tali principi attivi in modo più preciso e stabilirne le nuove identità corrispondenti.
- (3) In seguito alla pubblicazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l'«Agenzia») di un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto coperte dall'identità esistente del principio attivo ma non dalla sua nuova identità, le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e che l'Agenzia ha ritenute conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II di tale regolamento in conformità al suo articolo 18.
- (4) In seguito alle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha pubblicato un invito in base al quale qualsiasi persona avente un interesse poteva notificare i principi attivi del tipo di prodotto 19 che avevano beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione ⁽³⁾. Due notifiche relative al burro di arachidi e al brandy per l'uso nel tipo di prodotto 19 sono state presentate a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e ritenute dall'Agenzia conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Tali principi attivi dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato II di detto regolamento a norma dell'articolo 18 del medesimo.
- (5) È opportuno indicare nell'allegato del presente regolamento gli Stati membri le cui autorità competenti saranno le autorità di valutazione competenti per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto da aggiungere all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
- (6) I principi attivi per i quali è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione dopo il 6 novembre 2018 per uno o più tipi di prodotto oppure che sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento non rientrano più nel programma di riesame. Di conseguenza tali principi attivi non dovrebbero più essere inclusi nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per i tipi di prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).



- (7) Per tenere conto dello stato attuale e per motivi di trasparenza è opportuno stabilire un elenco delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi alla data di adozione del presente regolamento.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

«ALLEGATO II

COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 17 MARZO 2022

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 17 marzo 2022, esclusi i nanomateriali diversi da quelli espressamente menzionati alla voce 1017 ed esclusa la generazione in situ del principio attivo, fuorché quando espressamente menzionata con un riferimento ai precursori sostenuti


Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1	Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0																			x
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7		x			x						x	x							x
36	Etanolo	EL	200-578-6	64-17-5	x	x	x																
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x														
1025	Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno	BE				x		x							x	x							
43	Acido salicilico	NL	200-712-3	69-72-7		x	x	x															
52	Ossido di etilene	NO	200-849-9	75-21-8		x																	
69	Acido glicolico	NL	201-180-5	79-14-1		x	x	x															
1026	Acido peracetico generato da tetraacetililenediammina (TAED) e perossido di idrogeno	AT				x																	
1027	Acido peracetico generato da acetato di 1,3-diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno	AT				x																	
71	Acido L-(+)-lattico	DE	201-196-2	79-33-4						x													




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
79	(2R,6aS,12a-S)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo [2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)	PL	201-501-9	83-79-4														x				
85	Simclosene	DE	201-782-8	87-90-1		x	x	x							x							
92	Bifenil-2-olo	ES	201-993-5	90-43-7							x		x									
113	3-fenil-propen-2-ale (Cinnamaldeide)	PL	203-213-9	104-55-2		x																
117	Geraniolo	FR	203-377-1	106-24-1															x	x		
122	Glossale	FR	203-474-9	107-22-2		x	x	x														
133	Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)	DE	203-768-7	110-44-1						x												
171	2-fenosietanolo	IT	204-589-7	122-99-6		x	x	x		x							x					
180	Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)	PT	204-708-2	124-65-2															x			
185	Tosilclorammiide sodica (Clorammina T)	ES	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x													
187	Dimetilditiocarbammato di potassio	SE	204-875-1	128-03-0									x		x							
188	Dimetilditiocarbammato di sodio	SE	204-876-7	128-04-1									x		x							
227	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8							x		x									



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
235	Diuron	DK	206-354-4	330-54-1							x												
239	Cianammide	DE	206-992-3	420-04-2		x													x				
283	Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0							x												
292	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)	DE	214-619-0	1166-46-7															x				
321	Monolinuron	HU	217-129-5	1746-81-2		x																	
330	N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (Diammina)	PT	219-145-8	2372-82-9		x	x			x		x			x	x	x						
336	2,2'-ditiobis [N-metilbenzamide] (DBTMA)	PL	219-768-5	2527-58-4						x													
339	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	ES	220-120-9	2634-33-5		x				x					x	x	x						
341	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	SI	220-239-6	2682-20-4						x													
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	DE	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x								
345	Troclorose sodico	DE	220-767-7	2893-78-9		x	x	x	x						x								
348	Etilsolfoato di meccronio (MES)	PL	221-106-5	3006-10-8																			




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
359	Formaldeide rilasciata da (Etilendioss)dimetano [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGForm)]	PL	222-720-6	3586-55-8						X					X	X	X					
365	1-ossido di piridina-2-tiolo, sale di sodio (Pritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2		X				X	X						X					
368	3-cloroalilcloruro di metenamina (CTAC)	PL	223-805-0	4080-31-3					X	X						X	X					
377	2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanolo (HHT)	PL	225-208-0	4719-04-4					X	X					X	X	X					
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetrahis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(IH,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6						X					X	X	X					
392	Ditiocianato di metilene	FR	228-652-3	6317-18-6												X						
393	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)	PL	229-222-8	6440-58-0						X							X					
397	Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)	IT	230-525-2	7173-51-5						X				X	X	X						
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4											X							




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
405	Diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione	DE						x															
424	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di sodio	NL			x				x						x								
1030	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e ipoclorito di calcio	NL			x				x						x								
1031	Bromo attivo generato da bromuro di sodio e cloro	NL			x				x						x								
1032	Bromo attivo generato da bromuro di sodio mediante elettrolisi	NL			x				x						x								
1033	Bromo attivo generato da acido ipobromoso e urea e bromourea	NL													x								
1034	Bromo attivo generato da sodio ipobromito e N-bromosolfammato e acido solfammino	NL													x								
434	Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0																			
439	Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1											x								



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1036	Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio	FI				x	x																
444	7a-etilidido-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHC)	PL	231-810-4	7747-35-5					x								x						
450	Nitrato di argento	SE	231-853-9	7761-88-8	x																		
453	Perossodisolfato di disodio	PT	231-892-1	7775-27-1			x																
432	Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio	IT													x								
455	Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio	IT													x								
457	Cloro attivo rilasciato da cloro	IT													x								
458	Monocloramina generata da solfato di ammonio e una fonte di cloro	FR													x								
1016	Cloruro di argento	SE	232-033-3	7783-90-6	x	x				x	x		x										
1076	Cloruro di argento-poli(etil)enimina	SE			x	x																	
491	Diossido di cloro	DE	233-162-8	10049-04-4		x	x	x							x								




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1037	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante elettrolisi	PT				x	x	x	x						x	x						
1038	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante acidificazione	PT				x	x	x	x						x	x						
1039	Diossido di cloro generato da clorito di sodio mediante ossidazione	PT				x	x	x	x						x	x						
1040	Diossido di cloro generato da clorato di sodio e perossido di idrogeno in presenza di un acido forte	PT				x		x	x						x	x						
494	2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2		x	x		x						x	x						
1022	Pentaossido di cloruro di dialluminio	NL	234-933-1	12042-91-0		x																
1075	Prodotti di reazione di tritrossido di alluminio e acido cloridrico e alluminio e acqua	NL				x																
515	Clorammina attivata con bromuro generata dai precursori bromuro di ammonio e ipoclorito di sodio	SE													x	x						




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
522	Zinco piritione	SE	236-671-3	13463-41-7		x				x	x												
524	Monocloridrato di dodecilguanidina	ES	237-030-0	13590-97-1						x					x								
529	Bromo attivo generato da cloruro di bromo	NL													x								
531	(Benzilossi)metanolo	AT	238-588-8	14548-60-8						x							x						
550	Acido D-gluconico, composto con N,N ₈ -bis (4-clorofenil)-3,1,2-diamino-2,4,1,1,1,3-tetraazatetradecanediammina (2:1) (CHDG)	PT	242-354-0	18472-51-0		x	x																
554	p-[[diiodometil]solfonil] toluene	CH	243-468-3	20018-09-1						x	x												
559	Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)	NO	244-445-0	21564-17-0									x			x							
562	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)	EL	245-387-9	23031-36-9															x				
566	Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 1:1) (HPT)	AT													x								




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
571	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)	FR	247-761-7	26530-20-1						x	x		x	x	x		x						
577	Cloruro di dimetilottadecil [3-(trimetossisilil)propil] ammonio	ES	248-595-8	27668-52-6		x					x												
588	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione (BCDMH)	NL	251-171-5	32718-18-6		x									x								
590	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (isoproturon)	DE	251-835-4	34123-59-6							x												
599	Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossosazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)	IT	252-626-0	35575-96-3															x				
608	Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil] ammonio	PL	255-451-8	41591-87-1									x										
1045	Olio di <i>Eucalyptus citriodora</i> , idrato, ciclizzato	CZ		1245629-80-4																x			
1046	Olio di <i>Cymbopogon winterianus</i> , frazionato, idrato, ciclizzato	CZ	Non disponibile	Non disponibile																	x		




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
619	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	DK	259-627-5	55406-53-6						X	X		X										
620	Solfato di tetrachis (idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8					X						X	X							
648	4,5-dicloro-2-ottisotiazol-3(2H)one [4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT)]	NO	264-843-8	64359-81-5							X		X		X								
656	Prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) (MBO)	AT				X				X					X	X	X						
667	Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₈) dimetilbenzilammonio [ADBAC (C ₁₂₋₁₈)]	IT	269-919-4	68391-01-5	X	X	X	X						X	X	X							X
671	Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C _{12-C₁₆})]	IT	270-325-2	68424-85-1	X	X								X	X	X							X
673	Cloruro di didecildimetilammonio [DDAC (C ₈₋₁₀)]	IT	270-331-5	68424-95-3	X	X	X	X		X					X	X	X						



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
690	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchilidimetil, sali con 1,1-diossido di 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ione (1:1) (ADBAS)	MT	273-545-7	68989-01-5		x		x															
691	N-(dirossimetil)glicinato di sodio	AT	274-357-8	70161-44-3					x														
693	Bis(perossomonosolfato) bis(solfato) di pentapotassio (KPMS)	SI	274-778-7	70693-62-8		x	x	x															
939	Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	SK													x								
1049	Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossomonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	SI				x	x	x	x														
1050	Cloro attivo generato da acqua di mare (cloruro di sodio) mediante elettrolisi	FR													x								
1051	Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi	FR				x																	




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1054	Cloro attivo generato da sodio N-clorosolfammato	SI					x								x								
701	Bis[monoperossifalato (2-)O1,OO]magnesato (2-) di diidrogeno (MMPP)	PL	279-013-0	84665-66-7		x																	
1024	Estratto di margosa ottenuto dall'olio spremuto a freddo di semi di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico	DE																	x				
724	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetilbenzilammonio (ADBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-089-1	85409-22-9		x	x	x						x	x	x							x
725	Cloruro di alchil (C ₁₂ -C ₁₄) dimetil(etilbenzil) ammonio (ADEBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-090-7	85409-23-0		x	x	x						x	x	x							x
1057	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante solvente idrocarburoico	ES																	x	x			




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1058	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante biossido di carbonio supercritico	ES																	x	x			
744	Lavanda, estratto di <i>Lavandula ibrida</i> /olio di Lavanda	PT	294-470-6	91722-69-9																x			
779	Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C ₁₂ -C ₁₄ -alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)	DE	403-950-8	164907-72-6		x		x															
785	Acido 6-(ftalimido)perossisanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	x																		
791	2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)	CZ	420-590-7	4299-07-4					x	x	x		x	x			x						
792	Diossido di cloro generato dal complesso decaossido di tetracloro (TCDO) mediante acidificazione	DE				x		x															
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8				x															




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
797	Cloruro di cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)	PL	426-020-3	51229-78-8					x	x							x					
1014	Zeolite di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile			x						x									
152	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metildantoina con bromo e cloro (DCDMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x							
459	Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile	x					x	x		x	x								
777	Prodotti di reazione di 5,5-dimetildantoina, 5-etil-5-metildantoina con cloro (DCEMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x							
810	Vetro di fosfato di argento	SE	Non disponibile	308069-39-8		x					x		x									
1077	Vetro di borofosfato di argento	SE				x					x		x									
1078	Vetro di fosforato di argento	SE				x					x		x									
824	Zeolite di argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0		x		x			x	x	x									



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1013	Zeolite di argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7				x					x										
1017	Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)	SE	Non disponibile	Non disponibile									x										
854	(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)	DE	Prodotto fitosanitario	231937-89-6															x				
843	4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)	PT	Prodotto fitosanitario	122453-73-0															x				
859	Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)	HU	Polimero	25988-97-0		x									x								




Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
869	Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa- [2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)	IT	Polimero	94667-33-1		x		x						x									
872	Borato di N-didecil-N- dipolietossiammonio/ borato di didecilmopoliossetilammonio (Betaina polimerica)	EL	Polimero	214710-34-6								x											
1070	Arancio dolce, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da <i>Citrus sinensis</i> , Rutaceae	CH	232-433-8	8028-48-6																x			
1071	Aglione, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da <i>Allium sativum</i> , Liliaceae	AT	232-371-1	8008-99-9																x			



Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
1072	Brandy	da stabilire	Non disponibile	Non disponibile																x			
1073	Burro di arachidi	BE	Non disponibile	Non disponibile																x			
1074	Rame, polvere	FR	231-159-6	7440-50-8																		x*	

22CE1338



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/826 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2022****che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche contiene un errore nell'allegato V, parte C, che deve essere rettificato.
- (2) Il considerando 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1160 ⁽²⁾ fa riferimento soltanto alle «sciabiche danesi», così come la disposizione corrispondente dell'allegato, senza precisare «ancorate». Dato che l'articolo 6, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1241 non effettua distinzioni tra le sciabiche danesi e le sciabiche scozzesi/«galleggianti», la disposizione di cui all'allegato V, nella sua forma attuale, può essere interpretata come se si applicasse erroneamente sia alle sciabiche danesi ancorate che alle sciabiche scozzesi.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 si basa su una raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia (gruppo di Scheveningen), i quali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. La sezione 3.1.2 della raccomandazione comune operava una distinzione specifica tra la sciabica danese, recuperata mentre la nave è all'ancora (pesca con sciabica ancorata), e la sciabica scozzese, confermando che gli Stati membri intendevano applicare l'esenzione richiesta solo alle sciabiche danesi ancorate.
- (4) La valutazione dello CSTEP, che ha concluso che l'introduzione dell'esenzione specifica per le sciabiche danesi non dovrebbe avere effetti significativi sul livello di protezione all'interno della zona, faceva riferimento soltanto alle sciabiche danesi «ancorate» [codice dell'attrezzo: SDN ⁽³⁾] e non alle sciabiche scozzesi o «galleggianti» [codice dell'attrezzo: SSC ⁽³⁾].
- (5) L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe pertanto essere rettificato per chiarire che l'esenzione proposta si applica esclusivamente alle sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all'ancora (sciabiche danesi ancorate, codice dell'attrezzo: SDN).
- (6) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4).

⁽³⁾ Allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 64).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «d) i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all'ancora (sciabica danese ancorata – SDN), a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.».

22CE1339



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/827 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022

che rettifica la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 21,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione ⁽²⁾ contiene errori all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che modificano il significato delle disposizioni.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua danese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GUL 282 del 4.11.2019, pag. 20).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/828 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2022
che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 che stabilisce orientamenti
in materia di bilanciamento del sistema elettrico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 12, paragrafo 3, lettera g), che altera l'oggetto e il termine per l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, cui sono soggetti i gestori dei sistemi di trasmissione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) 2017/2195. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato transfrontaliero per l'energia elettrica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 158 del 14.6.2019, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GUL 312 del 28.11.2017, pag. 6).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/829 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2022
recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili
all'esenzione dalle accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/118/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio ⁽²⁾, che ha introdotto esenzioni al pagamento dell'IVA e delle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione.
- (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 31/96 ⁽³⁾ della Commissione presenta un certificato di esenzione che funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell'esenzione dalle accise a norma dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di chiedere l'esenzione dal pagamento delle accise per gli sforzi di difesa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE, detto certificato dovrebbe essere modificato.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 31/96.
- (4) Poiché l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE si applica a decorrere dal 1° luglio 2022, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 31/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).



ALLEGATO

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLE ACCISE
(Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, articolo 12, paragrafo 1)

N. di serie (facoltativo):

1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

Denominazione/nominativo

Via e n.

CAP, località

Stato membro (ospitante).....

2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO
(Nome, indirizzo, indirizzo email e numero di telefono)

3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario (organismo o persona) ⁽¹⁾ dichiara(a) di aver acquistato i beni di cui al punto 5 ⁽²⁾

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> per uso ufficiale in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> missione diplomatica estera <input type="checkbox"/> rappresentanza consolare estera <input type="checkbox"/> organismo internazionale <input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO) <input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) | <input type="checkbox"/> per uso personale in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> membro di una missione diplomatica estera <input type="checkbox"/> membro di una rappresentanza consolare estera <input type="checkbox"/> membro del personale di un organismo internazionale |
|---|--|

(Designazione dell'organismo,
vedi punto 4)

(b) che i beni di cui al punto 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato al punto 1 e

(c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

Firma

4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

Firma



5. ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALLE ACCISE

A. Dati relativi al depositario autorizzato

1. Nome e indirizzo

2. Stato membro

3. Numero di accisa
(facoltativo)

B. Dati relativi ai beni

Numero	Designazione dettagliata dei beni ⁽³⁾ (o riferimento all'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					

6. CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui al punto 5 è esente da accise:

o totalmente

o fino a una quantità di (numero) ⁽⁴⁾

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

Firma

7. DISPENSA DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. del
(riferimento della pratica) (data)

(denominazione dell'organismo beneficiario) è stato dispensato da

(denominazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante) dall'obbligo di chiedere il visto di cui al punto 6.

Luogo e data

Timbro

Nome e qualifica del firmatario

Firma

⁽¹⁾ Cancellare quanto non interessa.

⁽²⁾ Barrare la casella che interessa.

⁽³⁾ Annullare lo spazio non utilizzato. Fare lo stesso per gli ordinativi eventualmente allegati.

⁽⁴⁾ Cancellare nella casella 5 i beni che eventualmente non godano dell'esenzione.



Nota esplicativa

1. Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Il certificato di esenzione è redatto in due copie:

i) una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

ii) una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d) Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospitante.


4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l'ordinativo.

b) L'indicazione del numero d'identificazione del depositario autorizzato ai fini dell'accisa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ⁽¹⁾, è facoltativa.

c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).



6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

22CE1342



DECISIONE (UE) 2022/830 DEL CONSIGLIO**del 20 maggio 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settantacinquesima sessione dell'Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settore della sanità pubblica, l'azione dell'Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della salute pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione deve comprendere inoltre la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
- (2) Il regolamento sanitario internazionale («RSI») (2005) è stato adottato dall'Assemblea mondiale della sanità dell'Organizzazione mondiale della sanità («OMS») il 23 maggio 2005 ed è entrato in vigore il 15 giugno 2007.
- (3) Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/451 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) ⁽¹⁾.
- (4) Durante la sua settantacinquesima sessione, che inizierà il 22 maggio 2022, l'Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'articolo 59 dell'RSI (2005) al fine di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell'RSI (2005), in particolare riducendo da ventiquattro a dodici mesi il termine per l'entrata in vigore delle relative modifiche, unitamente alle modifiche correlate aventi a oggetto l'articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l'articolo 63, paragrafo 1, che sono necessarie per rendere tali articoli in linea con le previste modifiche dell'articolo 59 dell'RSI (2005).
- (5) A norma dell'articolo 60, lettera b), della Costituzione dell'OMS, l'Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri dell'OMS presenti e votanti.
- (6) L'Unione sostiene l'obiettivo di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell'RSI (2005) e ritiene che le modifiche dell'articolo 59, dell'articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'RSI (2005) consentiranno di far fronte all'evoluzione delle necessità più rapidamente nei settori contemplati dall'RSI (2005).
- (7) È opportuno stabilire, per le materie di competenza dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda la decisione che l'Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare, al fine di modificare l'articolo 59 dell'RSI (2005), nonché l'articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l'articolo 63, paragrafo 1, dell'RSI (2005).
- (8) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OMS,

⁽¹⁾ GU L 92 del 21.3.2022, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel corso della settantacinquesima sessione dell'Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda le modifiche dell'articolo 59 e le modifiche correlate dell'articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'RSI (2005) è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Eventuali adeguamenti delle modifiche figuranti nell'allegato della presente decisione, che non pregiudichino il raggiungimento dell'obiettivo di tali emendamenti e non comportino l'ulteriore abbreviazione dei periodi generalmente applicabili di cui all'allegato, possono essere concordati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell'Unione la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

A. Modifiche dell'articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005)

L'Unione sostiene le modifiche seguenti dell'articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato):

*Articolo 59***Entrata in vigore; termine per il rigetto o la presentazione di riserve**

1. Il termine previsto, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve al presente regolamento [o a una modifica dello stesso.] è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell'adozione del presente regolamento [o di una modifica dello stesso] da parte dell'Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.

1 bis. Il termine previsto, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve a una modifica del presente regolamento è di 9 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell'adozione di una modifica del presente regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.

2. Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, e le modifiche del presente regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data della notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1 bis, eccetto che nei casi seguenti:

(...)

b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 62;

(...)

3. Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative interne al presente regolamento o a una modifica dello stesso entro i termini stabiliti dal presente articolo, paragrafo 2, a seconda dei casi, tale Stato presenta al direttore generale, entro il termine applicabile specificato nel presente articolo, paragrafo 1 o 1 bis, una dichiarazione relativa agli adeguamenti in sospenso e li completa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per tale Stato parte e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore di una modifica del presente regolamento per tale Stato membro.


B. Modifiche dell'articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005)

L'Unione sostiene anche le seguenti modifiche tecniche dell'articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato):

*Articolo 55***Modifiche**

(...)

3. Le modifiche del presente regolamento adottate dall'Assemblea mondiale della sanità a norma del presente articolo entrano in vigore per tutti gli Stati parti alle stesse condizioni e fatti salvi gli stessi diritti e doveri previsti dall'articolo 22 della Costituzione dell'OMS e dagli articoli da 59 a 64 del presente regolamento, a condizione che siano rispettati i termini stabiliti da tali articoli per quanto riguarda le modifiche del presente regolamento.



Articolo 61

Rigetto

Se uno Stato notifica al direttore generale il proprio rigetto del presente regolamento o di una modifica dello stesso entro il termine applicabile stabilito dall'articolo 59, paragrafo 1 o 1 bis, il presente regolamento o la relativa modifica non entrano in vigore nei confronti di tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale figurante nell'articolo 58 di cui tale Stato sia già parte rimane in vigore per quanto riguarda tale Stato.

Articolo 62

Riserve

1. Gli Stati possono esprimere riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso in conformità al presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con l'oggetto e la finalità del presente regolamento.

2. Le riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso sono notificate al direttore generale in conformità all'articolo 59, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 60, all'articolo 63, paragrafo 1, o all'articolo 64, paragrafo 1, a seconda dei casi. Uno Stato che non è membro dell'OMS notifica qualsiasi riserva al direttore generale unitamente alla notifica di accettazione del presente regolamento. Gli Stati che esprimono riserve ne indicano i motivi al direttore generale.

3. Il rigetto di una parte del presente regolamento o di una modifica dello stesso è considerato una riserva.

4. In conformità all'articolo 65, paragrafo 2, il direttore generale notifica ogni riserva ricevuta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il direttore generale:

(...)

c) se la riserva è stata espressa in relazione a una modifica del presente regolamento, chiede che gli Stati parti gli notificano entro tre mesi qualsiasi obiezione alla riserva. Gli Stati membri che esprimono obiezioni a una riserva su una modifica del presente regolamento ne indicano i motivi al direttore generale.

Gli Stati che esprimono obiezioni a una riserva ne indicano i motivi al direttore generale.

5. Scaduto tale termine, il direttore generale notifica a tutti gli Stati membri le obiezioni ricevute relativamente alle riserve. Qualora sia stata espressa una riserva in relazione al presente regolamento, [A]a meno che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a una modifica del presente regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva.

6. Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni alla riserva al presente regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo[,] o, in caso di una riserva a una modifica del presente regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il direttore generale ne dà notifica allo Stato che ha espresso la riserva affinché questo valuti la possibilità di ritirare la riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del direttore generale.

(...)



9. Il direttore generale presenta la riserva e il parere del comitato di revisione, se applicabile, all'esame dell'Assemblea mondiale della sanità. Se l'Assemblea mondiale della sanità, a maggioranza dei voti, esprime obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con l'oggetto e la finalità del presente regolamento, la riserva non è accettata e il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva previo ritiro della riserva da parte di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 63. Se l'Assemblea mondiale della sanità accetta la riserva, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.

Articolo 63

Ritiro del rigetto e della riserva

1. Un rigetto opposto a norma dell'articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al direttore generale. In tali casi, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore nei confronti di tale Stato a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve la notifica, tranne nel caso in cui lo Stato avanzi una riserva nel momento in cui ritira il rigetto; in questo caso il presente regolamento o una modifica dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 62. In nessun caso il presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e in nessun caso una modifica del presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis.

(...)

22CE1343



DECISIONE (UE) 2022/831 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall'accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato I che contiene disposizioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) L'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).



Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

—



PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. [...]
del [...]
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

«60. **32019 D 0300**: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.».

2. Dopo il punto 47 bis [regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è inserito quanto segue:

«47 ter. **32019 D 0300**: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.



qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.».

3. Il testo dei punti 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (UE) 2022/832 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce che il Consiglio nomini diciotto membri e relativi supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni. Per ogni mandato, i membri e i supplenti nominati dal Consiglio devono rappresentare diciotto Stati membri secondo l'ordine di rotazione delle presidenze, con un membro e un supplente nominati da ciascuno Stato membro interessato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce inoltre che i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione siano selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere, e che in tale consiglio di amministrazione si miri a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
- (3) I governi di Ungheria, Polonia, Danimarca, Cipro, Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Malta, Estonia, Bulgaria, Austria, Romania e Finlandia hanno presentato al Consiglio candidature per la nomina di membri e supplenti nel consiglio di amministrazione per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025 per rappresentare lo Stato membro interessato:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri	Supplenti
Ungheria	sig.ra Brigitta GYEBNÁR	sig.ra Rita NAGYLAKI
Polonia	sig. Paweł KOSMULSKI	sig.ra Karolina MICHALCZYK
Danimarca	sig.ra Kira UITTERDIJK APPEL	sig. Jeppe HOLM NIELSEN
Cipro	sig. Stavros CHRISTOFI	sig. Alexandros ALEXANDROU
Irlanda	sig.ra Jane Ann DUFFY	sig.ra Deirdre NÍ NÉILL
Lituania	sig.ra Jolanta SAKALAUSKIENĖ	sig.ra Greta TUMĖNIENĖ
Grecia	sig.ra Eleni NTALAKA	sig.ra Sophia NIKOLAOU
Italia	sig.ra Laura MENICUCCI	sig. Stefano PIZZICANNELLA

(¹) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.



Lettonia	sig.ra Ieva JUHŅĒVIČA	sig.ra Agnese GAILE
Lussemburgo	sig.ra Maryse FISCH	sig.ra Valérie DEBOUCHÉ
Paesi Bassi	sig.ra Esther VAN DIJK	sig. Michael NINABER VAN EIJBEN
Slovacchia	sig.ra Zuzana BRIXOVÁ	sig. Ján TOMAŠTÍK
Malta	sig.ra Annalise DESIRA	sig.ra Sasha Na Jeong FARRUGIA
Estonia	sig.ra Lee MARIPUU	sig.ra Eva Liina KLIMAN
Bulgaria	sig.ra Irina IVANOVA	sig.ra Mila NIKOLOVA
Austria	sig.ra Jacqueline NIAVARANI	sig.ra Katja GERSTMANN
Romania	sig. Dan MOLDOVAN	sig.ra Maria ULICAN
Finlandia	sig.ra Tanja AUVINEN	sig.ra Eeva RAEVAARA

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. FESNEAU

22CE1345



DECISIONE (UE) 2022/833 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2022

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 5 aprile 2022, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2022/16) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Nel 2017 la Národná banka Slovenska ha selezionato Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.
- (3) Il mandato di Deloitte Audit s.r.o. è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2020, conformemente alla decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio ⁽²⁾, e la Národná banka Slovenska ha prorogato il mandato di Deloitte Audit s.r.o. per l'esercizio finanziario 2021.
- (4) Il mandato dell'attuale revisore esterno della Národná banka Slovenska, Deloitte Audit s.r.o., è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2021, conformemente alla decisione (UE) 2021/1169 del Consiglio ⁽³⁾. È necessario pertanto nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2022.
- (5) La Národná banka Slovenska intende prorogare il mandato di Deloitte Audit s.r.o. per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la Národná banka Slovenska e Deloitte Audit s.r.o.
- (6) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Deloitte Audit s.r.o. sia nominata revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.
- (7) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16. Si accetta la nomina di Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.».

⁽¹⁾ GU C 160 del 13.4.2022, pag. 9.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2021/1169 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (GU L 255 del 16.7.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).



Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.


Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1346



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/834 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2022****a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019**

[notificata con il numero C(2022) 3372]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Ad agosto 2019, nell'ambito della vigilanza del mercato delle attrezzature a pressione trasportabili effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, l'autorità di vigilanza del mercato francese ha indagato sul caso di una bombola a pressione fabbricata da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Cina). La bombola era stata importata e distribuita da VZ Trend Goods GmbH (Germania) e da Alsino GmbH (Germania) e venduta online da www.amazon.fr (Francia) con il marchio «PARTY FACTORY».
- (2) L'autorità di vigilanza del mercato francese ha esaminato il caso conformemente alle norme applicabili in materia di fabbricazione e di immissione sul mercato di cui all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, alla norma EN ISO 11118:2015 e agli articoli 4 e 6 della direttiva 2010/35/UE. Dall'esame è emerso che il prodotto non era stato sottoposto a una valutazione della conformità e che recava un marchio Pi indebito. Inoltre il fabbricante non era in possesso né dei certificati delle ispezioni e dei controlli iniziali né dei certificati della supervisione della fabbricazione prescritti a norma dell'allegato I, capo I.1, punti 1.8.7.3 e 1.8.7.4, della direttiva 2008/68/CE.
- (3) L'autorità di vigilanza del mercato francese ha sottoposto a prova una bombola acquistata in modo anonimo. Il verbale di prova numero 2019-6-RSPT-XBN-V2 ha evidenziato diverse non conformità nonché un difetto materiale che avrebbe potuto pregiudicare la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
- (4) Dal verbale di prova è emersa una non conformità collegata all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2010/35/UE, ossia che il certificato di conformità del prodotto non indicava il nome e l'indirizzo al quale l'importatore poteva essere contattato, impedendo così ai distributori di ottemperare all'obbligo di mettere a disposizione sul mercato solo attrezzature a pressione trasportabili accompagnate dal certificato di conformità e dall'indirizzo al quale l'importatore può essere contattato, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.
- (5) Un'altra non conformità individuata nel verbale di prova consisteva nel fatto che il certificato di omologazione della bombola, rilasciato dall'organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) il 9 novembre 2018 con il numero 602/5/2018, non comprendeva un elenco completo delle parti pertinenti della documentazione tecnica, di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.8.7.2.3, della direttiva 2008/68/CE.


⁽¹⁾ GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽³⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



- (6) Il certificato di omologazione numero 602/5/2018 non indicava l'elio tra i gas per i quali la valvola della bombola era stata omologata. La bombola non avrebbe pertanto dovuto essere riempita di elio.
- (7) Il marchio apposto sulla bombola dal fabbricante non era conforme all'articolo 15 della direttiva 2010/35/UE per quanto riguarda la forma fisica del simbolo che rappresenta la lettera greca Pi. Esso non era neanche conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, capo I.1, punto 6.2.2.8, della direttiva 2008/68/CE o al punto 12.2.2 della norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda l'altezza del simbolo Pi e l'istruzione a non ricaricare. Il marchio non era inoltre conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, capo I.1, punti da 6.2.2.7.2 a 6.2.2.7.4, della direttiva 2008/68/CE o alla norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda le informazioni che vi devono figurare. In particolare mancava l'indicazione della pressione di esercizio e tanto il riferimento della norma quanto il numero dell'organismo notificato erano indicati erroneamente. Le dimensioni dell'etichetta per i gas non infiammabili e non tossici erano inferiori a quelle di cui all'allegato I, capo I.1, punto 5.2.2.2.1.1.2, della direttiva 2008/68/CE.
- (8) Anche il marchio sull'imballaggio presentava non conformità, in particolare una marcatura CE, che non è autorizzata dalla direttiva 2010/35/UE, e un numero errato dell'organismo notificato.
- (9) La bombola sottoposta a prova presentava una fessura alla base del collo, nella brasatura. Un deposito di cristalli indicava che si era verificata una perdita.
- (10) L'autorità di vigilanza del mercato francese ha informato l'importatore e il distributore in merito alle non conformità riscontrate durante l'indagine. Tali operatori economici non hanno tuttavia fornito una risposta adeguata.
- (11) Il 31 ottobre 2019 l'organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) ha rilasciato un nuovo certificato di omologazione.
- (12) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2010/35/UE l'autorità di vigilanza del mercato francese ha ritirato provvisoriamente dal mercato le bombole fabbricate prima del 31 ottobre 2019 e ha notificato la misura alla Commissione e agli Stati membri. La decisione è stata pubblicata il 3 gennaio 2020.
- (13) Il 23 gennaio 2020 l'agenzia svedese per le emergenze civili ha sollevato obiezioni in merito a una delle conclusioni del verbale di prova redatto dall'autorità di vigilanza del mercato francese. Le obiezioni hanno determinato l'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE, in base al quale la Commissione è tenuta ad adottare una decisione previa consultazione degli Stati membri e degli operatori economici interessati.
- (14) Il 15 aprile 2021 la Commissione ha invitato gli Stati membri, il fabbricante e gli importatori a esprimere il loro parere sul caso, in particolare in merito all'adeguatezza della misura adottata dall'autorità di vigilanza del mercato francese e al rischio presentato dal prodotto.
- (15) Il 10 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato istituito a norma dell'articolo 28, lettera b), della direttiva 2010/35/UE. Il 14 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose istituito a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE.
- (16) Sei Stati membri hanno presentato contributi nell'ambito del processo di consultazione, mentre nessun operatore economico ha fatto lo stesso. I pareri trasmessi alla Commissione hanno confermato che il prodotto presentava non conformità per quanto riguarda l'imballaggio, la documentazione, la marcatura e l'etichettatura, l'ispezione e il controllo iniziali nonché la supervisione della fabbricazione. La bombola presentava inoltre un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori. Nessuno Stato membro ha ritenuto che la misura adottata dall'autorità di vigilanza del mercato francese non fosse giustificata.
- (17) L'esame delle prove fornite dall'autorità di vigilanza del mercato francese ha confermato che le suddette bombole di elio non rispettano le prescrizioni di cui alle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE. Tali bombole di elio presentano pertanto un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori e dovrebbero essere ritirate dal mercato.



- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Francia che consiste nel ritiro dal mercato delle bombole per gas di tipo BR1C fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 aventi le caratteristiche seguenti:

- tipo di bombola: non ricaricabile,
- riempita di gas: UN 1046 – ELIO, COMPRESSO,
- pressione di esercizio: PW = 12 bar,
- pressione di prova idraulica: PH = 28 bar,
- gamma di temperatura: TS = -20/+60 °C,
- volume: V = 0,75 l;

è giustificata.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

22CE1347



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/835 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Primer Stain TIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 3379]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Primer Stain TIP («il biocida»). Il biocida è un preservante del legno del tipo di prodotto 8, da utilizzare per il trattamento preventivo contro i funghi che scolorano il legno, i basidiomiceti che distruggono il legno e i coleotteri (larve) del legno. Il biocida è applicato mediante pennello e rullo, immersione automatizzata, immersione manuale e spruzzatura automatizzata (*deluge*) e contiene i principi attivi tebuconazolo, IPBC e permetrina. La Germania è lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 28 agosto 2020, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla Germania non garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del medesimo regolamento. La Francia ritiene che, al fine di garantire la manipolazione in sicurezza del biocida, l'uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi, resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), sia necessario per l'applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l'uso di un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e da una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, sia necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 sia necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Secondo la Francia, l'applicazione di misure tecniche e organizzative a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽²⁾ quale possibile sostituzione all'uso di un equipaggiamento protettivo personale non garantisce una protezione adeguata se tali misure non sono specificate e prese in considerazione nella valutazione del biocida.
- (3) La Germania ritiene che, nell'ordine di preferenza delle diverse misure di attenuazione dei rischi destinate alla protezione dei lavoratori stabilito dalla direttiva 98/24/CE, l'applicazione di misure tecniche e organizzative sia prioritaria rispetto all'uso di un equipaggiamento protettivo personale per l'uso del biocida. Secondo la Germania, a norma di tale direttiva, spetta al datore di lavoro decidere quali misure tecniche e organizzative applicare e, siccome ne esistono molte, non è possibile descriverle e valutarle nell'autorizzazione del biocida.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).



- (4) Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 28 ottobre 2020 la Germania ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.
- (5) L'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che tale regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (*) e della direttiva 98/24/CE.
- (6) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica, tra i criteri per il rilascio di un'autorizzazione, che il biocida non deve avere effetti inaccettabili, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell'uomo.
- (7) L'allegato VI, punto 9, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che, sulla scorta dell'applicazione dei principi comuni stabiliti in tale allegato per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, congiuntamente alle altre condizioni di cui all'articolo 19, le autorità competenti o la Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno. Tale autorizzazione può includere restrizioni dell'uso del biocida o altre condizioni.
- (8) L'allegato VI, punto 18, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che la valutazione del rischio effettuata per il prodotto consiste nel determinare le misure necessarie per proteggere l'uomo, gli animali e l'ambiente, sia durante l'uso corrente del biocida proposto che in una realistica situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».
- (9) L'allegato VI, punto 56.2), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica che, nel determinare la conformità ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l'organismo di valutazione deve concludere, tra l'altro, se, fatte salve specifiche condizioni/restrizioni, il biocida può soddisfare i criteri.
- (10) L'allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l'organismo di valutazione deve concludere, se del caso, che il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, comprendenti la progettazione di processi lavorativi, controlli tecnici, l'uso di attrezzature e materiali adeguati, l'applicazione di misure di protezione collettiva e, quando l'esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l'applicazione di misure di protezione individuali comprendenti l'uso di un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori, maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione, al fine di ridurre l'esposizione degli operatori professionali.
- (11) L'allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 non prevede tuttavia che la valutazione volta a concludere che il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo attraverso l'applicazione di misure di prevenzione e protezione debba essere effettuata conformemente alla direttiva 98/24/CE. D'altro canto, non prevede esplicitamente che tale direttiva non si applichi. Pertanto, da tali disposizioni non si può dedurre che la direttiva 98/24/CE non si applichi. Inoltre, gli obblighi pertinenti ai sensi della direttiva 98/24/CE sono imposti ai datori di lavoro e non alle autorità degli Stati membri.
- (12) L'articolo 4 della direttiva 98/24/CE prevede che, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici, i datori di lavoro ricevano le informazioni supplementari necessarie dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili e che, ove opportuno, tali informazioni comprendano la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa dell'Unione sugli agenti chimici.
- (13) L'articolo 6 della direttiva 98/24/CE stabilisce l'ordine di priorità delle misure che il datore di lavoro deve adottare per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro. In via prioritaria si ricorre alla sostituzione della sostanza pericolosa e, laddove ciò non sia possibile, occorre ridurre il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione. Se non è possibile evitare l'esposizione alla sostanza pericolosa con altri mezzi, la protezione dei lavoratori deve essere garantita mediante l'applicazione di misure di protezione individuale comprendenti l'uso di un equipaggiamento protettivo personale.

(*) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).




- (14) Tenendo conto dei metodi di applicazione del biocida e delle informazioni rese disponibili dall'organismo di valutazione, non sono state individuate misure tecniche o organizzative di questo tipo nella domanda di autorizzazione del biocida, né durante la valutazione di tale domanda.
- (15) La Commissione ritiene pertanto che il biocida soddisfi il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l'autorizzazione e l'etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all'uso: «L'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), è necessario per l'applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro».
- (16) Se tuttavia il richiedente l'autorizzazione individua misure tecniche od organizzative efficaci e l'autorità competente per l'autorizzazione concorda sul fatto che tali misure determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore, o la stessa autorità competente per l'autorizzazione individua misure che determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore, dette misure dovrebbero sostituire l'uso dell'equipaggiamento protettivo personale e dovrebbero essere specificate nell'autorizzazione e sull'etichetta del biocida.
- (17) Il 15 febbraio 2022 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente non ha presentato osservazioni.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il biocida identificato con il numero BC-NF023903-46 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l'autorizzazione e l'etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all'uso: «L'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto), è necessario per l'applicazione mediante pennello e rullo e immersione automatizzata; l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l'applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; e l'uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell'autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.».

Tuttavia, qualora il richiedente l'autorizzazione individui misure tecniche od organizzative e l'autorità competente per l'autorizzazione concordi sul fatto che tali misure conseguono un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l'uso dell'equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, o la stessa autorità competente per l'autorizzazione individui misure che determinano un livello di riduzione dell'esposizione equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l'uso dell'equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, tali misure sono adottate in sostituzione di detto equipaggiamento protettivo personale e sono specificate nell'autorizzazione e sull'etichetta del biocida. In tal caso l'obbligo di indicare la condizione relativa all'uso del biocida di cui al primo comma non si applica.




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

22CE1348



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/836 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022**

che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
- (2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità o organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo agli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

⁽¹⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.




ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:

- 1) nella rubrica «A. Persone fisiche di cui all'articolo 3» sono aggiunte le voci seguenti:
 - «10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir 'Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-Askari); data di nascita: 1977; luogo di nascita: Damasco, Siria; sesso: maschile; cittadinanza: siriana (presunta).
 11. Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data di nascita: 1973; sesso: maschile; cittadinanza: giordana (presunta).»;
- 2) nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
 - «3. Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).».

22CE1349



DECISIONE (PESC) 2022/837 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 ⁽¹⁾.
- (2) Alla luce della continua minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo agli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. COLONNA

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).



ALLEGATO

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è così modificato:

- 1) nella rubrica «A. Persone di cui agli articoli 2 e 3» sono aggiunte le voci seguenti:
 - «10. Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir 'Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-'Askari); data di nascita: 1977; luogo di nascita: Damasco, Siria; sesso: maschile; cittadinanza: siriana (presunta).
 11. Sami AL-ARIDI (alias. Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); data di nascita: 1973; sesso: maschile; cittadinanza: giordana (presunta).»;
- 2) nella rubrica «B. Gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
 - «3. Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).».

22CE1350



REGOLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, la competenza e le funzioni.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce che Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato I di tale regolamento, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati nell'allegato I di tale regolamento.
- (3) Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha iniziato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi è una base ragionevole per ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano tuttora commessi in Ucraina crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
- (4) Tenuto conto della gravità della situazione, l'Unione dovrebbe adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire che coloro che commettono crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Ucraina siano ritenuti responsabili.
- (5) Le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito agli eventi in Ucraina, avvalendosi, se del caso, del sostegno di Eurojust. Il 27 giugno 2016 Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione con l'Ucraina. Conformemente a tale accordo, l'Ucraina ha distaccato un magistrato di collegamento presso Eurojust per facilitare la cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina.


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).




- (6) A norma dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («CPI») del 17 luglio 1998, la CPI può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone responsabili dei più gravi crimini di portata internazionale, come stabilito nello Statuto stesso. La giurisdizione della CPI è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'Ufficio del Procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina.
- (7) A motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare le prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la CPI o con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine, al fine di garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità.
- (8) Per garantire che le prove e le migliori prassi relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi siano condivise con le autorità nazionali competenti e con le autorità giudiziarie internazionali, Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. A tal fine, Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la CPI e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe agevolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della CPI o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.
- (9) Vi è il rischio che le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi non possano essere conservate in condizioni di sicurezza nel territorio in cui sono in atto le ostilità. Ciò vale anche per le prove connesse alle ostilità in corso in Ucraina. È pertanto opportuno istituire un sistema di conservazione a livello centrale in un luogo sicuro. Un sistema di conservazione a livello centrale potrebbe essere necessario anche per le prove raccolte da organi e organismi dell'Unione, da autorità internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile, in modo che tali prove siano accessibili alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali.
- (10) Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale sostegno comprende la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove per quanto riguarda la loro ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali e la loro attendibilità.
- (11) Preservando, analizzando e conservando le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi e, ove necessario e opportuno, consentendone lo scambio conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, Eurojust può sostenere la costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali. Tale analisi potrebbe essere particolarmente utile ai fini di accertare l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni o di stabilire qualsiasi collegamento pertinente. Il presente regolamento, tuttavia, non introduce alcun obbligo per le autorità nazionali di condividere le prove con Eurojust.
- (12) È opportuno istituire un nuovo sistema temporaneo di conservazione che permetta la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Data l'impellenza di conservare questo tipo di prove, è necessario che Eurojust conservi dette prove in un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli istituito ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1727 («sistema automatico di gestione e conservazione dei dati»). La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un nuovo sistema di gestione dei fascicoli. Una volta istituito il nuovo sistema di gestione dei fascicoli, i dati operativi temporaneamente trattati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati dovrebbero esservi integrati. Le norme generali di cui al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1727.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



- (13) La preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati, nonché l'accessibilità di tali prove, ove necessario e opportuno, da parte delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, dovrebbero rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, conformemente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare l'articolo 91, e alle norme specifiche in materia di protezione dei dati stabilite dal regolamento (UE) 2018/1727.
- (14) Immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio possono essere utili per dimostrare la commissione di un genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trattare e conservare immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio a tale scopo.
- (15) Eurojust ed Europol dovrebbero cooperare strettamente nell'ambito dei rispettivi mandati, considerando la necessità di evitare la duplicazione degli sforzi e le rispettive capacità operative, in particolare per quanto riguarda il trattamento e l'analisi delle informazioni nel contesto dell'apposito sistema di Europol esistente sui crimini internazionali, denominato «progetto di analisi sui crimini internazionali fondamentali», al fine di sostenere le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trasmettere a Europol le informazioni che riceve nell'esercizio della sua funzione operativa, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727, di sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale cooperazione dovrebbe includere una valutazione periodica congiunta delle questioni operative e tecniche.
- (16) Considerata l'urgenza di istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Europol per gestire le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali crimini commessi in Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (17) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, consentire lo scambio di tali prove e istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dall'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 maggio 2022.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* allo scopo di rendere urgentemente disponibile un nuovo sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Eurojust per consentire la preservazione, l'analisi, la gestione e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali reati commessi in Ucraina,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

- «j) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.»;

2) all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) ("sistema automatico di gestione e conservazione dei dati").

Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.

La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste;
- b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) le misure previste per affrontare i rischi di cui alla lettera b);
- d) le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone interessate.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento.

La deroga di cui al presente paragrafo si applica finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.»;


3) l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1, la lettera n), è sostituita dalla seguente:

- «n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), video e registrazioni audio.»;

b) al punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- «f) descrizione e natura dei reati che riguardano la persona interessata, data e luogo in cui sono stati commessi, loro qualifica penale, sviluppo delle indagini e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), informazioni relative alla condotta criminosa, comprese registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie.»;



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

22CE1351



REGOLAMENTO (UE) 2022/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 2022****che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è divenuto applicabile dal 28 gennaio 2022.
- (2) I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e i titolari della registrazione dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ non sono in grado di conformarsi entro il 28 gennaio 2022 alle prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6. Inoltre le autorità competenti non sono in grado di trattare tempestivamente tutte le variazioni necessarie, quali definite all'articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2019/6, apportate alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, e di garantire in tal modo la conformità agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6.
- (3) È pertanto necessario prevedere norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 al fine di garantire la costante disponibilità di tali medicinali veterinari nell'Unione e la certezza del diritto. Le norme transitorie dovrebbero essere limitate ai medicinali veterinari che non sono conformi alle prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/6 ma sono conformi a tutte le altre disposizioni del regolamento (UE) 2019/6.
- (4) Il regolamento (CE) n. 726/2004 non stabilisce prescrizioni specifiche relative all'etichettatura e all'imballaggio. Risulta tuttavia dall'articolo 31, paragrafo 1, dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 34, paragrafo 4, lettera e), e dall'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004, nella versione applicabile al 27 gennaio 2022, che i prodotti autorizzati a norma di tale regolamento devono essere conformi agli articoli da 58 a 64 della direttiva 2001/82/CE.


⁽¹⁾ Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).



- (5) Il presente regolamento stabilisce norme transitorie che dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6, ossia dal 28 gennaio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi da tale data.
- (6) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «medicinale veterinario»: medicinale veterinario quale definito all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
- 2) «etichettatura»: etichettatura quale definita all'articolo 4, punto 24), del regolamento (UE) 2019/6;
- 3) «foglietto illustrativo»: foglietto illustrativo quale definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2019/6;
- 4) «immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all'articolo 4, punto 35), del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

I medicinali veterinari autorizzati o registrati a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 e conformi agli articoli da 58 a 64 della direttiva 2001/82/CE, nella versione applicabile al 27 gennaio 2022, possono essere immessi sul mercato fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura e, se del caso, il foglietto illustrativo, non sono conformi agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1352



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/840 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 2022****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) In base a un riesame delle misure, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 18 persone fisiche e 13 entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall'elenco che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (4) La voce relativa a una persona dovrebbe essere soppressa dall'elenco che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;


293. Abdelkader Sabra;

2) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
« 3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك، أبو أيهم، علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 983; Sesso: maschile	Vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atef Najeeb) (عاطف نجيب)	Luogo di nascita: Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قذور)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher al-Assad. È collegato ad attività di contrabbando. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.	27.1.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.</p> <p>Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.</p> <p>Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di "Wafa lil-Watan" (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani.</p> <p>Socio di Rami Makhlof attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.</p>	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sesso: maschile	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo.</p> <p>Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti.</p> <p>Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlof e Issam Anboubra, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.</p>	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	<p>Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia, in carica almeno fino all'aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Ex capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un'agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.</p>	27.2.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
139.	Maggiore Generale Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd è registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della società britannica Saverio Ltd.; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.	7.3.2015
204.	Emad HAMSCHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamecho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو عماد)	Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Occupava una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio —, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato a un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di capo di Stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è stato coinvolto nel massacro chimico di "Khan Sheikhoun" del 4 aprile 2017. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jahez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جائيز ريان الموسى)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Hama, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Ex governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; è associato al presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (اله) Zubaidi/Zubedi) (كhaled الزبيدي)	Cittadinanza: siriana; Carica: proprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e proprietario della Enjaz Investment Company; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana "Wihda FC" attraverso una delle sue società, la "Hijaz Company". Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019.	21.1.2019




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين)	Data di nascita: 2.1.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Passaporto n. N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC; la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la "Trillium Private JSC", una società da 15 milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias Mazin al-Tarazi) (مازن التورزي)	Data di nascita: settembre 1962; Cittadinanza: siriana; Carica: imprenditore; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la "al-Dana Group Investments LLC", una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20 maggio 1973; Luogo di nascita: Homs, Siria/Latakia, Siria; Cittadinanza: siriana e turca;	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.	21.1.2019



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024); Numero nazionale siriano: 06010274705; Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Sesso: maschile	Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero ("Samer Foz Factory") a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم انوار القطان)	Data di nascita: 4.3.1976; Cittadinanza: siriana; Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale); Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti:	Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la "Bere Aleppo Private JS". Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qatarji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.	17.2.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		<p>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane;</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni.</p>	
294.	<p>Khodr Ali TAHER (كخسر علي طاهر)</p>	<p>Data di nascita: 1976;</p> <p>Cittadinanza: siriana;</p> <p>Carica: direttore e proprietario di Ella MEDIA Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company;</p> <p>presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel;</p> <p>Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti:</p> <p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche.</p> <p>Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.</p>	17.2.2020;




3) nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Detenuta da Rami Makhlof. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmar)	P.O. Box 108, Damasco, Siria; Tel. +963 112110059/963 112110043; Fax +963 933333149	Detenuta da Rami Makhlof. Fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900; Tel. +963 11 61 26 270; Fax +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Sito web: http://syriatel.sy/	Fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa almeno il 50% dei suoi utili al governo.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria; Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com e shaamco@mail.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics — Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Handasiéh — Organization for Engineering Industries	<p>P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Street, Damasco, Siria</p> <p>P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria</p> <p>P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria;</p> <p>Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;</p> <p>E-mail: g.o.eng.ind@NET.sy</p>	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	<p>Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano;</p> <p>Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libano</p> <p>Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libano</p> <p>Tel. +961 1741666;</p> <p>Fax +961 1738214;</p> <p>Sito web: www.slcb.com.lb</p>	Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	<p>Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria</p> <p>Indirizzo: Aljtreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254</p> <p>Tel. +961 011 - 9985</p> <p>E-mail: info@cb.gov.sy</p> <p>Sito web: https://www.cb.gov.sy/</p>	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	27.2.2012




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Tel. 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-mail: info@hamsho-group.com Tel. 00963 (11) 3227530	Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un'entità designata, Hamsho International. Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعه شركة قطرجي)	Tipo di entità: società privata; Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime; Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio); Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company/JSC	Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui HTSIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.	17.2.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	<p>Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico;</p> <p>Settore di attività: sviluppo immobiliare;</p> <p>Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio);</p> <p>Titolare effettivo: governatore di Damasco;</p> <p>Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).</p>	<p>La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatore di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10.</p> <p>Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.</p>	17.2.2020».

22CE1353



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/841 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2022****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Bolandin» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Bolandin» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Bolandin» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Bolandin» (DOP) è protetto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 504 del 14.12.2021, pag. 48.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/842 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Abadía Retuerta» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Abadía Retuerta» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Abadía Retuerta» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Abadía Retuerta» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 505 del 15.12.2021, pag. 8.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/843 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di
una indicazione geografica protetta [«Colli Berici» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Berici», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al nome «Colli Berici» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 497 del 10.12.2021, pag. 25.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/844 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2022****recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore nell'allegato I (parte-FCL), sottoparte A, norma FCL.010, in quanto è utilizzato un termine inesatto per uno dei concetti definiti in tale norma. L'errore incide sul contenuto delle disposizioni in cui viene utilizzato il termine in questione.
- (2) La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene un ulteriore errore minore nell'allegato I, appendice 5, punto 14, lettera c), «Fase 3 — Intermedio», primo trattino, che riguarda il termine inesatto utilizzato nella definizione.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 127, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(Non riguarda la versione italiana.)**Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1357



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/845 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello stato dell'Idaho (Stati Uniti) e l'altro nello stato del Michigan (Stati Uniti) e sono stati confermati il 10 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli Stati Uniti hanno poi notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Minnesota (Stati Uniti) ed è stato confermato l'11 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Inoltre, gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) ed è stato confermato il 13 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (8) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) ed è stato confermato il 14 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (10) Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (11) Inoltre il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in stabilimenti avicoli: due focolai in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) confermati il 14 e il 24 novembre 2021, due focolai in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Inghilterra (Regno Unito) confermati il 19 novembre 2021 e l'11 dicembre 2021, un focolaio in prossimità di Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito) confermato il 28 novembre 2021 e un focolaio in prossimità di Watlington, King's Lynn e West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) confermato il 26 dicembre 2021. Il Regno Unito ha inoltre presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (12) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Watlington, King's Lynn e West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.21 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	GB-2.21	Pollame riproduttore diverso dai ratti e pollame da reddito diverso dai ratti	BPP	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Ratti riproduttori e ratti da reddito	BPR	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratti	SP	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Ratti destinati alla macellazione	SR	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratti	DOC	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratti	DOR	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratti	POU-LT20	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratti	HEP	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Uova da cova di ratti	HER	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratti	HE-LT20	N, P1	14.11.2021	14.5.2022*);

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.25 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	GB-2.25	Pollame riproduttore diverso dai ratti e pollame da reddito diverso dai ratti	BPP	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Ratti riproduttori e ratti da reddito	BPR	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratti	SP	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Ratti destinati alla macellazione	SR	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratti	DOC	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratti	DOR	N, P1	19.11.2021	18.5.2022




		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI	19.11.2021	18.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI	19.11.2021	18.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, PI	19.11.2021	18.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI	19.11.2021	18.5.2022*;

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.31 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	GB-2.31	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, PI	24.11.2021	14.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI	24.11.2021	14.5.2022*;

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.37 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	GB-2.37	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI	26.11.2021	16.5.2022




	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, PI	26.11.2021	16.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI	26.11.2021	16.5.2022;

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.58 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, PI	11.12.2021	18.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI	11.12.2021	18.5.2022;

vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.78 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI	28.12.2021	19.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI	28.12.2021	19.5.2022



	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	28.12.2021	19.5.2022*;

vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.204 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.205 a US-2.209:

«US Stati Uniti	US-2.205	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	10.5.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	10.5.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	10.5.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	10.5.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	10.5.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	10.5.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	10.5.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	10.5.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	10.5.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	10.5.2022	
US-2.206	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	10.5.2022		
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	10.5.2022		



	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	13.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	13.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	13.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	13.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	13.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	14.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	14.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	14.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	14.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	14.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	14.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	14.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	14.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	14.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	14.5.2022;
US-2.209				

b) la parte 2 è così modificata: nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.204 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.205 a US-2.209:

«Stati Uniti	US-2.205	State of Idaho Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)
	US-2.206	State of Michigan Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N).



	US-2.207	State of Minnesota Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.695636°W 45.506347°N).
	US-2.208	State of Wisconsin Barron 07 Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.44483193°N).
	US-2.209	State of Pennsylvania Berks 06 Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N);

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.21 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.21	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	14.11.2021	14.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	14.11.2021	14.5.2022;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.25 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.25	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	19.11.2021	18.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	19.11.2021	18.5.2022;

iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.31 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.31	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	24.11.2021	14.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	24.11.2021	14.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	24.11.2021	14.5.2022;



iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.37 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.37	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	26.11.2021	16.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	26.11.2021	16.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	26.11.2021	16.5.2022;

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.58 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.58	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	11.12.2021	18.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	11.12.2021	18.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	11.12.2021	18.5.2022;

vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.78 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.78	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	28.12.2021	19.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	28.12.2021	19.5.2022;


vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.204 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.205 a US-2.209:

«US Stati Uniti	US-2.205	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.5.2022	
	US-2.206	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.5.2022	
	US-2.207	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	11.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	11.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	11.5.2022	



	US-2.208	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1					13.5.2022						
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1					13.5.2022						
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1					13.5.2022						
	US-2.209	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1					14.5.2022						
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1					14.5.2022						
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1					14.5.2022*						

22CE1358



DECISIONE (PESC) 2022/846 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 18 maggio 2022****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2022)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica di EUBAM Libia, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 14 gennaio 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/59 ⁽²⁾, con cui ha nominato la sig.ra Natalina CEA capo della missione EUBAM Libia dal 1° febbraio 2021 al 30 giugno 2021.
- (3) Il 18 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1009 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia fino al 30 giugno 2023.
- (4) Il 22 giugno 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/1048 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia fino al 30 giugno 2022.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il mandato della sig.ra Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

⁽¹⁾ GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/59 del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2021, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2021) (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/1009 del Consiglio, del 18 giugno 2021, recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2021/1048 del comitato politico e di sicurezza, del 22 giugno 2021, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/2/2021) (GU L 228 del 28.6.2021, pag. 1).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

22CE1359



DECISIONE (PESC) 2022/847 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto nelle Americhe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (*Small Arms & Light Weapons* — «SALW») e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW).
- (2) A livello regionale, la strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione e i suoi Stati membri a fornire assistenza agli altri paesi per migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e il rafforzamento delle istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW e di munizioni per le forze di difesa e di sicurezza.
- (3) Nella strategia dell'UE sulle SALW si osserva che l'Unione cercherà sinergie con gli Stati americani e le organizzazioni regionali pertinenti per ridurre la proliferazione e il traffico illegali delle SALW onde ridurre la violenza armata e le attività criminali.
- (4) L'America latina e i Caraibi sono stati gravemente colpiti dalla proliferazione e accumulazione eccessiva di SALW. Il continente americano continua a essere una delle regioni più violente del mondo. Secondo l'ultimo studio globale sugli omicidi condotto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime* — UNODC) nel 2017, la regione ha fatto registrare un tasso di omicidi pari a 17,2 ogni 100 000 abitanti, ossia quasi tre volte la media mondiale. Nella stragrande maggioranza dei casi gli omicidi sono commessi con armi da fuoco, il che fa della lotta contro la proliferazione e il traffico illecito di armi e munizioni e della prevenzione di tali fenomeni una delle priorità dell'agenda inter-americana.
- (5) In linea con la strategia dell'UE sulle SALW, l'Unione rafforzerà il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni regionali attive nel controllo delle SALW allineando le proprie attività alle strategie e ai piani d'azione regionali.
- (6) L'Organizzazione degli Stati americani (OAS) funge da segretariato della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (*Convention against Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Materials* — CIFTA), e coordina e attua le iniziative regionali di lotta contro le SALW illegali nelle Americhe.
- (7) L'Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell'OAS mediante la decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio ⁽¹⁾ a sostegno delle attività di lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti delle SALW e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi. A tale riguardo, l'Unione ha deciso di finanziare tale iniziativa proprio per ridurre la violenza armata e le attività criminali.

(¹) Decisione (PESC) 2018/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 27).



- (8) Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.
- (9) Nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.
- (10) Nella sua agenda per il disarmo «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro.
- (11) La seconda fase (fase II), in continuità con i precedenti sforzi dell'Unione, mantiene il paradigma del multilateralismo e delle sinergie tra l'Unione e l'OAS e integra il lavoro globale dell'Unione in questo settore, indirizzandosi a una regione gravemente colpita dalla proliferazione, dall'eccessiva accumulazione e dal traffico di SALW,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW, la presente decisione mira ad affrontare la violenza armata nelle Americhe. A tal fine l'Unione finanzia il progetto descritto nell'allegato, il cui obiettivo è contrastare la proliferazione e il traffico illecito di armi da fuoco e munizioni e impedire l'uso di armi da fuoco nelle comunità fortemente interessate.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
 - a) rafforzare il quadro normativo nazionale in materia di armi da fuoco, tenendo conto delle normative e buone prassi internazionali;
 - b) migliorare la capacità operativa delle autorità nazionali di marchiare, rintracciare, conservare e distruggere le armi da fuoco;
 - c) ottimizzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso il ricorso al meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti leciti di armi da fuoco e munizioni (*Mechanism on Licit Transfers of Firearms and Ammunition — MCTA*);
 - d) rafforzare la resilienza delle comunità alla violenza da armi da fuoco e ridurre l'accesso alle armi da fuoco illegali e/o indesiderate;
 - e) elaborare una tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco per dotare i paesi di uno strumento pratico di gestione, tramite un approccio regionale, coordinato e basato su dati concreti.
3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'OAS.
3. L'OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR definisce le necessarie modalità con l'OAS.



Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 4 240 906 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di sovvenzione d'accordo con l'OAS. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l'OAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall'OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA



ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE E IL TRAFFICO ILLECITI DI ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO E RELATIVE MUNIZIONI
E IL RELATIVO IMPATTO NELLE AMERICHE**1. Contesto**

Le Americhe rappresentano una delle regioni al mondo più gravemente colpite dalla violenza armata: nel 2017 si è registrato infatti il più alto tasso regionale di omicidi (17,2 ogni 100 000 abitanti) rispetto alla media mondiale di 6,1 omicidi ogni 100 000 abitanti ⁽¹⁾. Tali cifre sono legate a fattori chiave come la facilità di accesso alle armi da fuoco e la disponibilità delle stesse in molti paesi della regione, nella quale quasi il 75 % degli omicidi viene commesso con un'arma da fuoco ⁽²⁾. La regione, inoltre, costituisce una delle principali destinazioni delle armi da fuoco nel quadro del traffico illecito ⁽³⁾.

A causa soprattutto di tali tendenze negative, il contrasto alla proliferazione delle armi da fuoco e al traffico illecito è diventato una priorità dell'agenda per la sicurezza dei cittadini della regione. I paesi delle Americhe hanno messo in luce l'importanza del coordinamento e delle strategie transfrontaliere, considerando la complessità e l'internazionalizzazione sempre maggiori delle organizzazioni criminali. Tale impegno si è tradotto nella firma, nel 1997, della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA), che rappresenta il primo accordo regionale vincolante di questo tipo. Ratificata da 31 dei 34 Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), la CIFTA è uno strumento fondamentale per affrontare il commercio illegale di armi di piccolo calibro nella regione.

Tuttavia, malgrado gli importanti sforzi profusi dalle autorità nazionali, i paesi non sono ancora in grado di attuare appieno la CIFTA. La complessità della criminalità organizzata che controlla il traffico di armi nella regione — comprese la specializzazione delle attività, le strutture di coordinamento e l'internazionalizzazione delle operazioni — mette a dura prova la capacità dei paesi di indagare e perseguire tali reati. Essi faticano inoltre a rispettare altri protocolli e ad attuare strategie che potrebbero ridurre la proliferazione e la disponibilità delle armi da fuoco. Le forze militari e di sicurezza non attuano sistematicamente i protocolli di gestione delle scorte, il che aumenta la probabilità di diversione delle armi da fuoco e delle munizioni verso il mercato illecito, come pure il rischio di esplosioni accidentali nelle strutture di stoccaggio. La marchiatura, la registrazione e il rintracciamento delle armi da fuoco non sono uniformi nella regione e questo ostacola le indagini che permetterebbero di rintracciare l'origine delle armi da fuoco, associarle a molteplici teatri della criminalità e smascherare reti di traffico illecito. L'assenza di una legislazione nazionale che rifletta gli obblighi della CIFTA e autorizzi tali attività compromette il proseguimento e la sostenibilità di tali pratiche.

D'altro canto, in buona parte della regione si riscontrano tuttora difficoltà nel promuovere il benessere delle comunità, colpite da elevati tassi di povertà, disoccupazione e mancanza di accesso ai servizi pubblici, tra le altre condizioni che le mettono in una situazione di vulnerabilità. I membri di tali comunità hanno maggiori probabilità di essere vittime o autori di violenza armata. Pertanto, per evitare il perpetuarsi di cicli di violenza, non è sufficiente concentrarsi soltanto sulle politiche di controllo delle armi da fuoco, ma occorre affrontare questi fattori di rischio e rafforzare la resilienza dei membri delle comunità. Combinare politiche repressive con politiche preventive è fondamentale per ridurre i livelli di violenza armata nella regione. Per rispondere a queste sfide, nel 2019 gli Stati membri dell'OAS hanno approvato il primo piano d'azione a livello di emisfero volto a orientare l'elaborazione di politiche pubbliche al fine di prevenire e ridurre gli omicidi intenzionali, tenuto conto del quadro del programma inter-americano per la prevenzione della violenza e della criminalità. Il piano d'azione illustra una serie di 28 raccomandazioni riguardanti: 1) la produzione, la diffusione e l'uso di informazioni e prove scientifiche; 2) l'elaborazione e l'attuazione di politiche di prevenzione e 3) la giustizia penale.


È in tale contesto che, dal 2007, il dipartimento della pubblica sicurezza dell'OAS (DPS/OAS) fornisce sostegno ai paesi delle Americhe allo scopo di accrescere la loro capacità di rispettare gli obblighi della CIFTA ⁽⁴⁾ e i mandati stabiliti per prevenire la violenza e i reati, specie tra le popolazioni più vulnerabili. Dopo una pausa di cinque anni, nel 2019 il DPS/OAS ha riattivato i suoi programmi operativi, con un finanziamento dell'Unione europea. Il progetto concernente la lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi, iniziato nel 2019, si è concluso nel 2021. Si tratta di un'iniziativa globale per il controllo delle armi attuata nel quadro del programma di assistenza per il controllo delle armi e delle munizioni (PACAM)

⁽¹⁾ UNODC, Studio globale sugli omicidi (*Global Study on Homicide*), 2019. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>

⁽²⁾ Ibidem.

⁽³⁾ Secondo lo studio globale sul traffico di armi da fuoco (*Global Study of Firearms Trafficking*), l'America centrale e l'America del Sud, unitamente all'Asia occidentale, costituiscono l'80 % delle destinazioni del traffico di armi da fuoco (UNODC, 2020).

⁽⁴⁾ Dal 2007 al 2015 il DPS/OAS ha attuato le iniziative del programma di assistenza per il controllo delle armi e delle munizioni (PACAM) nella regione. Di tali iniziative hanno beneficiato 25 Stati membri dell'OAS, con la marchiatura di oltre 290 000 armi da fuoco e la distruzione di 60 000 armi e di oltre 1 700 tonnellate di munizioni in tutta la regione.



del DPS; tale iniziativa tiene conto degli insegnamenti tratti dalle attività precedenti e si basa sui risultati positivi conseguiti per far progredire ulteriormente l'attuazione della CIFTA e dei mandati regionali in materia di prevenzione della criminalità. Ciononostante, la pandemia di COVID-19 e le misure restrittive adottate dai paesi per affrontarla hanno avuto un impatto diretto sull'attuazione del progetto, in particolare su quelle attività che devono essere effettuate in loco, con formazione e supervisione dirette dei funzionari (ad esempio la distruzione e la marcatura delle SALW). È inoltre calata la disponibilità dei governi a collaborare e a partecipare alle attività del progetto, in quanto gli sforzi sono stati convogliati verso la gestione della crisi sanitaria senza precedenti. Di conseguenza è stato necessario adeguare la portata del progetto, il che ha avuto un impatto sui risultati attesi.

Alla luce di tali sfide, associate alle crescenti esigenze dei paesi (che non si prevedeva fossero pienamente affrontate nel quadro di un'iniziativa triennale), la fase II del progetto continuerà a fornire un sostegno globale ai paesi, mirando alla titolarità nazionale di tali processi. L'esperienza del DPS/OAS ha dimostrato che occorre un sostegno costante per portare avanti i progressi e gli sviluppi positivi in termini di controllo delle armi da fuoco e prevenzione della violenza da arma da fuoco e della criminalità; questa nuova fase terrà quindi conto dell'importanza di strategie a lungo termine per apportare un cambiamento significativo e sostenibile nelle politiche e nelle condizioni di sicurezza.

2. Approccio tecnico


Durante la fase II, il DPS/OAS continuerà a investire in un approccio olistico che combini aspetti repressivi e preventivi, con attività normative e operative, per affrontare la complessa questione della violenza armata e del traffico illecito nella regione. Come emerso in altre regioni, un quadro legislativo moderno, coeso e armonico, conforme al quadro normativo internazionale, è alla base di politiche efficaci per il controllo delle armi da fuoco. Parallelamente alle modifiche legislative deve esserci un miglioramento delle capacità dei paesi di rendere operativa e attuare la normativa. In tal modo, operando in questi due ambiti, il progetto sarà in grado di rispondere simultaneamente alle esigenze dei paesi e di promuovere cambiamenti sostenibili e a lungo termine. Queste attività volte a rafforzare il controllo delle armi da fuoco e a ridurne la disponibilità saranno integrate da un approccio preventivo volto a ridurre la domanda nelle comunità fortemente colpite dalla violenza armata, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco. Le azioni dirette a promuovere pratiche sicure tra i cittadini delle comunità, come pure la risoluzione dei conflitti, l'assistenza alle vittime e a chi è sopravvissuto alla violenza nonché la consegna volontaria di SALW e munizioni puntano a migliorare la resilienza delle comunità alla violenza armata.

Nell'ambito del concetto proposto per questo progetto, il DPS/OAS, tramite il PACAM, assumerà il ruolo di agenzia di coordinamento ed esecutiva mediante un approccio collaborativo con altre agenzie del settore e con le autorità nazionali. Attraverso i forum politici e i canali di comunicazione dell'OAS, il DPS/OAS individuerà i paesi della regione che hanno bisogno di sostegno e collaborerà con loro nel quadro degli accordi specifici necessari per consolidare l'assistenza. Il progetto adotterà un sostegno specifico e su misura per ciascun paese, tenendo conto del fatto che i paesi potrebbero non avere le stesse esigenze e lacune. Invece di fornire sostegno a tutti i paesi in tutte le componenti del progetto, il DPS/OAS continuerà a utilizzare il precedente approccio del PACAM, che si era rivelato efficace: mappatura e individuazione delle esigenze di ciascun paese, coinvolgimento delle autorità, creazione di un piano di assistenza e invio delle missioni. In aggiunta, sulla scorta degli insegnamenti tratti dall'adeguamento delle attività del progetto durante la pandemia, il DPS/OAS cercherà di ottimizzare le risorse utilizzando, ove possibile, l'ambiente virtuale e gli strumenti tecnologici.

Inoltre, considerando i diversi impatti della violenza armata su donne, uomini, ragazze e ragazzi, come pure sulle popolazioni vulnerabili, la fase II continuerà a mantenere una prospettiva di genere e dei diritti umani. Si tratta in particolare di integrare le donne in tutti i livelli di attuazione del progetto e di incoraggiare una partecipazione maggiormente paritaria delle donne alle attività del progetto in quanto beneficiarie degli interventi. Oltre a ciò, le attività di prevenzione della violenza saranno incentrate in particolare sulle esigenze di donne e ragazze in termini di sicurezza all'interno delle rispettive comunità e di partecipazione alla ricerca di soluzioni a queste sfide, come pure sull'integrazione di componenti che si focalizzano esclusivamente sulla lotta alla violenza di genere.

3. Obiettivo generale

Rafforzare la capacità degli Stati membri dell'OAS di affrontare la violenza armata nella regione sostenendo misure volte a contrastare la proliferazione e il traffico illecito di armi da fuoco e munizioni e prevenendo l'uso delle armi da fuoco nelle comunità fortemente colpite.



4. Descrizione delle strategie di intervento del progetto

Obiettivo n. 1: Rafforzare il quadro normativo nazionale sulle armi da fuoco, tenendo conto delle norme e delle buone prassi a livello internazionale

Attività

- Individuare i paesi cui prestare assistenza in via prioritaria nella revisione legislativa, sulla base di una valutazione delle esigenze e tenuto conto dei paesi destinatari delle componenti operative del progetto.
- Fornire assistenza tecnica ai paesi al fine di rivedere la legislazione e il quadro normativo, tenuto conto delle norme internazionali, e procedere all'armonizzazione interna dei mandati nonché all'integrazione di una prospettiva di genere.
- Elaborare norme regionali in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e distruzione di SALW e munizioni.
- Elaborare raccomandazioni regionali per prevenire la violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco.
- Mettere a punto una banca dati elettronica per agevolare l'accesso alle norme sulle armi da fuoco e ad altri orientamenti pertinenti (ad esempio CIFTA, modelli di normative, Mosaic e IATG) per facilitare l'accesso alle norme per i diversi settori riguardanti il controllo delle armi da fuoco e il loro utilizzo, disponendo di un motore di ricerca e classificando le norme con etichette che consentano agli utenti di trovare rapidamente tutte le norme corrispondenti a un settore di interesse.

Risultati

- Assistenza legislativa fornita ad almeno sei paesi della regione per migliorare il quadro normativo nazionale sulle armi da fuoco, tenendo conto delle norme internazionali e della prospettiva di genere.
- Norme regionali per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte (PSSM) elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS.
- Norme regionali per la distruzione di SALW e munizioni elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS.
- Raccomandazioni regionali per prevenire la violenza di genere connessa all'uso improprio delle armi da fuoco elaborate e diffuse a tutti gli Stati membri dell'OAS.
- Banca dati elettronica contenente norme e orientamenti in materia di SALW sviluppata e messa a disposizione dei paesi.


Obiettivo n. 2: Migliorare la capacità operativa delle autorità nazionali di marchiare, rintracciare, conservare e distruggere le armi da fuoco

Attività

- Mettere a punto e fornire una formazione specializzata per il personale nazionale incaricato della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, della marchiatura e della registrazione, nonché della distruzione delle SALW e delle munizioni. Tale formazione comprenderà seminari regionali che permetteranno al personale incaricato di condividere le buone prassi e migliorare la collaborazione, nonché corsi nazionali mirati alle esigenze specifiche di ciascun paese.
- Organizzare una formazione avanzata, in partenariato con il ministero della Difesa spagnolo, concernente l'eliminazione degli ordigni esplosivi per i tecnici dei paesi.
- Fornire assistenza tecnica e risorse per l'attuazione dei piani nazionali di distruzione delle armi e delle munizioni obsolete, sequestrate o in eccedenza.
- Fornire assistenza tecnica e sostegno per la marchiatura e la registrazione delle armi da fuoco, compresa la fornitura dell'attrezzatura necessaria.
- Elaborare piani di sostenibilità con i paesi che ricevono sostegno a titolo del progetto.

Risultati

- Processi di distruzione di armi da fuoco e munizioni attuati in almeno 10 paesi, con la distruzione di almeno 150 tonnellate di munizioni e di 35 000 SALW sequestrate, obsolete, non sicure e/o in eccesso.



- Almeno 200 membri del personale nazionale formati in materia di distruzione di SALW e munizioni.
- Assistenza tecnica in materia di marchiatura e registrazione delle armi da fuoco fornita ad almeno 12 paesi.
- Almeno 150 membri del personale nazionale formati in materia di marchiatura e registrazione.
- Sistemi nazionali di registrazione delle armi da fuoco aggiornati in almeno tre paesi.
- Sicurezza delle scorte istituzionali rafforzata in almeno 10 paesi.
- Due seminari regionali sulle buone prassi in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte organizzati, con la certificazione di almeno 80 funzionari provenienti da almeno 15 paesi.
- Almeno 45 membri del personale di 10 paesi certificati come tecnici di livello 3 nell'eliminazione di ordigni esplosivi (EOD).
- Strumenti e orientamenti per l'elaborazione di piani d'azione nazionali sviluppati e messi a disposizione dei paesi che ricevono assistenza nell'ambito del progetto.
- Piani d'azione nazionali elaborati e convalidati dalle autorità nazionali per almeno il 20 % dei paesi che ricevono assistenza.

Obiettivo n. 3: Ottimizzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso l'uso di strumenti informatici

Attività

- Programmare il sistema elettronico del meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti leciti di armi da fuoco e di munizioni (MCTA), un meccanismo regionale per la notifica e lo scambio di informazioni sui trasferimenti leciti di armi da fuoco, il cui quadro e i cui requisiti tecnici sono stati definiti durante la fase I. Questo meccanismo riflette l'esperienza positiva fatta dall'Unione europea e consentirà ai paesi di individuare e comunicare rapidamente le vulnerabilità e i rischi di sviamento che pesano sul commercio legale internazionale di armi da fuoco. Considerando che quasi il 50 % dei paesi della regione non dispone di un sistema elettronico nazionale di rilascio delle licenze, sarà esaminata la possibilità di programmare il sistema in modo da consentire ai paesi interessati di utilizzarlo come sistema nazionale.
- Introdurre il sistema elettronico dell'MCTA in fase pilota, unitamente alla formazione delle autorità nazionali e l'integrazione delle correzioni necessarie.
- Potenziare la comunità virtuale per lo scambio di informazioni, costituita durante la fase I, per farne una piattaforma di conoscenze sulle armi da fuoco a livello di emisfero, con funzionalità quali i) trasmissione e tracciamento automatici dei dati concernenti il sistema di controllo delle armi da fuoco e lo stato di attuazione della CIFTA; ii) repertorio delle autorità nazionali; iii) prospetto per visualizzare lo stato e la completezza del sistema di controllo delle armi da fuoco.
- Aggiornare il software di controllo dell'inventario delle SALW e delle munizioni ed estenderlo ai paesi della regione che potrebbero beneficiare di questa soluzione informatica sviluppata durante la fase I.


Risultati

- Sistema elettronico per il meccanismo regionale di comunicazione sui trasferimenti legali di armi da fuoco e munizioni (MCTA) programmato e attuato, in fase pilota, in cinque paesi.
- Software di controllo dell'inventario delle SALW e delle munizioni migliorato, sulla base dei riscontri degli utenti, e attuato in almeno quattro altri paesi.
- Piattaforma di conoscenze sulle armi da fuoco a livello di emisfero sviluppata, con registrazione di punti di contatto per almeno 15 paesi.
- Riunioni dei punti di contatto nazionali organizzate su base semestrale per incoraggiare il dialogo e la cooperazione.

Obiettivo n. 4: Rafforzare la resilienza delle comunità alla violenza da arma da fuoco e ridurre l'accesso alle armi da fuoco illegali e/o indesiderate

Attività

- Estendere la metodologia del programma OASIS ad almeno un'altra comunità fortemente colpita dalla violenza da arma da fuoco. OASIS cerca di promuovere comportamenti socialmente responsabili nelle comunità gravemente colpite dalla violenza da arma da fuoco. Prevede una valutazione iniziale della comunità nonché dei meccanismi disponibili per prevenire la violenza e assistere le vittime. Il programma offre ai giovani a rischio attività extracurricolari quotidiane, nonché formazioni in materia di prevenzione della violenza e assistenza alle vittime destinate a diversi portatori di interessi locali all'interno delle comunità.



- Creare un centro di riferimento comunitario per l'assistenza alle vittime, alle famiglie e ai testimoni di violenze e reati commessi con armi da fuoco, al fine di interrompere i cicli di violenza.
- Sviluppare un programma regionale di formazione educativa per prevenire e contrastare la violenza di genere.
- Sviluppare e attuare almeno due campagne comunitarie di raccolta di armi, comprese strategie educative per sensibilizzare la popolazione e incoraggiare la consegna volontaria di armi. Le campagne metteranno in evidenza il collegamento tra la violenza di genere e l'uso improprio delle armi da fuoco, dal momento che la maggior parte delle vittime di violenza di genere sono state intimidite o uccise per loro mezzo ⁽⁷⁾.
- Fornire sostegno alle autorità nazionali e locali ai fini della raccolta, dello stoccaggio, del trasporto e della distruzione delle SALW e delle munizioni raccolte, in coordinamento con le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo n. 2 del progetto al fine di ottimizzare le risorse.

Risultati

- Capacità migliorate di almeno due comunità gravemente interessate dal fenomeno a sostenere i giovani a rischio, assistere le vittime e i sopravvissuti e prevenire la violenza da arma da fuoco.
- Competenze necessarie per la vita migliorate, attraverso formazioni e attività extracurricolari quotidiane, per almeno 160 studenti appartenenti a due comunità gravemente interessate dal fenomeno.
- Almeno 150 responsabili politici, funzionari governativi, prestatori di servizi, responsabili comunitari, insegnanti, genitori e rappresentanti della società civile formati in materia di prevenzione e interruzione della violenza di genere e assistenza alle vittime.
- Un centro di riferimento per i sopravvissuti alla violenza, le famiglie e i testimoni istituito ed operativo.
- Almeno due campagne comunitarie di raccolta di armi organizzate ed attuate.

Obiettivo n. 5: Elaborare una tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco per dotare i paesi di uno strumento pratico di gestione, tramite un approccio regionale, coordinato e basato su dati concreti


Attività

- Mettere a punto una metodologia per elaborare la tabella di marcia centroamericana, in consultazione con gli esperti del settore e con la convalida dei paesi.
- Predisporre una valutazione dei bisogni, in consultazione con i governi dell'America centrale.
- Elaborare un progetto di tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, che tenga conto della valutazione dei bisogni, dei quadri giuridici internazionali e delle buone prassi.
- Convalidare il progetto di tabella di marcia mediante una serie di consultazioni con i paesi e con i portatori di interessi.
- Realizzare attività di comunicazione esterna e di sensibilizzazione per mobilitare i partner a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco.

Risultati

- Metodologia per elaborare una tabella di marcia messa a punto e convalidata insieme ai portatori di interessi.
- Valutazione dei bisogni predisposta per determinare le principali minacce, lacune, vulnerabilità e priorità dei paesi dell'America centrale.
- Due seminari organizzati per raccogliere contributi e riscontri relativi al progetto di tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, con la partecipazione delle autorità nazionali e delle organizzazioni che operano nel settore.
- Tabella di marcia centroamericana elaborata e presentata ai paesi della regione.
- Campagna di comunicazione messa in atto per diffondere la tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco, ottenerne l'approvazione politica e raccogliere il sostegno dei partner per la sua attuazione.

(7) <https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf>



5. Durata

La durata totale stimata della fase II regionale nel suo complesso sarà di 36 mesi.

6. Ente incaricato dell'attuazione tecnica

L'attuazione tecnica del programma è affidata al dipartimento della pubblica sicurezza del segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (DPS/OAS). Il DPS/OAS ha una posizione privilegiata per quanto riguarda il sostegno ai paesi delle Americhe, tenendo conto del suo duplice ruolo di co-segretariato tecnico della CIFTA e di organo tecnico e operativo dell'OAS in materia. In tale ruolo l'OAS-DPS ha attuato progetti e programmi per sostenere gli Stati membri dell'OAS nella realizzazione dell'obbligo di garantire la messa in sicurezza delle scorte nazionali di armi da fuoco, attuare misure legislative per prevedere nel diritto nazionale i reati di fabbricazione illecita e traffico di armi da fuoco, imporre la marchiatura delle armi da fuoco e scambiare informazioni con altri firmatari della CIFTA per quanto riguarda il rintracciamento e i modelli del traffico illecito. Nessun'altra organizzazione regionale o subregionale che comprende tutto il continente americano dispone dell'influenza politica, della competenza tecnica e della copertura geografica per essere in grado di sostenere e assistere tutti gli Stati americani.

Durante la fase II, il DPS/OAS continuerà a coordinarsi e a collaborare con altre istituzioni e organizzazioni durante l'esecuzione del progetto. Il DPS/OAS ha coinvolto alcune di esse nella fase I e prevede di proseguire la collaborazione su questioni specifiche al fine di promuovere l'iniziativa nella regione, compresi il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC), l'Agenzia esecutiva per la criminalità e la sicurezza della Comunità dei Caraibi (CARICOM IMPACS), il Consiglio Interamericano di Difesa, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni del Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (AMAT-GICHD), la Golden West Humanitarian Foundation, l'INTERPOL, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Centro di formazione per lo sminamento umanitario del Dipartimento per la difesa degli Stati Uniti. Il DPS si concentra sull'instaurazione di un rapporto stretto con tutte queste altre entità che operano sul campo al fine di massimizzare i benefici dell'azione avvalendosi delle competenze complementari delle organizzazioni. In particolare, durante la fase II, il DPS/OAS mirerà a rafforzare la collaborazione con le organizzazioni subregionali, quali la CARICOM-IMPACS e il SICA (Sistema di integrazione centroamericano), per sostenere l'attuazione della tabella di marcia sulle armi da fuoco nei Caraibi e coordinare l'elaborazione della tabella di marcia centroamericana sulle armi da fuoco.


7. Pertinenza

A. «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»: strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, adottata dal Consiglio il 19 novembre 2018

Gli obiettivi, le attività e i risultati attesi del progetto sono in linea con gli obiettivi e con l'approccio della strategia dell'Unione europea «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini». A tale riguardo, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di finanziare la fase I di questa iniziativa per promuovere il multilateralismo e le sinergie tra l'Unione europea e l'OAS al fine di ridurre la violenza armata e le attività criminali e ha tenuto conto delle priorità stabilite nella strategia. La fase II, come proseguimento di tali sforzi, mantiene questo paradigma e questo approccio e integra il lavoro globale dell'Unione europea in questo settore concentrandosi su una regione gravemente colpita dalla proliferazione, dall'accumulazione eccessiva e dal traffico di SALW.

Nello specifico, la fase II rispecchia le seguenti priorità della strategia:

- 2.1. Rafforzamento del quadro normativo: le attività dell'obiettivo n. 1 dell'azione mirano a garantire che i paesi armonizzino la loro legislazione con le norme internazionali e dispongano di strumenti che consentano una migliore attuazione delle convenzioni.
- 2.2.2. Controlli sull'esportazione delle armi da fuoco e delle relative munizioni: l'elaborazione dello strumento elettronico dell'MCTA di cui all'obiettivo n. 3 pone in rilievo l'importanza di controllare il commercio legale per evitare diversioni verso il mercato illecito.
- 2.2.3. Gestione sicura delle scorte di SALW e di munizioni: l'obiettivo n. 2 prevede una serie di attività incentrate sulla sicurezza fisica e sulla gestione delle scorte, tra cui la formazione dei funzionari, e l'assistenza tecnica e materiale per il miglioramento delle prassi e delle strutture, conformemente alle norme internazionali in materia di Mosaic e IATG.
- 2.2.4. Smaltimento responsabile delle SALW e delle relative munizioni: l'obiettivo n. 2 comprende la formazione, l'assistenza materiale, la supervisione e la certificazione dei processi di distruzione di armi da fuoco e munizioni nei paesi che lo richiedono.



2.2.5. Questioni trasversali: l'obiettivo n. 3 comprende una serie di soluzioni e strumenti informatici per promuovere la cooperazione e la condivisione di informazioni tra i paesi della regione.

Per massimizzare l'impatto di tali attività, il DPS/OAS sosterrà attività complementari, tra cui la riduzione della domanda di armi da fuoco mediante l'attuazione di azioni preventive e programmi di raccolta, e l'elaborazione di una tabella di marcia centroamericana, quale strumento concreto per coordinare e migliorare gli sforzi nella regione.

B. Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti ⁽⁶⁾

La decisione del Consiglio promuove tre obiettivi principali: 1) l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti a livello sia globale che regionale, 2) il sostegno all'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento e 3) il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di orientamenti tecnici delle Nazioni Unite per la gestione delle scorte di munizioni.

Ciascuno di questi obiettivi è coerente con gli obiettivi generali delle disposizioni specifiche della Convenzione interamericana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA) e i relativi piani d'azione. La CIFTA stabilisce diverse raccomandazioni obbligatorie rivolte agli Stati parti, tra cui la determinazione della giurisdizione sui reati; la marchiatura obbligatoria delle armi da fuoco; la tenuta dei registri per il rintracciamento; il miglioramento dei controlli sui trasferimenti e la cooperazione transnazionale. Il piano d'azione CIFTA 2018-2022 rafforza gli obiettivi degli Stati parti della CIFTA in questi settori, conformemente al programma di azione delle Nazioni Unite e al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il DPS/OAS continua ad attuare programmi operativi per sostenere i paesi nello sviluppo delle loro capacità affinché ottemperino agli obblighi previsti dalla CIFTA. La fase II è stata concepita per proseguire tale assistenza tenendo conto delle priorità stabilite dagli Stati parti della CIFTA nel piano d'azione 2018-2022, in particolare: 1. la marchiatura e il rintracciamento delle armi da fuoco; 2. le importazioni e le esportazioni; 3. le misure legislative; e 4. la gestione e la distruzione delle scorte.

8. Presentazione di relazioni

Il DPS/OAS preparerà relazioni periodiche, in linea con l'accordo di delega negoziato.

9. Costo totale

Il finanziamento totale richiesto all'UE per l'attuazione della fase II è stimato a — circa 4,2 milioni di EUR. Il segretariato generale dell'OAS fornirà contributi in natura per l'esecuzione del programma e cercherà ulteriore sostegno in natura (come quello fornito dal governo spagnolo nella fase I).

⁽⁶⁾ GUL 188 del 19.7.2011, pag. 37.



DECISIONE (PESC) 2022/848 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 2022****che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1464 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2020/1464 prevede un periodo di 24 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 9 febbraio 2022 il *Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* (BAFA), in qualità di Agenzia esecutiva, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a portare a 36 mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2020/1464, prorogandolo fino al 30 novembre 2023, a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19.
- (4) Il BAFA chiede inoltre di aggiungere una sessione supplementare della conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni e un ulteriore incontro di valutazione intermedia.
- (5) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/1464, comprese le due attività supplementari aggiunte tramite la presente decisione del Consiglio, può essere realizzato senza implicazioni in termini di risorse finanziarie fino al 30 novembre 2023.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/1464 e le sottosezioni 5.2.5, 5.2.6 e la sezione 10 dell'allegato di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1464 è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2023.»;

- 2) l'allegato è così modificato:

- a) il testo della sottosezione 5.2.5 è sostituito dal seguente:

«5.2.5. Conferenze per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni

Il progetto assumerà la forma di due conferenze, ciascuna della durata massima di due giorni, da tenersi a Bruxelles. Ciascuna conferenza offrirà un forum per discussioni di livello avanzato tra esperti dell'Unione e rappresentanti di alto livello (nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell'esecuzione) dei paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).



Ciascuna conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l'opportunità di:

- a) ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi al commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l'impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza come le minacce ibride); e
 - b) discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni.»
- b) il testo della sottosezione 5.2.6 è sostituito dal seguente:

«5.2.6. Incontri di valutazione

Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività nell'ambito della presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles tre incontri di valutazione (due intermedi e uno finale), preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.

I due incontri di valutazione intermedi consisteranno di laboratori con la partecipazione degli Stati membri. I laboratori potranno durare fino a una giornata.

La valutazione finale consisterà di un incontro a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri. A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.»

- c) il testo della sezione 10 è sostituito dal seguente:

«10. Durata

Il progetto terminerà il 30 novembre 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione


Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. COLONNA

22CE1361



DECISIONE (PESC) 2022/849 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/855 ⁽²⁾, che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1° giugno 2022.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 1° giugno 2023.
- (4) È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 18 persone fisiche e 13 entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (6) La voce relativa a una persona dovrebbe essere soppressa dall'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria»;

- 2) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:


«Articolo 34

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2023. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 3) l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 90).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA



ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresses:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra;

2) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Aylham) (علي المملوك، أبو أيله، علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 983; Sesso: maschile	Vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atef Najeeb) (عاطف نجيب)	Luogo di nascita: Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قور)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher al-Assad. È collegato ad attività di contrabbando. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali. Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.	27.1.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiba e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di "Wafa lil-Watan" (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani. Socio di Rami Makhlof attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlof e Issam Anboub, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia, in carica almeno fino all'aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Ex capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un'agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.	27.2.2012




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
139.	Maggiore Generale Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Lutka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd è registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della società britannica Saverio Ltd.; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Himisho; Hamchu; Hameho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو عماد)	Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Occupava una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio —, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato a un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è stato coinvolto nel massacro chimico di "Khan Sheikhou" del 4 aprile 2017. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousi; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جائز ريان الموسى)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Hama, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Ex governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; è associato al presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana; Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana "Wihda FC" attraverso una delle sue società, la "Hijaz Company". Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019.	21.1.2019



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد نازر جمال الدين)	Data di nascita: 2.1.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Passaporto n. N 011612445, numero di rilascio 002-17-1022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della Ayan Company for Projects and Equipment; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la "Trillium Private JSC", una società da 15 milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias مازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Data di nascita: settembre 1962; Cittadinanza: siriana; Carica: imprenditore; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la "al-Dana Group Investments LLC", una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20 maggio 1973; Luogo di nascita: Homs, Siria/Latakia, Siria; Cittadinanza: siriana e turca;	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.	21.1.2019



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024); Numero nazionale siriano: 06010274705; Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Sesso: maschile	Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero ("Samer Foz Factory") a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019
288.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data di nascita: 1982; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Cittadinanza: siriana; Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group); Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la "Bere Aleppo Private JSC". Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qatarji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم قطان, انوار القطان)	Data di nascita: 4.3.1976; Cittadinanza: siriana; Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale); Parenti/soci d'affari/entità o partner/ collegamenti:	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime.	17.2.2020




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
294.	Khodr Ali TAHER (خضر علي طاهر)	<p>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Murrui Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane;</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Data di nascita: 1976;</p> <p>Cittadinanza: siriana;</p> <p>Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel;</p> <p>Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti:</p> <p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni.</p>	17.2.2020;
			<p>Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche.</p> <p>Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.</p>	




3) nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
« 1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Detenuta da Rami Makhlof. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damasco, Siria; Tel. +963 11 2110059 / 963 112110043; Fax +963 933333149	Detenuta da Rami Makhlof. Fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900; Tel. +963 11 61 26 270; Fax +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Sito web: http://syriatel.sy/	Fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa almeno il 50 % dei suoi utili al governo.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria; Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com e shaamco@mail.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Street, Damasco, Siria e P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria e P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria; Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano; Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libano Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libano Tel: +961 1741666; Fax +961 1738214; Sito web: www.slcb.com.lb	Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254 Tel. +961 011 - 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Sito web: https://www.cb.gov.sy/	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	27.2.2012




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Tel. 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-mail: info@hamsho-group.com Tel. 00963 (11) 3227530	Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un'entità designata, Hamsho International. Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabihia favorevoli al regime.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatarji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قطر جي)	Tipo di entità: società privata; Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime; Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio); Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company/JSC	Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l'ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.	17.2.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico; Settore di attività: sviluppo immobiliare; Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: governatorato di Damasco; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlof (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).	La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10. Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.	17.2.2020

22CE1362



REGOLAMENTO INTERNO E CODICE DI CONDOTTA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**(MAGGIO 2022)**

PREAMBOLO

1. Il Comitato economico e sociale europeo (il «Comitato»), istituito dai trattati di Roma nel 1957, è un organo consultivo dell'Unione europea.
2. Sulla base dell'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare in ambito socioeconomico, civico, professionale e culturale.

I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Il Comitato si articola in tre gruppi: il gruppo Datori di lavoro, il gruppo Lavoratori e il gruppo che rappresenta le altre componenti della società civile.

3. Nell'ambito dell'assetto istituzionale europeo il Comitato svolge una funzione specifica: è la sede di rappresentanza e di dibattito per antonomasia della società civile organizzata, rappresentata dai membri, e costituisce un'interfaccia privilegiata tra quest'ultima e le istituzioni dell'Unione europea.

La funzione consultiva del Comitato permette alla società civile europea di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea.

4. Il dialogo condotto dai membri coinvolge tutti gli attori della società civile, ovvero i datori di lavoro (I gruppo), i lavoratori (II gruppo) e le altre componenti della società civile (III gruppo).
5. Le competenze specifiche e la ricerca di convergenze che derivano dal dialogo consentono di accrescere la qualità e la credibilità del processo decisionale dell'Unione europea nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia.

6. In quanto sede di dibattito e, al tempo stesso, di elaborazione di pareri, il Comitato contribuisce a rispondere all'esigenza di una migliore espressione democratica nel quadro della costruzione dell'Unione europea, anche nei rapporti di quest'ultima con le categorie economiche e sociali dei paesi terzi.

Il Comitato partecipa così allo sviluppo di un'autentica coscienza europea.

7. Dopo la scadenza del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la Commissione europea ha incaricato il Comitato economico e sociale europeo di raccogliere l'eredità e rilevare le risorse del comitato consultivo di tale Comunità. Di conseguenza, è stata istituita la commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), che è ancora oggi parte integrante del Comitato.



8. Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi alla sua missione, il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno conformemente all'articolo 303, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PRIMA PARTE

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

TITOLO I

I MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 1 — Membri del Comitato

1. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare in ambito socioeconomico, civico, professionale e culturale.
2. I membri del Comitato economico e sociale europeo sono nominati per cinque anni e tale mandato è rinnovabile.
3. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
4. I membri del Comitato hanno diritto alle indennità, e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, necessari per l'esercizio delle loro funzioni, conformemente alle decisioni in materia del Consiglio dell'UE e dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.

5. Il Comitato compie ogni sforzo per garantire il rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione, come definiti dal diritto dell'Unione europea, e per assicurare che tali principi siano applicati in tutti i suoi organi.

L'Ufficio di presidenza considera l'evoluzione del rapporto numerico tra uomini e donne nei diversi organi del Comitato e, se del caso, formula specifiche raccomandazioni al riguardo.


Con cadenza regolare viene presentata all'Ufficio di presidenza una relazione, elaborata con l'assistenza dell'amministrazione, per valutare tali sviluppi in materia di parità di genere. Sulla base di tale relazione, l'Ufficio di presidenza adotta misure concrete per migliorare l'equilibrio di genere.

Articolo 2 — Statuto dei membri

1. Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «membro del Comitato economico e sociale europeo».
2. Nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, i membri del Comitato godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso di cui all'articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.
3. Lo Statuto dei membri del Comitato economico e sociale europeo (lo «Statuto dei membri») definisce i diritti e gli obblighi dei membri del Comitato, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e i loro rapporti con il Comitato e i suoi servizi.

Articolo 3 — Codice di condotta

1. I membri sono tenuti a mantenere gli standard sanciti dal Codice di condotta dei membri del Comitato economico e sociale europeo (il «Codice di condotta»).



2. Il Codice di condotta, che ha lo stesso valore giuridico del presente Regolamento interno, al quale è allegato, stabilisce i principi e le regole di comportamento applicabili ai membri del Comitato, ai delegati della CCMI, ai supplenti e ai consiglieri.
3. Il Codice di condotta istituisce un comitato etico.
Stabilisce inoltre la procedura e le misure da applicare in caso di violazione delle norme e dei principi.
4. Il mancato rispetto delle norme e dei principi stabiliti dal Codice di condotta può comportare l'applicazione delle misure ivi previste.

Articolo 4 — Conclusione del mandato di membro

1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quinquennale stabilito dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.
2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude in modo straordinario, ossia prima della suddetta scadenza, per morte, dimissioni, decadenza, impossibilità o incompatibilità sopravvenuta oppure espulsione.
3. Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.
Nei casi di dimissioni diversi di quelli di cui al paragrafo 8, il membro dimissionario:
 - resta in carica, salvo sua comunicazione in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del membro suo successore; e
 - può revocare le dimissioni fino alla data della loro trasmissione al Consiglio, conformemente al paragrafo 9.
4. La decadenza dalla carica interviene alle condizioni previste all'articolo 93, paragrafo 2, del presente Regolamento interno.
5. L'impossibilità sopravvenuta si verifica quando un membro del Comitato non è in grado, per motivi medici o di altra natura, di esercitare il suo mandato per un periodo superiore a dodici mesi.
6. L'incompatibilità sopravvenuta si verifica quando un membro del Comitato è nominato o eletto membro di un governo o parlamento, viceministro o sottosegretario con responsabilità politiche oppure membro di un'istituzione o di un altro organo dell'Unione europea, o diventa funzionario o altro agente in servizio presso l'Unione.
7. L'espulsione interviene alle condizioni di cui agli articoli 14, paragrafo 3, e 16, del Codice di condotta.
8. Nei casi di decadenza o di impossibilità o incompatibilità sopravvenuta, il membro è tenuto a presentare le dimissioni.
La mancata presentazione delle dimissioni in uno di questi casi può comportare l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 3, e 16, del Codice di condotta.
9. In tutti i casi di conclusione straordinaria del mandato di un membro, il presidente del Comitato informa il Consiglio affinché constati la vacanza e avvii la procedura di sostituzione.
Il nuovo membro viene nominato per la durata residua del mandato.



TITOLO II

ORGANI DEL COMITATO

Capo I

Disposizioni generali*Articolo 5 — Organi esecutivi, formazioni e struttura*

1. Il presidente e l'Ufficio di presidenza sono gli organi esecutivi del Comitato.
2. Il Comitato lavora in formazione plenaria — sessioni plenarie dell'Assemblea — o in formazione ridotta — riunioni delle sezioni e degli altri organi del Comitato.
Il segretariato tiene aggiornato e pubblica sull'intranet l'elenco degli organi del Comitato.
3. Il Comitato si articola in tre gruppi, la cui costituzione e il cui ruolo sono definiti all'articolo 6.


Capo II

Gruppi*Articolo 6 — Costituzione e funzione dei gruppi*

1. Nella seduta d'insediamento del Comitato si costituiscono tre gruppi di membri, che rappresentano rispettivamente i datori di lavoro, i lavoratori e altre componenti della società civile organizzata.
2. I gruppi operano in maniera democratica, trasparente e autonoma, conformemente alle loro prassi interne e ai loro principi nonché al presente Regolamento interno.
3. I membri aderiscono liberamente a uno dei gruppi, con riserva di approvazione da parte dei suoi componenti.
Nessun membro può appartenere a più di un gruppo contemporaneamente.
4. I gruppi partecipano alla preparazione, all'organizzazione e al coordinamento dei lavori del Comitato e dei suoi organi.
Si adoperano per raggiungere un consenso con gli altri gruppi.
Formulano proposte per l'elezione e la nomina alle cariche e per la composizione degli organi del Comitato, conformemente al presente Regolamento interno.
5. Ciascun gruppo dispone di una segreteria.

Articolo 7 — Presidenti dei gruppi

1. Ciascun gruppo elegge al proprio interno il suo presidente e, se del caso, i suoi vicepresidenti.
2. I presidenti dei gruppi sono automaticamente membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato.
3. I presidenti dei gruppi svolgono una funzione di consulenza, nella formulazione delle politiche del Comitato, nei confronti della presidenza e dell'Ufficio di presidenza.
4. I presidenti dei gruppi si riuniscono regolarmente con la presidenza del Comitato in presidenza allargata per contribuire alla preparazione dei lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3.



Articolo 8 — Membri non iscritti


1. L'adesione ai gruppi è volontaria, pertanto i membri possono non aderire ad alcun gruppo.
2. I membri non iscritti non godono di alcun vantaggio significativo né subiscono alcuno svantaggio significativo rispetto ai membri iscritti.
3. Per quanto riguarda la partecipazione ai lavori del Comitato, i membri non iscritti hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri che hanno aderito a un gruppo.
I membri non iscritti dispongono dell'assistenza materiale e tecnica necessaria all'esercizio del loro mandato.
Tale assistenza è fornita dal segretariato generale.
4. Le modalità di partecipazione dei membri non iscritti ad alcun gruppo ai lavori del Comitato sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.
Le modalità relative all'assistenza materiale da parte del segretariato sono stabilite dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.
5. La partecipazione dei membri non iscritti a gruppi di studio, nonché la loro nomina a relatori, è oggetto di una decisione del presidente del Comitato, previa consultazione dei gruppi.
6. Nei dibattiti in sessione plenaria, ai fini dell'attribuzione del tempo di parola si tiene conto dell'esistenza di membri non iscritti.
7. In ogni caso, è garantito il diritto dei membri non iscritti di accedere a tutte le informazioni fornite agli altri membri.

Capo III**Assemblea***Articolo 9 — Composizione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dall'insieme dei membri del Comitato nominati dal Consiglio, che si riuniscono in sessione plenaria.
2. I delegati della CCMI, i supplenti e i consiglieri non sono membri del Comitato e non fanno parte dell'Assemblea.

Articolo 10 — Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita tutti i poteri conferiti al Comitato dai trattati e dagli altri atti normativi.
Può tuttavia attribuire i suoi poteri a un altro organo del Comitato nel Regolamento interno, nel Codice di condotta o nello Statuto dei membri, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento interno.
Può inoltre delegare espressamente i suoi poteri nei casi previsti dal presente Regolamento interno.
2. L'Assemblea ha una competenza residuale: le spetta qualsiasi potere non attribuito a un altro organo dal Regolamento interno, dal Codice di condotta o dallo Statuto dei membri.
3. L'Assemblea adotta i pareri e gli altri atti elaborati dal Comitato nell'esercizio della funzione consultiva conferitagli dai trattati.



4. L'Assemblea adotta il Regolamento interno, il Codice di condotta e lo Statuto dei membri.
5. L'Assemblea fissa il numero dei membri dell'Ufficio di presidenza, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento interno.
Determina inoltre, su proposta dei gruppi, il numero e le responsabilità delle sezioni, nonché il numero dei membri che fanno parte di ciascuna di esse e della CCMI.
6. L'Assemblea nomina il presidente e i vicepresidenti del Comitato, i presidenti delle sezioni e della CCMI, nonché gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione dei presidenti dei tre gruppi, eletti direttamente dai rispettivi gruppi.
Nomina inoltre, su proposta dei gruppi, i membri delle sezioni e i membri e i delegati della CCMI, nonché i membri degli uffici di presidenza di tali organi, i membri dei sottocomitati, degli osservatori, delle delegazioni e del comitato etico, i questori e i membri della commissione sulla revisione del Regolamento interno.
7. L'Assemblea ha il potere di riformare in appello determinate decisioni dell'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 12, paragrafo 8.
8. Le competenze di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo non sono né delegate né attribuite a un altro organo.

Capo IV

Ufficio di presidenza del Comitato


Articolo 11 — Composizione dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza comprende:

- a) il presidente del Comitato;
- b) i due vicepresidenti del Comitato;
- c) i presidenti dei tre gruppi, eletti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino;
- d) i presidenti delle sezioni e della CCMI, e
- e) un numero variabile di membri, non superiore a quello degli Stati membri.


Articolo 12 — Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza assume la responsabilità politica di dirigere il Comitato nel suo insieme.
La esercita vigilando in particolare sulla conformità delle attività del Comitato, dei suoi organi e del suo personale al ruolo istituzionale che gli è stato assegnato.
2. L'Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità del Comitato in tutti i campi.
Definisce la programmazione dei lavori del Comitato e ne valuta l'attuazione.
Adotta il programma di lavoro del Comitato previa consultazione della presidenza allargata.



3. L'Ufficio di presidenza esercita le competenze in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «Regolamento finanziario») e dal presente Regolamento interno.
4. In particolare, l'Ufficio di presidenza:
 - esercita le funzioni di ordinatore attribuite al Comitato conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario. Delega tali poteri al segretario generale, cui conferisce così le funzioni di ordinatore delegato, precisando la portata dei poteri delegati e se il segretario generale possa subdelegarli;
 - stabilisce le disposizioni applicative relative alle indennità e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri, nonché dei delegati della CCMI, dei supplenti e dei consiglieri, nel rispetto delle procedure di bilancio e finanziarie pertinenti;
 - stabilisce, conformemente alle procedure finanziarie e di bilancio applicabili, le norme in materia di:
 - assistenza da prestare ai membri, ai delegati della CCMI, ai supplenti e ai consiglieri con disabilità;
 - contributo alle spese per formazione, informatica, telecomunicazioni e attrezzature per ufficio sostenute dai membri e dai delegati della CCMI;
 - assunzione o rimborso delle spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri e dei delegati della CCMI;
 - autorizza attività conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.
5. L'Ufficio di presidenza risponde del buon utilizzo delle risorse umane, di bilancio e tecniche del Comitato.
L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organizzazione e le procedure di lavoro del Comitato e adotta la tabella dell'organico su proposta del segretario generale.
6. L'Ufficio di presidenza adotta, previa consultazione dei gruppi, le Modalità d'applicazione del Regolamento interno, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento interno.
7. L'Ufficio di presidenza può istituire dei gruppi *ad hoc* per esaminare qualsiasi questione di sua competenza. Può istituire anche gruppi permanenti, conformemente all'articolo 35 del presente Regolamento interno.
8. L'Ufficio di presidenza precisa l'interpretazione del Regolamento interno e delle relative Modalità d'applicazione, su richiesta di un membro del Comitato o del segretario generale. Tuttavia, per quanto concerne le prerogative dell'Ufficio di presidenza, la competenza a interpretare il Regolamento interno spetta all'Assemblea.
La decisione interpretativa dell'Ufficio di presidenza può essere impugnata dinanzi all'Assemblea secondo la procedura di appello stabilita nelle Modalità d'applicazione del Regolamento interno.
La decisione dell'Assemblea è definitiva.
9. Ogni sei mesi l'Ufficio di presidenza esamina, sulla scorta di un'apposita relazione, il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato.
10. L'Ufficio di presidenza prende tempestivamente in esame i suggerimenti e le raccomandazioni degli organismi di controllo o investigativi esterni.
11. L'Ufficio di presidenza stabilisce le sue regole di funzionamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Articolo 13 — Autorizzazione di attività

L'Ufficio di presidenza può autorizzare, con decisioni adottate caso per caso, attività direttamente o indirettamente collegate alla funzione consultiva del Comitato, e in particolare:


- l'istituzione, la composizione e la gestione, da parte del Comitato, di forum, piattaforme o altre strutture di consultazione tematica, nonché le modalità di partecipazione del Comitato alle strutture di consultazione istituite dalle istituzioni dell'Unione europea o alle strutture cui queste ultime prendono parte;
- la partecipazione dei membri ai lavori di organismi esterni al Comitato, che viene monitorata e valutata periodicamente. I membri prendono parte alle attività di organismi esterni sulla base di una rappresentanza equilibrata e secondo un principio di rotazione;
- la realizzazione, in proprio o affidata all'esterno, di studi e la loro pubblicazione;
- l'organizzazione di visite di lavoro e di eventi fuori sede.

Articolo 14 — Valutazione di politiche

1. Se del caso, l'Ufficio di presidenza autorizza la valutazione di politiche.
2. Per «valutazione di politiche» si intende una valutazione *ex post* in merito a politiche o atti giuridici dell'Unione europea già in corso di attuazione.
Tali valutazioni *ex post* sono mirate e di tipo qualitativo.
Esse tengono conto degli impatti economici, sociali e ambientali.
3. La valutazione di politiche può essere effettuata sotto forma di parere oppure di relazione di valutazione ai sensi del presente Regolamento interno:
 - se è esplicitamente richiesta da istituzioni dell'Unione europea o decisa dal Comitato di sua iniziativa ed è intesa ad esprimere i punti di vista, i giudizi e le richieste della società civile organizzata in merito all'impatto delle politiche dell'Unione, è adottata sotto forma di parere;
 - se è esplicitamente richiesta da istituzioni dell'Unione europea ed è intesa a presentare informazioni fattuali unitamente a conclusioni e raccomandazioni, è adottata sotto forma di relazione di valutazione.

Articolo 15 — Funzionamento dell'Ufficio di presidenza del Comitato

1. L'Ufficio di presidenza è presieduto dal presidente del Comitato o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei vicepresidenti.
Si riunisce in sessione ordinaria prima delle sessioni dell'Assemblea e, se necessario, in sessione straordinaria.
2. Il presidente convoca l'Ufficio di presidenza, d'ufficio oppure su richiesta di dieci dei suoi membri.
3. Per ciascuna riunione dell'Ufficio di presidenza si procede alla stesura di un verbale.
Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di presidenza nella riunione successiva.
4. I lavori dell'Ufficio di presidenza possono svolgersi anche con procedura scritta.
La procedura scritta è definita dall'Ufficio di presidenza nelle sue regole di funzionamento.
5. In occasione del rinnovo quinquennale, l'Ufficio di presidenza uscente svolge i compiti di ordinaria amministrazione fino alla prima riunione del nuovo Comitato.



6. Per «ordinaria amministrazione» si intende il compimento degli atti indispensabili per garantire la continuità dei servizi e il normale funzionamento del Comitato nel periodo compreso tra la fine del mandato dei membri del Comitato uscente e l'insediamento del nuovo Comitato («periodo di interregno»), quali, in particolare:
- gli atti di gestione quotidiana che devono essere compiuti e che non comportano nuove decisioni che vincolino il Comitato in maniera duratura;
 - gli atti relativi a procedure in corso le quali si trovano in uno stato avanzato, riguardo alle quali sono già state adottate le decisioni e che occorre portare a termine;
 - gli affari urgenti, il cui compimento tardivo nuocerebbe al Comitato. In questi casi, l'Ufficio di presidenza potrebbe delegare, unicamente a un membro il cui mandato è stato rinnovato, il potere di proseguire talune attività specifiche nel «periodo di interregno».

Articolo 16 — Mandati nel quadro della cooperazione esterna o interistituzionale

1. L'Ufficio di presidenza può dare mandato al presidente del Comitato di negoziare e concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea o con organi od organizzazioni esterni.
2. L'Ufficio di presidenza può inoltre conferire al segretario generale o a un direttore del Comitato mandato a negoziare e concludere accordi di natura puramente amministrativa con le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea o con organi od organizzazioni esterni. Può inoltre delegare loro i suddetti poteri.
3. Nei mandati e nelle deleghe così conferiti sono stabiliti l'ambito, la portata e i limiti degli stessi, nonché la procedura da seguire per la negoziazione e la conclusione dei suddetti accordi a nome del Comitato.

Articolo 17 — Commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF)

1. È istituita una commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF), composta da dodici membri: un presidente, che è uno dei due vicepresidenti del Comitato, e undici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
2. La commissione Affari finanziari e di bilancio ha le seguenti competenze:
 - a) riceve dal segretario generale il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio di bilancio successivo; esamina tale documento, ne discute con il segretario generale e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, unitamente alle proprie osservazioni e alle proprie proposte di modifica;
 - b) è incaricata di preparare i progetti di decisione dell'Ufficio di presidenza in materia finanziaria e di bilancio o in materia di organizzazione che abbiano un'incidenza finanziaria o implicazioni di bilancio;
 - c) svolge una funzione consultiva nei confronti dell'Ufficio di presidenza in merito:
 - a ogni questione di rilievo che possa compromettere la buona gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, in particolare per quanto concerne le previsioni di utilizzazione degli stanziamenti stessi;
 - all'esecuzione del bilancio in corso, agli storni di stanziamenti, alle implicazioni di bilancio relative alle tabelle dell'organico, agli stanziamenti amministrativi e alle operazioni relative a progetti immobiliari. In particolare fornisce una valutazione dello stato di avanzamento e formula proposte di azioni future;
 - al processo di scarico, in stretta cooperazione con il segretario generale e il relatore del Parlamento europeo.
3. L'Ufficio di presidenza può delegare ulteriori competenze alla commissione Affari finanziari e di bilancio.



4. La commissione Affari finanziari e di bilancio sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza un progetto delle proprie regole interne di funzionamento.
5. La commissione Affari finanziari e di bilancio presenta una relazione sul proprio operato alle riunioni ordinarie dell'Ufficio di presidenza.
6. Il presidente della commissione Affari finanziari e di bilancio rappresenta il Comitato nei confronti delle autorità di bilancio dell'Unione europea e riferisce in merito all'Ufficio di presidenza.

Articolo 18 — Commissione Comunicazione (COCOM)


1. È istituita una commissione Comunicazione (COCOM), composta da dodici membri: un presidente, che è uno dei due vicepresidenti del Comitato, e undici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
2. La commissione Comunicazione ha le seguenti competenze:
 - a) è incaricata di dare gli impulsi necessari alla strategia di comunicazione del Comitato e di seguirne l'attuazione;
 - b) svolge una funzione consultiva nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del presidente del Comitato in materia di comunicazione;
 - c) coordina le attività delle strutture competenti in materia di comunicazione, in materia di rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione e in materia di cultura, assicurandosi della coerenza di queste attività con la strategia e i programmi del Comitato.
3. La commissione Comunicazione sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza un progetto delle proprie regole interne di funzionamento.
4. La commissione Comunicazione presenta una relazione sulle proprie attività alle riunioni ordinarie dell'Ufficio di presidenza.

Capo V

La presidenza

Articolo 19 — Il presidente del Comitato

1. Il presidente rappresenta il Comitato.
Può delegare tale potere di rappresentanza a uno dei vicepresidenti o, in caso di necessità, a un altro membro.
2. Il presidente dirige le attività del Comitato e dei suoi organi, conformemente ai trattati, agli atti giuridici in vigore e al presente Regolamento interno.
3. Il presidente del Comitato convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, nonché le riunioni dell'Ufficio di presidenza e della presidenza allargata.
Dispone di tutti i poteri necessari per dirigere lo svolgimento delle deliberazioni di tali organi e garantirne il buon funzionamento.
4. Il presidente coinvolge sistematicamente i vicepresidenti nella sua azione; può affidare loro compiti determinati o responsabilità specifiche che rientrano nelle sue competenze.
I vicepresidenti rendono conto al presidente della delega ricevuta.
5. Il presidente riferisce all'Assemblea sulle iniziative prese e sugli atti compiuti a nome del Comitato nei periodi intercorrenti tra le sessioni plenarie.
A tali comunicazioni può far seguito un dibattito.



6. Il presidente può affidare compiti determinati e limitati nel tempo al segretario generale, che gli riferisce in merito.
7. Il Comitato, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, è rappresentato dal suo presidente.
Il presidente esercita, a nome del Comitato, le funzioni e le responsabilità attribuite al Comitato in quanto organo dell'Unione europea dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Può delegare tale potere al segretario generale.
8. Appena eletto, il presidente presenta all'Assemblea il proprio programma di lavoro relativo all'intera durata del proprio mandato.
Al termine del proprio mandato, il presidente presenta all'Assemblea un bilancio dei risultati ottenuti.
Queste due presentazioni sono seguite da un dibattito in seno all'Assemblea.

Articolo 20 — La presidenza

1. La presidenza del Comitato è composta dal presidente e dai due vicepresidenti.
2. I due vicepresidenti presiedono rispettivamente la commissione Affari finanziari e di bilancio e la commissione Comunicazione ed esercitano queste funzioni sotto l'autorità del presidente del Comitato.
3. La presidenza del Comitato si riunisce in presidenza allargata ai presidenti dei gruppi per preparare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea.
I presidenti delle sezioni possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.
4. La presidenza del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti dei gruppi e i presidenti delle sezioni e della CCMI per definire il programma di lavoro del Comitato e valutarne l'attuazione, e sottopone, se del caso, proposte all'Ufficio di presidenza.

Articolo 21 — La presidenza allargata

1. La presidenza allargata è composta dalla presidenza e dai presidenti dei gruppi.
2. La presidenza allargata ha il compito di:
 - a) preparare e facilitare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea;
 - b) facilitare l'adozione delle decisioni necessarie in caso di urgenza o in circostanze eccezionali;
 - c) consigliare l'Ufficio di presidenza in merito alla formulazione delle politiche del Comitato;
 - d) dirimere eventuali conflitti riguardo alla determinazione delle dimensioni di un gruppo di studio o alle sue attività;
 - e) proporre all'Ufficio di presidenza l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - f) fornire consulenza, se del caso, in merito alla nomina di funzionari e all'assunzione di altri agenti, alle condizioni previste dal presente Regolamento interno.
3. La presidenza allargata si riunisce per preparare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea e in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità.

Inoltre, essa si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti delle sezioni e della CCMI per preparare il programma dei lavori del Comitato e valutarne l'attuazione, e sottopone, se del caso, proposte all'Ufficio di presidenza.

Se del caso, altre persone possono essere invitate alle riunioni della presidenza allargata.



Capo VI

Le sezioni*Articolo 22 — Costituzione delle sezioni*

1. Salvo disposizione contraria del presente Regolamento interno, i lavori consultivi del Comitato sono organizzati nel quadro di sezioni tematiche.
2. Il Comitato costituisce le sezioni dopo ogni rinnovo quinquennale, nel corso della seduta d'insediamento.
Le sezioni sono costituite dall'Assemblea negli ambiti in cui i trattati attribuiscono una competenza al Comitato.
3. L'elenco e gli ambiti di competenza delle sezioni possono essere riesaminati in occasione di ogni rinnovo quinquennale.

Articolo 23 — Membri delle sezioni

1. Il numero dei membri delle sezioni è stabilito dall'Assemblea.
2. I membri delle sezioni sono nominati dall'Assemblea, su proposte dei gruppi, per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile.
3. Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato fa parte di almeno una sezione.
Nessun membro può far parte di più di due sezioni, salvo nel caso in cui provenga da uno Stato membro avente un numero di membri del Comitato pari o inferiore a nove.
Nessun membro può far parte di più di tre sezioni.
4. La sostituzione di un membro di una sezione ha luogo secondo la stessa procedura della nomina.
Il membro sostitutivo può non appartenere allo stesso gruppo del membro sostituito.

Articolo 24 — Presidenza e ufficio di presidenza delle sezioni

1. Gli uffici di presidenza delle sezioni, eletti per due anni e mezzo, sono composti da dodici membri, tra i quali il presidente e tre vicepresidenti.
2. I membri degli uffici di presidenza delle sezioni sono nominati dall'Assemblea su proposta dei gruppi.
Il presidente e gli altri membri degli uffici di presidenza delle sezioni possono essere rieletti.
3. La presidenza delle sezioni è assegnata a rotazione tra i gruppi alle condizioni in appresso indicate.
 - La presidenza di una metà delle sezioni è assegnata a un altro gruppo, a rotazione, all'inizio di ogni mandato quinquennale del Comitato.
 - La presidenza dell'altra metà delle sezioni è assegnata a un altro gruppo, a rotazione, in occasione del rinnovo di metà mandato del Comitato.
 - Lo stesso gruppo non può assumere la presidenza di una sezione per più di due mandati di due anni e mezzo consecutivi.

Articolo 25 — Compiti delle sezioni

1. La sezione ha il compito di adottare i progetti di parere ad essa assegnati.



2. Può inoltre essere incaricata di adottare progetti di relazione di valutazione e progetti di relazione informativa.
3. Per assolvere i compiti ad essa affidati, ciascuna sezione dispone di una segreteria.

Capo VII


Sottocomitati e osservatori

Articolo 26 — Sottocomitati

1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea può, in via eccezionale, istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di parere su questioni strettamente orizzontali di carattere generale.
Il progetto è presentato all'Ufficio di presidenza e sottoposto all'Assemblea per approvazione.
I membri dei sottocomitati sono nominati dall'Assemblea su proposta dei gruppi.
2. Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'Ufficio di presidenza può procedere all'istituzione di sottocomitati,
nonché alla nomina dei loro membri su proposta dei gruppi.
In tal caso, la decisione di istituire il sottocomitato e la nomina dei suoi membri sono soggette a successiva ratifica da parte dell'Assemblea.
3. Non si può costituire un sottocomitato per esaminare più di una materia.
Il sottocomitato viene sciolto subito dopo la votazione, da parte dell'Assemblea, del progetto di parere che esso ha preparato.
4. Nel caso in cui una questione sia di competenza di più organi, il sottocomitato è composto da membri degli organi interessati.
5. Le disposizioni relative alle sezioni si applicano, *mutatis mutandis*, ai sottocomitati.

Articolo 27 — Osservatori

1. Il Comitato può istituire un osservatorio quando la natura, la portata e la complessità dell'argomento da trattare richiedano una particolare elasticità nella metodologia di lavoro, nelle procedure e negli strumenti da utilizzare.
2. L'istituzione di un osservatorio ha luogo per decisione dell'Assemblea, che ratifica, se del caso, una precedente decisione presa dall'Ufficio di presidenza su proposta di un gruppo o di una sezione.
3. Nella decisione istitutiva sono definiti l'oggetto, la struttura, la composizione e la durata del mandato dell'osservatorio.
Tale decisione può essere successivamente revocata o modificata dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
4. I membri degli osservatori sono nominati dall'Assemblea su proposta dei gruppi.
5. Fatte salve le competenze delle sezioni e della CCMI, un osservatorio può elaborare documenti di informazione e condurre studi sull'impatto degli atti giuridici dell'Unione europea, o della loro mancanza, negli ambiti di propria competenza.
Tali documenti di informazione e tali studi possono, previa decisione dell'Assemblea, essere trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione o a qualsiasi altra istituzione od altro organo dell'Unione europea.
6. Ciascun osservatorio lavora sotto la supervisione di una sezione.



7. L'Ufficio di presidenza può autorizzare una sezione ad affidare l'elaborazione di un progetto di parere all'osservatorio ad essa collegato.

Il progetto di parere predisposto dall'osservatorio viene presentato alla sezione per adozione.

Se il progetto è adottato dalla sezione, è quest'ultima a presentarlo all'Assemblea per adozione.

Capo VIII

Commissioni consultive

Articolo 28 — Commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)

1. Il Comitato istituisce la commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) entro tre mesi dalla data del proprio rinnovo quinquennale, nel corso di una sessione plenaria dell'Assemblea.

2. La CCMI è composta da membri del Comitato e da delegati provenienti da organizzazioni rappresentative delle diverse componenti economiche, sociali e della società civile interessate dalle trasformazioni industriali. Il numero dei membri e dei delegati è fissato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Il mandato dei membri della CCMI è di due anni e mezzo, quello dei delegati della CCMI di cinque anni. In entrambi i casi il mandato è rinnovabile.

3. I membri del Comitato che fanno parte della CCMI sono nominati dall'Assemblea su proposta dei gruppi.

4. I delegati della CCMI sono nominati dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di presidenza, in base alle raccomandazioni dei gruppi.

Le raccomandazioni relative alla nomina di delegati sono decise da ciascun gruppo conformemente alle sue regole interne.

5. Il presidente della CCMI è un membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato e, ogni due anni e mezzo, riferisce a quest'ultimo sull'attività di tale commissione consultiva.

6. I delegati sono soggetti alle stesse regole dei membri del Comitato per quanto concerne le indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

I delegati della CCMI non possono designare supplenti per le riunioni e i lavori preparatori della CCMI.

7. La CCMI dispone di una segreteria.

Articolo 29 — Istituzione di altre commissioni consultive

1. Il Comitato può istituire altre commissioni consultive qualora ciò risulti necessario per l'assolvimento dei compiti assegnatigli dai trattati o da altri atti giuridici.

Tali commissioni sono composte da membri del Comitato e da delegati provenienti dai settori della società civile organizzata che il Comitato desidera associare ai suoi lavori.

2. L'istituzione di nuove commissioni consultive richiede l'autorizzazione esplicita e preventiva delle autorità di bilancio dell'Unione.

3. L'istituzione di una commissione consultiva ha luogo per decisione dell'Assemblea, che ratifica una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza.

La decisione dell'Assemblea che istituisce una commissione consultiva ne definisce le competenze, la struttura, la composizione e la durata, nonché le eventuali condizioni per assumervi le funzioni di delegato.



Capo IX

Dialogo con le organizzazioni economiche e sociali dell'Unione europea e dei paesi terzi*Articolo 30 — Rapporti con organizzazioni esterne*

1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può intrattenere rapporti strutturati con i consigli economici e sociali, le istituzioni analoghe e le organizzazioni economiche e sociali della società civile dell'Unione europea e dei paesi terzi.
2. Analogamente, il Comitato può intraprendere azioni volte a promuovere la creazione di consigli economici e sociali o di istituzioni analoghe nei paesi che ancora non ne dispongono.


Articolo 31 — Delegazioni e comitati consultivi misti

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea può nominare delegazioni incaricate di intrattenere rapporti con le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata di paesi o raggruppamenti di paesi esterni all'Unione europea.
2. La cooperazione tra il Comitato e i partner provenienti dalla società civile organizzata dei paesi candidati all'adesione ha luogo nell'ambito di un comitato consultivo misto qualora il consiglio d'associazione ne abbia costituito uno, altrimenti nell'ambito di un gruppo di contatto.
I membri dei comitati consultivi misti e dei gruppi di contatto sono nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
3. I comitati consultivi misti e i gruppi di contatto elaborano relazioni e dichiarazioni che il Comitato può trasmettere alle istituzioni competenti e alle parti interessate.

Capo X

Altri organi*Articolo 32 — Gruppo dei questori*

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ogni periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge i tre membri del Comitato che compongono il gruppo dei questori.
2. La carica di membro del gruppo dei questori è incompatibile con quella di membro dei seguenti organi:
 - Ufficio di presidenza del Comitato;
 - commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF);
 - comitato etico; e
 - comitato Audit interno.
3. I questori svolgono le seguenti funzioni:
 - a) monitorare l'attuazione e assicurare la corretta applicazione dello Statuto dei membri;
 - b) elaborare proposte intese a perfezionare e migliorare lo Statuto dei membri;
 - c) adoperarsi, e adottare le iniziative giudicate opportune, per risolvere eventuali situazioni di dubbio o conflitto nell'applicazione dello Statuto dei membri;
 - d) curare i rapporti tra i membri del Comitato e il segretariato generale in materia di applicazione dello Statuto dei membri.



Articolo 33 — Comitato etico

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ciascun periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge, nel rispetto della parità di genere, i dodici membri del Comitato — sei titolari e sei di riserva — che costituiscono il comitato etico.

Le modalità di tale elezione sono stabilite all'articolo 10 del Codice di condotta.

2. La carica di membro del comitato etico è incompatibile con quella di membro dei seguenti organi:
 - Ufficio di presidenza del Comitato;
 - gruppo dei questori; e
 - comitato Audit interno.
3. La presidenza del comitato etico è esercitata a turno per due anni e mezzo da un membro, designato dal suo gruppo, di ciascuno dei tre gruppi del Comitato.

Articolo 34 — Comitato Audit interno


1. È istituito un comitato Audit interno incaricato di svolgere una funzione consultiva in materia di audit nei confronti del presidente e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il comitato Audit interno esercita le funzioni attribuite al comitato di controllo dell'audit interno dall'articolo 123 del Regolamento finanziario.

In particolare, il comitato Audit interno è incaricato di assicurare l'indipendenza del revisore interno, di monitorare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i servizi del Comitato tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno e diano loro seguito.

3. Il comitato Audit interno riferisce all'Ufficio di presidenza.
4. L'Ufficio di presidenza stabilisce la struttura, la composizione, i compiti e le norme di funzionamento del comitato Audit interno tenendo conto della sua autonomia organizzativa e dell'importanza della consulenza di esperti indipendenti.
5. I membri del comitato Audit interno vengono nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.

La presidenza del comitato Audit interno è esercitata a turno per due anni e mezzo da ciascuno dei tre gruppi del Comitato.
6. La funzione di membro del comitato Audit interno è incompatibile con quella di membro di uno dei seguenti organi:
 - Ufficio di presidenza del Comitato;
 - commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF);
 - gruppo dei questori; e
 - comitato etico.
7. Il comitato Audit interno adotta il progetto di Carta del revisore interno conformemente al Regolamento finanziario e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali in materia di audit interno, e lo sottopone per l'adozione all'Ufficio di presidenza.



Articolo 35 — Gruppi permanenti

1. Il Comitato può istituire gruppi permanenti qualora l'argomento da trattare richieda, per sua natura, un monitoraggio particolarmente approfondito, in quanto parte di una politica dell'UE di grande importanza per la società civile.
2. L'istituzione di un gruppo permanente ha luogo con decisione dell'Ufficio di presidenza, su proposta di una sezione o di un gruppo.
3. La decisione istitutiva definisce l'oggetto, la struttura e la composizione del gruppo permanente, nonché la durata del suo mandato, la quale non può protrarsi oltre la fine del mandato del Comitato in corso.
4. I membri dei gruppi permanenti sono nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
5. Ciascun gruppo permanente lavora sotto la supervisione di una sezione.

Capo XI

Categorie*Articolo 36 — Categorie*

1. I membri del Comitato possono decidere di riunirsi in categorie, che rappresentano i vari interessi economici e sociali della società civile organizzata dell'Unione europea.
2. Ciascuna categoria è composta da almeno dieci membri.
In caso di controversia sull'ammissibilità di un membro ad una determinata categoria, l'Ufficio di presidenza decide previa consultazione dei membri della categoria.
Un membro del Comitato non può far parte di due o più categorie allo stesso tempo.
3. La creazione di una categoria è soggetta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, che ne informa l'Assemblea.
4. Nella decisione dell'Ufficio di presidenza che approva la creazione di una categoria sono definite le competenze, la struttura, la composizione, la durata e le regole di funzionamento della stessa.
Tale decisione può essere successivamente revocata o modificata dall'Ufficio di presidenza.

SECONDA PARTE

PROCEDURE

TITOLO I

PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO, DI ELEZIONE E DI NOMINA

Capo I

Procedura di insediamento del Comitato*Articolo 37 — Prima seduta dell'Assemblea e insediamento del Comitato*

1. La prima sessione dell'Assemblea dopo ogni rinnovo quinquennale è dedicata all'insediamento del Comitato.
Tale seduta è convocata e presieduta dal membro decano per età e si tiene entro 40 giorni di calendario dalla data della decisione con cui il Consiglio nomina i membri del Comitato, a condizione che almeno la metà dei membri sia stata nominata dal Consiglio.



Qualora non tutti i membri del Comitato siano nominati con un'unica decisione del Consiglio, la data dalla quale decorre il suddetto termine è la data della decisione con cui il Consiglio nomina la maggioranza dei membri.

2. Nella seduta di insediamento si svolgono le seguenti procedure:
 - a) Costituzione dei gruppi
 - I membri del Comitato dichiarano a quale gruppo intendono aderire, e i tre gruppi sono costituiti.
 - Ciascun gruppo raduna i suoi membri e, se possibile in un'apposita riunione, elegge il suo presidente e i suoi vicepresidenti.
 - I nomi dei tre presidenti di gruppo sono comunicati all'Assemblea.
 - b) Costituzione delle sezioni
 - L'Assemblea stabilisce il numero delle sezioni e gli ambiti di competenza di ciascuna sezione.
 - I membri del Comitato dichiarano a quali sezioni intendono aderire.
 - L'Assemblea nomina i membri delle sezioni e costituisce le sezioni.
 - c) Costituzione dell'Ufficio di presidenza del Comitato
 - L'Assemblea stabilisce il numero dei membri dell'Ufficio di presidenza.
 - L'Assemblea elegge i membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo per il periodo di due anni e mezzo che decorre dalla data dell'insediamento del Comitato, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento interno.
 - d) Nomina di membri ad altre posizioni di responsabilità in seno al Comitato, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento interno.
3. Sotto la presidenza del membro decano per età non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei alle suddette procedure.

Articolo 38 — Seduta di rinnovo di metà mandato

1. A metà del mandato quinquennale del Comitato, vale a dire dopo un periodo di due anni e mezzo dalla data del suo insediamento, si svolge il rinnovo degli incarichi a posizioni di responsabilità in seno al Comitato.
2. La seduta dell'Assemblea nella quale si svolge l'elezione o la nomina di membri alle posizioni di cui al paragrafo precedente per la seconda metà del mandato quinquennale in corso è convocata dal presidente uscente del Comitato.
3. Tale seduta ha luogo all'inizio della sessione plenaria del mese in cui scade il mandato dell'Ufficio di presidenza eletto per il primo periodo di due anni e mezzo ed è presieduta dal presidente uscente del Comitato.

Capo II

Procedure di elezione e di nomina

Sezione 1 — Procedura di elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

Articolo 39 — Commissione preparatoria e liste di candidati per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

1. L'Assemblea costituisce tra i suoi membri una commissione preparatoria, composta da un cittadino per ciascuno Stato membro e con una rappresentanza equilibrata di membri dei tre gruppi.

I membri della commissione preparatoria non possono candidarsi a membri dell'Ufficio di presidenza.



2. La commissione preparatoria è incaricata di ricevere una o più liste di candidati all'Ufficio di presidenza, di verificare la legalità delle candidature a norma del paragrafo 6 del presente articolo e di trasmettere la lista o le liste di candidati all'Assemblea affinché questa elegga l'Ufficio di presidenza.
3. I gruppi, rappresentati dai rispettivi presidenti, partecipano alla negoziazione e alla formulazione di una proposta di composizione dell'Ufficio di presidenza nella forma di una lista comune da presentare alla commissione preparatoria.
4. Liste complete alternative di candidati possono essere presentate alla commissione preparatoria anche da un minimo di venticinque membri.
5. La commissione preparatoria sottopone all'Assemblea per la votazione in primo luogo la lista comune proposta dai gruppi e poi anche le eventuali liste alternative.
6. Per poter essere votate in Assemblea, tutte le liste devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 1, paragrafo 5, e 41 ed essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato con l'indicazione della carica che questi desidera assumere.

Articolo 40 — Elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

L'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza si svolge per fasi e, se del caso, per scrutini e votazioni successive, secondo la seguente procedura:

1. in una prima fase, l'Assemblea si pronuncia sulla lista o sulle liste complete di candidati all'Ufficio di presidenza.
 - a) Si procede innanzitutto alla votazione sulla lista comune presentata dai gruppi.

Se tale lista ottiene i voti favorevoli di più di due terzi dei membri del Comitato, i candidati sono eletti membri dell'Ufficio di presidenza.
 - b) Qualora la lista comune non ottenga la maggioranza necessaria, si procede a votare sulla lista o sulle liste alternative, se del caso secondo l'ordine stabilito dalla commissione preparatoria.

Se una lista ottiene i voti favorevoli di più di due terzi dei membri del Comitato, i suoi candidati sono eletti membri dell'Ufficio di presidenza.
 - c) Qualora nessuna delle liste presentate all'Assemblea ottenga la maggioranza necessaria, si procede a un secondo scrutinio secondo la procedura di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

In tal caso, la maggioranza richiesta è di oltre la metà dei membri del Comitato.
 - d) Qualora nessuna delle liste presentate ottenga la maggioranza richiesta al secondo scrutinio, la seduta è sospesa e rinviata a un altro momento.

Alla ripresa dei lavori, si procede a un terzo scrutinio secondo la procedura di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

In tal caso, la maggioranza richiesta è di oltre la metà dei membri presenti o rappresentati.
2. Una volta adottata dall'Assemblea la lista dei membri dell'Ufficio di presidenza, si passa a una seconda fase in cui l'Assemblea elegge le cariche dell'Ufficio di presidenza che non siano quelle dei presidenti di gruppo, eventualmente mediante votazioni successive, secondo la seguente procedura:
 - a) in questa fase possono essere eletti soltanto i membri dell'Ufficio di presidenza che figurano nella lista precedentemente adottata dall'Assemblea.
 - b) Le votazioni si svolgono nel seguente ordine:
 - i) elezione del presidente del Comitato,
 - ii) elezione dei due vicepresidenti del Comitato,
 - iii) elezione dei presidenti delle sezioni,
 - iv) elezione del presidente della CCMI.



- c) La maggioranza si ottiene con i voti favorevoli di oltre la metà dei membri presenti o rappresentati.
- d) Se in una votazione nessuno dei candidati ottiene la maggioranza necessaria, si procede a una seconda votazione, ma soltanto con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

È nominato il candidato che ottiene il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Articolo 41 — Condizioni per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

L'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza soddisfa, sotto pena di nullità, le seguenti condizioni:

1. La composizione dell'Ufficio di presidenza è conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, e tiene conto dell'equilibrio globale tra i gruppi e dell'equilibrio geografico, con almeno uno e al massimo tre cittadini di ciascuno Stato membro.
2. Per ciascun mandato della durata di due anni e mezzo, il presidente del Comitato è scelto a rotazione tra i membri dei tre gruppi.
3. I due vicepresidenti appartengono ciascuno a un gruppo diverso e sono scelti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il presidente del Comitato.
4. Il presidente e i vicepresidenti del Comitato non possono essere confermati nelle loro cariche.
5. Nel periodo di due anni e mezzo successivo al suo mandato, il presidente uscente non fa parte dell'Ufficio di presidenza come vicepresidente del Comitato né come presidente di gruppo, di sezione o della CCMI.

Articolo 42 — Sostituzione di un membro dell'Ufficio di presidenza

1. Qualora un membro dell'Ufficio di presidenza si trovi in una delle situazioni previste nell'articolo 4, paragrafo 2, viene sostituito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41 e per la durata residua del proprio mandato.
2. L'Assemblea vota sulla sostituzione in base a una proposta del gruppo cui appartiene il membro sostituito. Se il membro sostituito non è iscritto a un gruppo, i gruppi formulano una proposta per la sua sostituzione.

La maggioranza si ottiene con i voti favorevoli di oltre la metà dei membri presenti o rappresentati.

Se durante la votazione il candidato proposto dal gruppo interessato non ottiene la maggioranza necessaria, il gruppo propone altri candidati fino a quando non si arrivi alla nomina di un membro.

Sezione 2 — Procedura di elezione ad altre posizioni di responsabilità

Articolo 43 — Procedura di elezione ad altre posizioni di responsabilità da parte dell'Assemblea

1. In occasione della seduta di insediamento, dopo l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza e l'assegnazione delle cariche all'interno dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea elegge tra i suoi membri:
 - a) i tre membri del gruppo dei questori,
 - b) i sei membri titolari e i sei membri di riserva del comitato etico,
 - c) i membri degli uffici di presidenza delle sezioni diversi dai presidenti di sezione.
2. Le Modalità d'applicazione del Regolamento interno stabiliscono la procedura per l'elezione alle suddette cariche.



Articolo 44 — Procedura di nomina dei relatori e dei membri dei gruppi di studio

I criteri e la procedura di nomina dei relatori e dei membri dei gruppi di studio sono stabiliti nell'articolo 55 del presente Regolamento interno.

Sezione 3 — Partecipazione dei gruppi alle procedure di elezione e di nomina*Articolo 45 — Proposte dei gruppi*

1. I gruppi formulano proposte per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza e la nomina dei membri degli organi del Comitato, nel rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione come definiti dal diritto dell'Unione.
2. Nell'applicazione del presente articolo, i gruppi mirano a pervenire a un equilibrio e tengono conto delle competenze dei membri proposti, incluse quelle specialistiche.

Tengono anche conto, se del caso, dell'esistenza di membri non iscritti ad alcun gruppo.

TITOLO II

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DEL COMITATO

Capo I

Disposizioni generali*Articolo 46 — Esercizio delle funzioni consultive*

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Il Comitato esercita le sue funzioni consultive mediante l'elaborazione di pareri, relazioni di valutazione, relazioni informative o risoluzioni su temi di attualità.

Articolo 47 — Pareri del Comitato

Il parere è lo strumento giuridico previsto dai trattati per consentire al Comitato di esprimere il punto di vista della società civile organizzata.

I pareri del Comitato sono ripartiti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53, nelle tre categorie seguenti.

1. Pareri di categoria A

Questa categoria comprende i pareri elaborati in seguito a:

- consultazione, obbligatoria o facoltativa, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione europea su temi considerati prioritari dal Comitato;
- qualsiasi richiesta di parere esplorativo rivolta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea;
- qualsiasi proposta di parere d'iniziativa accolta.

I pareri di questa categoria sono elaborati da gruppi di studio di dimensioni variabili (da 6 fino a 24 membri), dotati di risorse adeguate.

2. Pareri di categoria B

Rientrano in questa categoria i pareri elaborati in seguito a consultazioni, obbligatorie o facoltative, di carattere urgente o incentrate su temi di interesse secondario per il Comitato.



I pareri di questa categoria sono elaborati da un relatore unico o da un relatore generale, fatta eccezione per i casi previsti dal presente Regolamento interno.

In casi debitamente motivati, tuttavia, l'Ufficio di presidenza può decidere di affidarne l'elaborazione a un gruppo di redazione composto da tre membri (pareri di categoria «B+»).

3. Pareri di categoria C

Rientrano in questa categoria i pareri elaborati in seguito a consultazioni, obbligatorie o facoltative, di carattere puramente tecnico e per i quali non si ritiene necessario nominare un relatore né l'esame da parte di un gruppo di studio.

I pareri di questa categoria sono pareri standard che l'Ufficio di presidenza presenta per decisione direttamente all'Assemblea.

Questa procedura non comporta né la nomina di un relatore né l'esame del parere da parte di una sezione, ma prevede soltanto l'adozione o il rigetto del parere standard da parte dell'Assemblea.

In sessione plenaria l'Assemblea è chiamata dapprima a pronunciarsi sul ricorso alla procedura summenzionata e quindi a votare, se del caso, sull'adozione del parere standard.

Articolo 48 — Relazioni di valutazione

1. La relazione di valutazione è un atto del Comitato inteso a valutare la politica dell'UE conformemente all'articolo 14.
Tale atto deve essere richiesto da un'istituzione europea.
2. La relazione di valutazione è elaborata da un gruppo di studio in collaborazione con un relatore.
3. Completa di conclusioni e raccomandazioni e, ove necessario, allegati, è presentata per adozione alla sezione competente o alla CCMI. Agli emendamenti presentati per la riunione della sezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1.
4. La relazione adottata dalla sezione o dalla CCMI è presentata all'Assemblea dal relatore.
L'Ufficio di presidenza rinvia alla sezione o alla CCMI ogni relazione di valutazione non conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Membri e gruppi possono sottoporre al voto dell'Assemblea emendamenti a una relazione di valutazione che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
L'Assemblea si pronuncia con un voto sulla relazione e, se del caso, sulla sua trasmissione ad altre istituzioni europee.
5. Le relazioni di valutazione non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ma possono essere trasmesse ad altre istituzioni europee previa decisione dell'Assemblea.

Articolo 49 — Relazioni informative

1. La relazione informativa è un atto del Comitato, inteso a esaminare un tema attinente alle politiche dell'Unione europea e ai loro possibili sviluppi, che contiene soltanto informazioni fattuali e, possibilmente, sintesi di informazioni e non formula raccomandazioni.
2. Il progetto di relazione informativa è elaborato da un gruppo di studio in collaborazione con un relatore.
3. Completa di eventuali sintesi di informazioni e allegati, la relazione è presentata per adozione alla sezione competente o alla CCMI. Agli emendamenti presentati per la riunione della sezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1.



4. La relazione adottata dalla sezione o dalla CCMI è presentata all'Assemblea dal relatore.
L'Ufficio di presidenza rinvia alla sezione o alla CCMI ogni relazione informativa non conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
L'Assemblea si pronuncia con un voto sulla relazione e, se del caso, sulla sua trasmissione ad altre istituzioni europee.
5. Le relazioni informative non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ma possono essere trasmesse ad altre istituzioni europee previa decisione dell'Assemblea.
6. Una relazione informativa può servire da punto di partenza per l'elaborazione di un parere d'iniziativa.

Articolo 50 — Risoluzioni su temi di attualità

1. Il Comitato può emettere risoluzioni su temi di attualità.
2. La relativa proposta deve recare, alternativamente, la firma del presidente del Comitato, del presidente di una sezione, del presidente di un gruppo o di almeno venticinque membri del Comitato.
La proposta, alla quale è accluso il progetto di risoluzione, è, ogniqualvolta sia possibile, depositata presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza 48 ore prima dell'inizio della sessione plenaria.
3. Ogniqualvolta sia possibile, i progetti di risoluzione sono trattati con priorità nell'ordine del giorno della sessione plenaria.
L'Assemblea discute, mette ai voti e, se del caso, adotta le risoluzioni su temi di attualità.

Capo II


Avvio della procedura di consultazione

Articolo 51 — Avvio della procedura in seguito a consultazione da parte delle istituzioni

1. Il Comitato è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea per l'elaborazione dei pareri richiesti nei casi previsti dai trattati.
2. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Può inoltre essere invitato a elaborare relazioni di valutazione delle politiche.
3. Qualora lo reputerà necessario, l'istituzione interessata può assegnare al Comitato un termine per la presentazione del suo parere.
Allo scadere del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
4. Le richieste di parere da parte delle istituzioni sono trasmesse al presidente del Comitato,
che, in consultazione con l'Ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto dei termini stabiliti nella richiesta.

Articolo 52 — Avvio della procedura di propria iniziativa

1. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
2. L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza adottata a maggioranza dei suoi membri, può decidere di emettere un parere d'iniziativa su qualsiasi tema attinente all'Unione europea, alle sue politiche e ai loro possibili sviluppi.
3. L'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi tema attinente alle politiche dell'Unione europea e ai loro possibili sviluppi.



4. L'Assemblea, su proposta del presidente del Comitato, di una sezione, di un gruppo o di almeno venticinque membri, può decidere di emettere una risoluzione su un tema di attualità.

Capo III

Lavori delle sezioni

Sezione 1 — Preparazione dei lavori delle sezioni

Articolo 53 — Designazione delle sezioni e assegnazione dei pareri

1. Ai fini dell'elaborazione di un parere, di una relazione di valutazione o di una relazione informativa, l'Ufficio di presidenza del Comitato designa la sezione competente a preparare i lavori.

Qualora l'argomento rientri chiaramente nelle competenze di una determinata sezione, la sezione competente è designata dal presidente del Comitato, che ne informa l'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza, nella sua riunione successiva, ratifica, se del caso, la designazione da parte del presidente del Comitato.

2. I presidenti delle sezioni presentano una proposta di ripartizione dei pareri tra le tre categorie di cui all'articolo 47.

Tale proposta è presentata all'Ufficio di presidenza, che stabilisce l'ordine di priorità per l'esame dei pareri, ripartendoli tra le suddette categorie.

A seconda della categoria di appartenenza, il parere è elaborato da un relatore unico oppure assistito da un gruppo di studio.

3. Le sezioni forniscono un'indicazione provvisoria della dimensione del gruppo di studio per ciascun parere, ciascuna relazione di valutazione o ciascuna relazione informativa.

In caso di disaccordo tra le sezioni, la questione è sottoposta alla valutazione della presidenza allargata.

La proposta definitiva viene presentata per decisione all'Ufficio di presidenza.

4. In casi debitamente giustificati, i presidenti dei gruppi possono proporre di modificare le dimensioni del gruppo di studio dopo che l'Ufficio di presidenza abbia adottato la decisione in merito.

L'Ufficio di presidenza, nella sua riunione successiva, conferma se del caso la nuova proposta e fissa in maniera definitiva le dimensioni del gruppo di studio.

Qualora, per rispettare scadenze istituzionali, sia necessario ricorrere a una procedura d'urgenza, le sezioni sono informate delle modifiche contemporaneamente alle nomine proposte, e possono chiedere l'approvazione dell'Ufficio di presidenza mediante procedura scritta.

Articolo 54 — Lavori preparatori delle sezioni

I lavori preparatori delle sezioni sono svolti da un relatore nell'ambito di un gruppo di studio.

In via eccezionale, tali lavori possono anche essere svolti:

- da un relatore in collaborazione con uno o due correlatori, oppure da due o tre relatori su un piano di parità all'interno di un gruppo di studio, oppure ancora
- da un relatore unico o, se necessario, affiancato da un gruppo di redazione.

Articolo 55 — Gruppi di studio

1. I gruppi di studio hanno dimensioni variabili: possono essere composti da un minimo di 6 e un massimo di 24 membri.

Un gruppo di redazione è un gruppo di studio composto da 3 membri.



2. I presidenti di sezione nominano, in base a proposte concordate dai presidenti dei gruppi, il relatore — nonché, se del caso, i correlatori — e i membri del gruppo di studio.
3. Per consentire, specie nei casi urgenti, una rapida costituzione dei gruppi di studio, i presidenti di sezione possono, d'intesa con i tre presidenti di gruppo, prendere le iniziative necessarie per l'avvio dei lavori per quanto riguarda le proposte di nomina dei relatori e degli eventuali correlatori nonché la composizione dei gruppi di studio o di redazione.

In tali casi, la decisione del presidente di una sezione in merito alla nomina del relatore e degli eventuali correlatori, nonché alla nomina dei membri del gruppo di studio, richiede un accordo tra i tre presidenti di gruppo.

4. Dopo la nomina, assistiti dai loro consiglieri, il relatore e, se del caso, i correlatori esaminano l'argomento loro assegnato, tengono conto delle opinioni espresse dai membri del gruppo di studio e, su questa base, predispongono il progetto di parere, che viene trasmesso al presidente della sezione.

I gruppi di studio non procedono ad alcuna votazione.

5. I gruppi di studio non possono diventare strutture permanenti.

In casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, i gruppi di studio possono proseguire i loro lavori per un periodo ulteriore, che in ogni caso non può oltrepassare la fine del mandato di due anni e mezzo in corso.

Articolo 56 — Pareri complementari

1. Qualora la sezione designata per elaborare un parere desideri avere l'opinione della CCMI oppure la CCMI desideri esprimersi su un parere la cui elaborazione è stata attribuita ad una sezione, l'Ufficio di presidenza del Comitato può autorizzare l'elaborazione di un parere complementare o la presentazione di osservazioni aggiuntive su uno o più punti oggetto del parere principale.


L'Ufficio di presidenza può decidere in tal senso anche di propria iniziativa.

2. Il presidente del Comitato comunica la decisione al presidente della CCMI, specificando il termine entro il quale la sezione deve concludere i suoi lavori. Ne viene informato anche il presidente della sezione interessata.
3. Il presidente del Comitato comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione della CCMI e la data in cui l'argomento è posto all'ordine del giorno della sessione plenaria.
4. L'Ufficio di presidenza provvede a organizzare i lavori in modo tale da permettere alla CCMI di preparare il suo parere complementare in tempo utile perché la sezione ne possa tenere conto.
5. La sezione rimane l'unico organo competente a riferire dinanzi all'Assemblea, ma allega al proprio parere il parere complementare elaborato dalla CCMI.

Sezione 2 — Preparazione e svolgimento delle riunioni di sezione

Articolo 57 — Riunioni delle sezioni

1. Salvo disposizione contraria del presente Regolamento interno, le riunioni di una sezione sono preparate dal suo presidente in consultazione con l'ufficio di presidenza della sezione stessa.
Esse sono convocate dal relativo presidente.
2. Le riunioni di una sezione sono presiedute dal presidente — o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti — della sezione stessa.



3. Per ogni riunione di sezione si procede alla stesura di un verbale sommario, comprendente anche l'elenco delle presenze, sottoposto all'approvazione della sezione stessa. Tale verbale viene pubblicato sul sito web del CESE.

Articolo 58 — Riunioni congiunte

Il presidente del Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, può autorizzare una sezione a tenere una riunione congiunta con un'altra sezione, con la CCMI, con una commissione del Parlamento europeo o con una commissione del Comitato delle regioni.

Articolo 59 — Quorum per la validità delle riunioni di sezione

1. Salvo disposizione contraria del presente Regolamento interno, la riunione di una sezione è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e convoca, per l'orario che ritiene opportuno ma comunque nella stessa giornata, una nuova seduta, che è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 60 — Pareri della sezione

1. Procedendo sulla base del progetto di parere presentato dal relatore o, se del caso, dai correlatori, la sezione adotta una decisione sul testo che le viene proposto.

È possibile introdurre emendamenti al progetto di parere in sede di riunione della sezione.

La sezione mette ai voti ed eventualmente adotta il parere della sezione.

2. Il parere della sezione contiene il testo da questa adottato.

Se uno o più emendamenti, pur essendo respinti, hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi, il testo di tali emendamenti è riportato in allegato al parere insieme con l'indicazione dell'esito della relativa votazione.

Sezione 3 — Fasi successive allo svolgimento delle riunioni di sezione

Articolo 61 — Trasmissione del parere della sezione all'Assemblea

1. I pareri della sezione, inclusi gli allegati, sono trasmessi dal presidente della sezione all'Ufficio di presidenza, che li sottopone all'Assemblea il più presto possibile.
2. Tali documenti sono messi a disposizione dei membri del Comitato in tempo utile.

Articolo 62 — Rinvio del parere alla sezione

Il presidente del Comitato, d'intesa — a seconda della fase di avanzamento della procedura — con l'Ufficio di presidenza o con l'Assemblea, può rinviare un parere di sezione alla sezione stessa se non è stata seguita la procedura di elaborazione dei pareri prescritta dal presente Regolamento interno o se si ritengono necessari ulteriori approfondimenti.


Capo IV

Lavori dell'Assemblea

Sezione 1 — Preparazione dei lavori dell'Assemblea

Articolo 63 — Preparazione della sessione plenaria

1. L'Assemblea si riunisce in sessione plenaria per adottare pareri, relazioni di valutazione, relazioni informative e risoluzioni su temi d'attualità.
2. Le sessioni plenarie sono preparate dal presidente del Comitato, in consultazione con l'Ufficio di presidenza.



3. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni sessione plenaria ed eventualmente nel corso della stessa.

Articolo 64 — Definizione dell'ordine del giorno

1. Il progetto di ordine del giorno dell'Assemblea è definito dall'Ufficio di presidenza sulla base di una proposta della presidenza allargata.
2. Qualora sia stata presentata una mozione di sfiducia conformemente all'articolo 92, essa è sempre iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della sessione plenaria successiva.
3. I progetti di risoluzione sono trattati con priorità nell'ordine del giorno della sessione plenaria.
4. Se un testo è stato approvato dalla sezione competente con meno di cinque voti contrari, l'Ufficio di presidenza può iscriverlo all'ordine del giorno dell'Assemblea fra quelli da adottare con procedura di votazione senza dibattito.
5. L'Ufficio di presidenza può stabilire, per ogni parere, la durata della discussione generale in sessione plenaria.
6. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso dal presidente del Comitato a tutti i membri del Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea almeno quindici giorni di calendario prima dell'inizio della sessione plenaria cui il progetto stesso si riferisce.
7. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato sono messi a disposizione dei membri in tempo utile prima dell'inizio della sessione plenaria.

Articolo 65 — Presentazione degli emendamenti

1. Per un'efficiente organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la presentazione degli emendamenti.
2. Solo i membri del Comitato e i gruppi possono presentare emendamenti ai pareri, alle relazioni di valutazione e alle relazioni informative del Comitato.
3. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il segretariato prima dell'inizio della sessione plenaria.
Tuttavia, gli emendamenti presentati da un gruppo oppure firmati da almeno venticinque membri possono essere depositati fino al mezzogiorno precedente l'inizio della relativa seduta della sessione plenaria.
4. Gli emendamenti indicano a quale parte del testo si riferiscono e sono accompagnati da una breve motivazione.
5. Tutti gli emendamenti sono distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione plenaria o, nel caso previsto al paragrafo 3, secondo comma, prima dell'inizio della seduta.

Sezione 2 — Svolgimento della sessione plenaria dell'Assemblea

Articolo 66 — Inizio della sessione plenaria e verifica del numero legale

1. Il presidente del Comitato apre la seduta, dirige i dibattiti e vigila sull'osservanza del presente Regolamento interno. È assistito dai vicepresidenti del Comitato.
2. In caso di assenza, il presidente del Comitato è sostituito da uno dei vicepresidenti.
In caso di assenza dei vicepresidenti, è sostituito dal membro decano per età dell'Ufficio di presidenza.



3. Il presidente del Comitato verifica il raggiungimento del numero legale all'inizio di ogni seduta.
Una seduta dell'Assemblea è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.
4. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente del Comitato toglie la seduta e convoca, per la data e l'orario che ritiene opportuni ma comunque per la stessa sessione plenaria, una nuova seduta, che è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 67 — Adozione dell'ordine del giorno

1. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio di ciascuna sessione plenaria.
2. Nel presentare per l'adozione l'ordine del giorno, il presidente del Comitato annuncia, se del caso, l'iscrizione di un punto relativo a un tema d'attualità.
3. L'Assemblea può modificare il progetto di ordine del giorno per esaminare progetti di risoluzione presentati secondo la procedura di cui all'articolo 50.
4. Anche se l'Ufficio di presidenza ha iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria la votazione di un documento senza dibattito, il dibattito viene comunque svolto:
 - se ne fanno richiesta almeno venticinque membri, oppure
 - se vengono presentati emendamenti da esaminare in sessione plenaria, oppure
 - se la sezione interessata chiede che il documento sia discusso in sessione plenaria.
5. Una volta che l'ordine del giorno è stato adottato, i punti sono trattati nel corso della seduta per la quale sono previsti e nell'ordine stabilito.

Articolo 68 — Deliberazioni e votazioni


1. L'Assemblea delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione competente.
2. Salvo disposizione contraria del presente Regolamento interno, l'Assemblea si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.
3. Per le votazioni sui pareri, le relazioni di valutazione e le relazioni informative del Comitato si applica la seguente procedura:
 - a) dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al progetto di testo;
 - b) una volta votati gli emendamenti, si procede alla votazione sul testo nel suo insieme, eventualmente modificato dagli emendamenti.

Articolo 69 — Durata degli interventi

1. In casi eccezionali, il presidente del Comitato può, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, invitare l'Assemblea a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata e il numero degli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere il dibattito.
2. Dopo la chiusura di un dibattito, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a votazione avvenuta e nei limiti di tempo stabiliti dal presidente del Comitato.
3. In qualsiasi momento un membro può chiedere ed ottenere la parola in via prioritaria per presentare una mozione d'ordine.

Articolo 70 — Esame degli emendamenti

1. L'Assemblea svolge il suo lavoro di esame sulla base di un elenco di emendamenti.



2. Tra gli emendamenti presentati al progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere.
L'accettazione, da parte del relatore, di un emendamento non costituisce un motivo per non metterlo ai voti.
3. Gli emendamenti che si ripetono nel merito e nella forma sono esaminati in blocco e trattati in modo coerente.
4. Per ciascun emendamento proposto, sono ammessi a parlare in Assemblea membri favorevoli e membri contrari al suo accoglimento, conformemente al principio della parità di trattamento. Il relatore ha il diritto di intervenire se lo desidera.
Se il presidente del Comitato decide di limitare la durata degli interventi, tale limitazione si applica in egual misura a tutti i partecipanti, in conformità del principio della parità di trattamento.
5. Se il numero di oratori che partecipano alla discussione di un documento votato dall'Assemblea è limitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, del presente Regolamento interno, ha diritto di intervenire lo stesso numero di membri che intervengono a favore e di membri che intervengono contro gli emendamenti, e il relatore ha il diritto di figurare tra questi oratori in qualità di ultimo oratore.
6. Durante l'esame di un emendamento e con il consenso del suo autore, il relatore può presentare, preferibilmente per iscritto, proposte di compromesso.
In questo caso il Comitato si limita a votare sulle suddette proposte di compromesso.
7. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del testo a cui essi si riferiscono ed il seguente ordine di priorità:
 - dapprima gli emendamenti di compromesso,
 - in seguito gli emendamenti del relatore,
 - da ultimo gli altri emendamenti.
8. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda riguardano la stessa parte di un testo, il presidente può, su proposta delle sezioni, decidere che l'emendamento che più si allontana dal testo originario sia messo ai voti per primo.
9. Il presidente del Comitato segnala, prima della votazione di un emendamento, se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione.
Un emendamento si considera caducato se contraddice l'esito di una precedente votazione sullo stesso parere.
10. Qualora il testo nel suo insieme non ottenga la maggioranza dei voti espressi nella votazione finale, l'Assemblea può:
 - a) rinviare il testo alla sezione competente per un ulteriore esame conformemente all'articolo 62, oppure
 - b) nominare un relatore generale incaricato di presentare un nuovo progetto di testo all'Assemblea nel corso della stessa o di una successiva sessione plenaria, oppure ancora
 - c) rinunciare ad elaborare il parere.In caso di rinuncia, il presidente del Comitato ne informa l'istituzione che ha chiesto l'elaborazione del parere.
11. Qualora, in seguito all'accoglimento di uno o più emendamenti, la coerenza del testo finale risulti compromessa, il presidente del Comitato, previa consultazione del presidente della sezione competente, del relatore e degli autori degli emendamenti in questione, può proporre all'Assemblea di trattare gli emendamenti in modo tale da salvaguardare la coerenza del testo definitivo.
L'Assemblea mette ai voti la proposta del presidente del Comitato.



Articolo 71 — Contropareri

1. L'emendamento o gli emendamenti che esprimono una posizione globalmente divergente da quella espressa nel parere presentato da una sezione o dalla CCMI sono considerati un controparere.
2. L'attribuzione della qualifica di controparere a uno o più emendamenti spetta all'Ufficio di presidenza.
Qualsiasi gruppo può chiedere all'Ufficio di presidenza di qualificare uno o più emendamenti come controparere.
L'Ufficio di presidenza decide in merito dopo aver sentito i presidenti dei gruppi e il presidente della sezione interessata o della CCMI.
3. L'Ufficio di presidenza, una volta qualificati come controparere uno o più emendamenti, può decidere di rinviare per riesame il progetto di parere, accompagnato dal controparere, alla sezione o alla CCMI, purché il termine stabilito per l'adozione del parere lo consenta.
Qualora l'Ufficio di presidenza decida di non rinviare per riesame il progetto di parere, quest'ultimo è iscritto, se è ancora possibile, tra i punti da esaminare nell'ultimo giorno della sessione plenaria.
4. Quando un emendamento non è stato presentato in tempo utile per consentire all'Ufficio di presidenza di decidere se qualificarlo come controparere, la relativa decisione, insieme a quella di un eventuale rinvio della questione all'organo interessato, è adottata dall'Assemblea su proposta del presidente e previa consultazione del presidente dell'organo interessato e degli autori del controparere.
5. Se il testo proposto non è considerato un controparere dall'Ufficio di presidenza, o se è considerato tale ma il progetto di parere non è rinviato dinanzi all'organo interessato, gli emendamenti presentati sono sottoposti al voto dell'Assemblea con la stessa procedura prevista per tutti gli altri emendamenti.
6. Se ottiene la maggioranza dei voti in sessione plenaria, il controparere è adottato come nuovo testo del parere. Si tiene quindi un'ulteriore votazione per decidere se il testo originario del parere debba essere allegato al parere poi adottato. Se almeno un quarto dei voti espressi è favorevole a questa opzione, il testo originario è allegato al parere adottato.
7. Se il controparere non ottiene la maggioranza ma almeno un quarto dei voti espressi, il suo testo è allegato al testo originario del parere.

Articolo 72 — Verbale della sessione plenaria dell'Assemblea


1. Per ogni sessione plenaria viene redatto un verbale, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea alla successiva sessione plenaria.
2. Il testo definitivo di tale verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale del Comitato.

Articolo 73 — Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

Sezione 3 — Fasi successive allo svolgimento della sessione plenaria*Articolo 74 — Contenuto dei pareri del Comitato trasmessi alle istituzioni*

1. Ogni parere del Comitato comprende, oltre all'esposizione delle basi giuridiche, una motivazione e l'opinione del Comitato sulla questione nel suo complesso.
Ogni parere comprende una parte relativa al merito della questione esaminata e una parte riservata alla procedura.



2. L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura nella parte del parere riservata alla procedura.
In caso di votazione per appello nominale si fa menzione del nome dei votanti.
3. Se uno o più emendamenti, pur essendo respinti, hanno ottenuto in sessione plenaria un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi, il testo e la motivazione di tali emendamenti sono riportati in allegato al parere insieme con l'indicazione dell'esito della relativa votazione.
Tale requisito vale anche per i contropareri.
4. Le parti del testo del parere della sezione respinte in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea sono anch'esse allegate al parere del Comitato con l'indicazione dell'esito della votazione su tali emendamenti, purché il mantenimento del testo proposto dalla sezione abbia ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.
5. Se, in seguito al dibattito su un tema sottoposto all'esame dell'Assemblea, si procede a una votazione per appello nominale, e uno dei tre gruppi del Comitato, o una delle categorie della vita economica e sociale di cui all'articolo 36, sostiene una posizione divergente ma omogenea su tale argomento, tale gruppo o categoria può decidere che la propria posizione sia riassunta in una breve dichiarazione acclusa al parere.

Articolo 75 — Trasmissione dei pareri

1. I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria dell'Assemblea sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea.
2. I pareri adottati dal Comitato possono essere trasmessi a qualsiasi altra istituzione od organismo interessato.

Capo V

Disposizioni comuni

Sezione 1 — Votazione

Articolo 76 — Votazione

1. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, i testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati a maggioranza dei voti espressi, nei quali sono compresi i voti favorevoli e quelli contrari.
3. Le votazioni possono essere a scrutinio palese, a scrutinio segreto o per appello nominale. In quest'ultimo caso, i nominativi dei votanti e i voti da loro espressi sono riportati nel verbale della riunione.
4. La votazione su una risoluzione, un emendamento, un controparere, un parere o un qualsiasi altro testo si svolge per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri presenti o rappresentati.
5. L'elezione alle cariche rappresentative viene sempre effettuata a scrutinio segreto.
Negli altri casi, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
6. Se vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il voto decisivo spetta al presidente di seduta.

Sezione 2 — Relatori

Articolo 77 — Funzioni dei relatori

1. Il relatore ha il compito di elaborare il progetto di parere, relazione di valutazione o relazione informativa, facendo sì che vi confluiscano i diversi contributi dei membri del gruppo di studio.



Il relatore presenta il testo che ha elaborato all'organo interessato.

Se tale testo è adottato, lo presenta all'Assemblea.

2. Il relatore, se del caso con l'ausilio del suo consigliere, è incaricato di occuparsi del seguito dato al parere dopo l'adozione dello stesso in sessione plenaria.

È assistito in questo compito dalla segreteria della sezione interessata e riferisce in merito ai membri di tale sezione.

3. Se l'organo interessato accoglie emendamenti che modificano in maniera sostanziale il testo elaborato dal relatore, questi può comunicare per iscritto al presidente di tale organo che rimette il proprio incarico. Il relatore può inoltre chiedere che il suo nome sia espunto dal parere al termine della procedura.

Qualora il relatore rimetta l'incarico, l'organo interessato che lo ha nominato può, previa consultazione dei gruppi, nominare un nuovo relatore.

Articolo 78 — Relatore unico

Il relatore unico elabora da solo, senza un gruppo di studio, il progetto di parere, che sottopone alla sezione o alla CCMI. Ogni qual volta necessario, può essere coadiuvato da altri due membri, che formano un gruppo di redazione.

Articolo 79 — Relatore generale

1. Il relatore generale elabora il progetto di parere da solo, senza un gruppo di studio o di redazione, e riferisce all'Assemblea senza previo passaggio in sezione o CCMI.

2. Il relatore generale viene nominato:

— dall'Assemblea, oppure,

— nei casi di urgenza, dal presidente del Comitato.

La nomina da parte del presidente del Comitato è ratificata dall'Assemblea prima dell'esame del progetto di parere di cui si tratta.

3. Per il resto, il relatore generale ha gli stessi compiti e obblighi di qualsiasi altro relatore.

Sezione 3 — Audizioni

Articolo 80 — Audizioni

Nel quadro della preparazione dei loro lavori, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all'audizione di personalità esterne, qualora l'importanza di una determinata questione lo giustifichi. Tutti e tre i gruppi sono ugualmente coinvolti nella preparazione delle audizioni.

Sezione 4 — Consiglieri

Articolo 81 — Consiglieri

1. Per agevolare la preparazione di determinati lavori, il Comitato può nominare consiglieri incaricati di assistere i relatori o i gruppi.

2. I consiglieri non rappresentano il Comitato e non sono abilitati a parlare a suo nome.

3. I membri del Comitato non possono essere nominati consiglieri.

I supplenti possono essere nominati consiglieri, con sospensione temporanea del loro mandato di supplente.



4. I consiglieri che partecipano ai lavori sono soggetti alle stesse regole dei membri del Comitato per quanto concerne le indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
5. Qualsiasi riferimento ai relatori nel quadro del presente articolo va inteso anche, *mutatis mutandis*, come riferimento ai correlatori.

Articolo 82 — Consiglieri dei relatori

1. Ove necessario, i relatori possono proporre la nomina di consiglieri.
2. Tali consiglieri sono nominati dai presidenti delle sezioni, su proposta dei relatori, per assistere questi ultimi nella preparazione dei documenti relativi ai lavori consultivi del Comitato di cui all'articolo 46 del presente Regolamento interno.
3. I consiglieri dei relatori possono, su proposta di questi ultimi, partecipare a talune riunioni in cui la loro presenza risulti necessaria e giustificata nel quadro dell'esame del documento per la cui preparazione sono stati nominati.

A queste condizioni, possono partecipare alle seguenti riunioni:

- riunioni dei gruppi di studio;
- riunioni delle sezioni;
- riunioni della CCMi;
- riunioni dei sottocomitati;
- riunioni dei gruppi *ad hoc*.


Inoltre, possono partecipare ad una riunione preparatoria con i relatori.

La partecipazione ad altre riunioni, comprese quelle con rappresentanti di altre istituzioni e con altri soggetti interessati, è soggetta all'autorizzazione preliminare del presidente della sezione.

4. I consiglieri dei relatori possono partecipare alle sessioni plenarie soltanto in casi eccezionali e qualora siano soddisfatte cumulativamente due condizioni:
 - i) la discussione del documento al quale lavorano è iscritta all'ordine del giorno, e
 - ii) sono stati preliminarmente autorizzati dal presidente della sezione.
5. I consiglieri dei relatori generali possono partecipare alle sessioni plenarie.

Articolo 83 — Consiglieri dei gruppi

1. I presidenti dei gruppi possono nominare consiglieri dei gruppi.
2. I consiglieri dei gruppi possono partecipare alle riunioni dei gruppi di studio.
3. Possono partecipare alle riunioni preparatorie, alle riunioni delle sezioni e alle sessioni plenarie soltanto in casi eccezionali e qualora siano soddisfatte cumulativamente due condizioni:
 - i) la discussione del documento al quale lavorano è iscritta all'ordine del giorno della riunione o della sessione plenaria, e
 - ii) sono stati preliminarmente autorizzati dal presidente del gruppo interessato.
4. I consiglieri dei gruppi possono inoltre fornire assistenza nella preparazione, per conto dei gruppi, di altri documenti o relazioni riguardanti i lavori consultivi e politici del Comitato, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza. Per svolgere tali funzioni, i consiglieri dei gruppi sono autorizzati a partecipare a un massimo di due riunioni preparatorie con i membri del gruppo interessato. I consiglieri dei gruppi possono partecipare a riunioni supplementari solo previa autorizzazione del presidente del gruppo interessato.
5. Ciascun gruppo decide in merito ai criteri e alle procedure per la nomina dei propri consiglieri.



Sezione 5 — Assenza e rappresentanza*Articolo 84 — Delega del diritto di voto*

1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione plenaria può delegare il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato.
Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione di sezione può delegare il proprio diritto di voto ad un altro membro della sezione.
2. Nei suddetti casi, il membro che si trova nell'impossibilità di partecipare ne informa per iscritto la segreteria del suo gruppo, che a sua volta avvisa il presidente dell'organo interessato.
I membri non iscritti informano direttamente il presidente dell'organo interessato.
3. Un membro può disporre, in sessione plenaria dell'Assemblea o in una riunione di sezione, di un solo diritto di voto così delegato.
4. Ai fini del calcolo dei quorum e delle maggioranze, un membro che delega il suo diritto di voto è considerato un membro rappresentato.

Articolo 85 — Rappresentanza

1. Ogni membro che sia nell'impossibilità di partecipare a una riunione cui sia stato debitamente convocato può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato conferendogli un mandato di rappresentanza.
2. In tal caso, il membro che si trova nell'impossibilità di partecipare ne informa per iscritto la segreteria del suo gruppo, che a sua volta avvisa il presidente dell'organo interessato.
I membri non iscritti informano direttamente il presidente dell'organo interessato.
3. Il mandato a sostituire temporaneamente il membro vale esclusivamente per la riunione per cui è stato conferito.
Salvo che il mandato disponga diversamente, esso comprende la delega del diritto di voto, a norma dell'articolo 84, al membro rappresentante.
4. La rappresentanza ai sensi del presente articolo non si applica alle riunioni dei seguenti organi:
 - Ufficio di presidenza del Comitato;
 - commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF);
 - gruppo dei questori;
 - comitato etico;
 - comitato Audit interno.

Articolo 86 — Sostituzione in un gruppo di studio

1. Ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione di quest'ultimo, chiedere alla sezione di essere sostituito da un altro membro del Comitato
2. Tale sostituzione vale per un determinato argomento e per l'intera durata dei lavori della sezione su tale argomento.

Articolo 87 — Supplenza

1. Ogni membro del Comitato può designare un supplente per i lavori preparatori. I supplenti sono nominati dall'Ufficio di presidenza.
I delegati della CCMI non possono designare supplenti.




2. Le seguenti riunioni sono considerate lavori preparatori ai sensi del presente articolo, a condizione che si svolgano a Bruxelles, per l'elaborazione di un parere, di una relazione di valutazione o di una relazione informativa:
 - riunioni dei gruppi di studio;
 - riunioni delle sezioni;
 - riunioni della CCMI;
 - riunioni degli osservatori;
 - riunioni dei sottocomitati.
3. I supplenti sono persone esterne al Comitato.
I membri del Comitato e i delegati della CCMI non possono assumere la carica di supplente.
4. Il supplente deve essere espressione della stessa componente o categoria della società civile per la quale il membro esercita le proprie funzioni.
Nome e titolo del supplente designato sono comunicati all'Ufficio di presidenza del Comitato per il benessere.
5. Un supplente può esercitare le sue funzioni per un solo membro alla volta.
6. Il supplente esercita le stesse funzioni del membro, con le seguenti eccezioni:
 - il supplente non ha diritto di voto;
se il membro intende esercitare il suo diritto di voto, invia una delega di voto scritta a un altro membro del Comitato, conformemente all'articolo 84 del presente Regolamento interno;
 - qualora il membro ricopra la carica di presidente di sezione, di membro dell'ufficio di presidenza di una sezione oppure di presidente di gruppo di studio, il suo supplente non può esercitare tali funzioni;
 - il supplente non può esercitare la funzione di relatore o di correlatore.
7. Per quanto riguarda le indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il supplente è soggetto alle pertinenti decisioni del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
8. Un supplente può essere nominato consigliere.
In tal caso la sua qualità di supplente è per ciò stesso sospesa per l'intera durata del suo incarico di consigliere.
9. Un membro può porre fine al mandato del suo supplente in qualsiasi momento, informandone l'Ufficio di presidenza.
Il mandato del supplente viene meno in ogni caso nel momento in cui cessa quello del membro.
In caso di dimissioni del membro, il mandato del suo supplente scade il giorno in cui il membro del Comitato cessa effettivamente dalle sue funzioni.
10. I criteri e la procedura di designazione dei supplenti sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza, previa consultazione dei gruppi.

Sezione 6 — Funzionamento della CCMI

Articolo 88 — Specificità del funzionamento della CCMI

1. La CCMI elabora pareri complementari.
L'Ufficio di presidenza può incaricare la CCMI di elaborare progetti di parere ordinari, anche d'iniziativa, progetti di relazione di valutazione e progetti di relazione informativa.



2. Le disposizioni applicabili alle sezioni si applicano, *mutatis mutandis*, alla CCMI, con le specificità seguenti.
 - Solo i membri del Comitato possono essere nominati relatori. I delegati possono essere nominati solo correlatori.
 - Quando la CCMI vota su un progetto di parere, di relazione di valutazione o di relazione informativa, il suo presidente invita in primo luogo soltanto i delegati a esprimersi mediante votazione indicativa, annunciandone poi l'esito.

Successivamente apre la votazione ai membri del Comitato.

Ai fini dell'adozione del parere, della relazione di valutazione o della relazione informativa, sono presi in considerazione soltanto i voti dei membri del Comitato.

Si procede nello stesso modo in caso di votazione sugli emendamenti.
 - I delegati possono presentare emendamenti a un progetto di parere, relazione di valutazione o relazione informativa sul quale ci si accinge a votare in CCMI. Non sono abilitati a presentare emendamenti sui quali sia chiamata a pronunciarsi l'Assemblea.

TITOLO III

ALTRE PROCEDURE

Capo I

Procedure d'urgenza

Articolo 89 — Urgenza per l'Assemblea

1. In caso di urgenza che risulti dal termine che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ha assegnato al Comitato per presentare il parere, si può applicare la procedura d'urgenza se il presidente del Comitato constata che essa è necessaria per consentire al Comitato di adottare il parere in tempo utile.

La procedura d'urgenza per l'Assemblea può essere applicata anche all'adozione di relazioni di valutazione, di relazioni informative o di risoluzioni su argomenti di attualità, qualora il presidente del Comitato ritenga necessario non attendere la sessione plenaria successiva.
2. La procedura d'urgenza per l'Assemblea permette al presidente del Comitato, dopo aver informato per iscritto la presidenza allargata, di adottare immediatamente ogni misura necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavori del Comitato.

Il presidente del Comitato informa immediatamente i membri dell'Ufficio di presidenza in merito alle misure adottate.
3. Le misure adottate dal presidente del Comitato sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nel corso della successiva sessione plenaria.

Articolo 90 — Urgenza per l'Ufficio di presidenza

1. Se l'Ufficio di presidenza deve imperativamente adottare una decisione entro un lasso di tempo tale da rendere impossibile attendere la sua successiva riunione e il ricorso alla procedura scritta non risulta possibile, il presidente del Comitato può adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del Comitato.

Il presidente ne informa i membri dell'Ufficio di presidenza.
2. Le misure adottate dal presidente del Comitato sono sottoposte alla ratifica dell'Ufficio di presidenza nel corso della sua successiva riunione.

Articolo 91 — Urgenza per le sezioni

1. Qualora l'urgenza risulti dai termini assegnati ad una sezione perché formuli il suo parere, il presidente di tale sezione può, con il consenso dei tre presidenti di gruppo, organizzare i lavori della sezione stessa in deroga alle disposizioni del presente Regolamento interno relative all'organizzazione dei lavori delle sezioni.



La procedura per l'Assemblea può essere applicata anche all'adozione di relazioni di valutazione, di relazioni informative o di risoluzioni su argomenti di attualità, qualora il presidente della sezione ritenga necessario non attendere la riunione successiva.

Il presidente della sezione ne informa i membri del suo ufficio di presidenza.

2. Le misure adottate dal presidente della sezione interessata sono sottoposte alla ratifica di quest'ultima nel corso della sua successiva riunione.

Il presidente della sezione può decidere che la ratifica della proposta che ha presentato debba pervenire per iscritto prima della successiva riunione della sezione, nel qual caso fissa una scadenza per ricevere una risposta. Per la ratifica si richiede la maggioranza di norma prevista per l'adozione delle decisioni della sezione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla CCMI.

Capo II

Procedure relative ai membri

Articolo 92 — *Mozione di sfiducia*

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza accolta da almeno tre quarti dei suoi membri, o su richiesta di oltre metà dei membri del Comitato, l'Assemblea può esaminare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Comitato.

In tal caso, la mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della sessione plenaria successiva.

Durante la discussione del punto relativo alla mozione di sfiducia, l'Assemblea è presieduta dal vicepresidente responsabile della CAF.

2. L'Assemblea si pronuncia su una mozione di sfiducia con voto segreto e senza possibilità di delega di voto, dopo avere sentito, nell'ordine, un membro di ciascun gruppo, i membri della presidenza che desiderino esprimersi, un membro che parli a nome dei membri che hanno chiesto la mozione di sfiducia, se del caso, e, da ultimo, il presidente del Comitato.

L'Assemblea decide in merito alla suddetta proposta con una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei propri membri.

In caso contrario, si considera respinta.

3. L'Assemblea procede immediatamente alla sostituzione del presidente del Comitato con un membro appartenente allo stesso gruppo del presidente del Comitato uscente.
4. L'Assemblea vota il candidato proposto dal gruppo interessato. Se il candidato non è accettato, i lavori sono sospesi per consentire al gruppo interessato di proporre altri membri del gruppo fino all'elezione di un candidato alla carica di presidente del Comitato.


L'Assemblea è convocata di nuovo, se possibile il giorno stesso, dal presidente provvisorio.

5. Il nuovo presidente del Comitato viene eletto per la parte restante del mandato in corso.

Articolo 93 — *Decadenza dalla carica*

1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione o riunione alla quale sia stato debitamente convocato ne informa in anticipo la segreteria del suo gruppo, che a sua volta avvisa il presidente dell'organo interessato.

I membri non iscritti informano direttamente il presidente dell'organo interessato.



2. Qualora un membro del Comitato sia assente a più di cinque sessioni plenarie consecutive dell'Assemblea senza avere delegato il suo diritto di voto a norma dell'articolo 84 né avere addotto un motivo riconosciuto valido, il presidente del Comitato, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza e dopo avere invitato l'interessato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di rassegnare le dimissioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, e può, se necessario, chiedere al Consiglio di porre fine al suo mandato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 9.
3. Qualora un membro di una sezione o della CCMI sia assente a più di cinque riunioni consecutive di tale organo senza avere delegato il suo diritto di voto a norma dell'articolo 84 né avere nominato un membro che lo rappresenti a norma dell'articolo 85 né avere addotto un motivo riconosciuto valido, il presidente dell'organo, dopo averlo invitato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di abbandonare la sezione o la CCMI.

Il presidente dell'organo ne informa l'Ufficio di presidenza del Comitato e la procedura di sostituzione viene avviata conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del presente Regolamento interno.

Articolo 94 — Procedimento disciplinare

In caso di violazione delle norme etiche, delle regole, dei principi o degli standard di comportamento, oppure di inosservanza dei doveri e degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento interno, nel Codice di condotta o nello Statuto dei membri, da parte di un membro del Comitato, di un delegato, di un supplente o di un consigliere, si applica la procedura disciplinare di cui alla parte III del Codice di condotta.

Articolo 95 — Revoca dell'immunità

Qualsiasi richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Comitato presentata da un'autorità competente di uno Stato membro al presidente del Comitato è trattata secondo la procedura di cui al capo IV dello Statuto dei membri.

Articolo 96 — Assistenza

1. Ai membri del Comitato può essere accordata l'assistenza che l'Unione prevede per i funzionari ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea ^(?) («Statuto»), nei casi e alle condizioni previsti da tale Statuto.
2. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla richiesta di assistenza di un membro, su proposta del presidente del Comitato.
L'Ufficio di presidenza adotta la sua decisione dopo avere sentito il membro interessato.
3. Se il membro che chiede assistenza è anche membro dell'Ufficio di presidenza, non partecipa alla parte della riunione dell'Ufficio di presidenza in cui si decide in merito.

Inoltre, se è il presidente del Comitato a chiedere l'assistenza, l'Ufficio di presidenza delibera su proposta del vicepresidente responsabile della CAF.

Capo III

Pubblicità e diffusione dei lavori

Articolo 97 — Pubblicazione

1. Il Comitato pubblica i suoi pareri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(?) Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
Versione consolidata: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101>.



2. La composizione dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza e delle sezioni, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet del Comitato.

Articolo 98 — Trasparenza, apertura e diritto di accesso ai documenti del Comitato

1. Il Comitato garantisce la trasparenza delle sue decisioni rispettando quanto più possibile il principio di apertura.
2. Ogni cittadino dell'Unione europea può scrivere al Comitato in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua, conformemente all'articolo 24, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, quale che sia il loro supporto, conformemente all'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale accesso ai documenti del Comitato è soggetto ai principi, alle condizioni e ai limiti stabiliti dai regolamenti europei e dalle decisioni interne del Comitato, nonché alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.

4. Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti.
A tal fine, l'Ufficio di presidenza adotta le norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso a detto registro e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.
Il suo obiettivo è garantire la registrazione di tutti i documenti del Comitato, e in particolare delle decisioni dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza e del presidente del Comitato.
5. Il segretario generale è incaricato di adottare le misure necessarie per garantire al pubblico il diritto d'accesso ai relativi documenti, previa consultazione della presidenza allargata e del servizio giuridico.

Articolo 99 — Pubblicità delle riunioni del Comitato

1. Le sessioni plenarie dell'Assemblea e le riunioni delle sezioni e della CCMI sono pubbliche.
2. Tuttavia, per decisione dell'Assemblea, alcuni dibattiti in seno a tali organi non attinenti ai lavori consultivi possono essere dichiarati riservati.
Le istituzioni o gli organi interessati, nonché l'Ufficio di presidenza, possono chiedere all'Assemblea di tenere una discussione a porte chiuse.
3. Le altre riunioni non sono pubbliche.
Tuttavia, in casi giustificati la cui valutazione è lasciata al presidente di seduta, altre persone possono assistere alle riunioni non pubbliche in qualità di osservatori.
4. I membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, nonché, se del caso, ogni altra parte interessata, possono essere invitati dal presidente della riunione ad assistere, prendere la parola e rispondere a domande a riunioni dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza, delle sezioni, della CCMI e di altri organi del Comitato.

TERZA PARTE


AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Capo I

Segretariato generale

Articolo 100 — Segretariato generale

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale diretto da un segretario generale.



2. L'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, stabilisce la tabella dell'organico del segretariato generale e adotta l'organigramma del Comitato in modo tale da consentire al segretariato generale di garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e di essere di aiuto ai membri nell'espletamento del loro mandato, specie per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e l'elaborazione dei pareri.

Articolo 101 — Segretario generale

1. Il segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del presidente del Comitato, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza.
2. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.
3. Si impegna solennemente, dinanzi all'Ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con la massima coscienza.
4. Il segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea, dall'Ufficio di presidenza e dal presidente del Comitato a norma del presente Regolamento interno.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni adottate da tali organi, ogni tre mesi, se del caso, riferisce per iscritto al presidente del Comitato in merito ai criteri e alle misure di attuazione adottati o previsti per affrontare i problemi amministrativi od organizzativi e le questioni attinenti al personale.

Il presidente del Comitato trasmette immediatamente tali informazioni all'Ufficio di presidenza.

5. I poteri conferiti dall'Ufficio di presidenza o dal presidente del Comitato al segretario generale in virtù di una delega di competenze scadono al più tardi 21 giorni di calendario dopo la data dell'elezione di un nuovo Ufficio di presidenza o della nomina di un nuovo presidente del Comitato.
Il segretario generale può subdelegare i poteri che gli sono conferiti dall'Ufficio di presidenza o dal presidente del Comitato, nei limiti stabiliti dall'autorità delegante.
6. Il segretario generale può delegare le sue competenze indicando, in disposizioni amministrative interne, gli agenti ai quali delega tali competenze, la portata delle competenze delegate e se i beneficiari di tale delega possono a loro volta subdelegare le loro competenze.

Capo II


Funzionari e agenti

Articolo 102 — Poteri dell'autorità che ha il potere di nomina

Tutti i poteri conferiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina («AIPN») sono esercitati:

1. nei confronti del funzionario nominato al posto di segretario generale: dall'Ufficio di presidenza;
2. nei confronti dei funzionari nominati ai posti di segretario generale aggiunto o di direttore:
 - per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 e 90, paragrafo 2, dello Statuto: dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale;
 - per quanto riguarda le altre disposizioni dello Statuto, compreso l'articolo 90, paragrafo 1: dal presidente del Comitato su proposta del segretario generale;
3. nei confronti dei funzionari nominati al posto di direttore aggiunto o di capo unità: dal presidente del Comitato su proposta del segretario generale.

La presidenza allargata riceve informazioni esaustive ed è consultata in merito alla nomina di tali funzionari;



4. nei confronti dei funzionari del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché dei funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST/SC: dal segretario generale.

Articolo 103 — Poteri dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione

Tutti i poteri che il Regime applicabile agli altri agenti («RAA») conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione («AACC») sono esercitati:

1. nei confronti dell'agente temporaneo assunto al posto di segretario generale: dall'Ufficio di presidenza;
2. nei confronti degli agenti temporanei assunti ai posti di segretario generale aggiunto o di direttore:
 - per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11, 17, 33 e 48 RAA: dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale;
 - per quanto riguarda l'applicazione delle altre disposizioni del RAA: dal presidente del Comitato, su proposta del segretario generale;
3. nei confronti degli agenti temporanei assunti ai posti di direttore aggiunto o di capo unità: dal presidente del Comitato, su proposta del segretario generale.

La presidenza allargata riceve informazioni esaustive ed è consultata in merito alla nomina di tali agenti;

4. nei confronti degli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché di tutti gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST/SC: dal segretario generale;
5. nei confronti dei consiglieri speciali: dal segretario generale;
6. nei confronti degli agenti contrattuali: dal segretario generale.

Articolo 104 — Altre disposizioni dello Statuto

1. I poteri conferiti al Comitato dall'articolo 110 dello Statuto dei funzionari ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e delle regolamentazioni adottate di comune accordo tra le istituzioni sono esercitati dal presidente del Comitato.

Per quanto concerne le altre disposizioni di carattere generale, tali poteri sono esercitati dal segretario generale.

2. In tutti gli altri casi non previsti dal presente Regolamento interno, i poteri conferiti al Comitato dallo Statuto o dal RAA sono esercitati dal segretario generale.
3. L'Ufficio di presidenza, il presidente del Comitato e il segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù degli articoli 102, 103 e 104 del presente Regolamento interno.

Gli atti di delega indicano i funzionari o altri agenti ai quali sono delegati tali poteri, fissano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se i beneficiari della delega possono subdelegare tali poteri.


Articolo 105 — Selezione del segretario generale

Per la nomina o l'assunzione del segretario generale si applica la procedura seguente.

- A. L'Ufficio di presidenza (prima fase):
 - i) Decide sullo statuto del posto di segretario generale (funzionario o agente temporaneo).



- ii) Nomina un comitato di redazione, composto da tre membri del Comitato, incaricato di redigere un progetto di avviso di posto vacante, con l'assistenza dei servizi competenti del segretariato generale, e stabilisce i termini entro i quali tale comitato deve presentargli il suddetto progetto.
- iii) Approva il contenuto dell'avviso di posto vacante sulla base del progetto presentato dal comitato di redazione.
- iv) Nomina un comitato di preselezione, composto da sei membri del Comitato, e stabilisce i termini entro i quali tale comitato deve presentargli i risultati dei suoi lavori.
- B. Il comitato di preselezione:
- i) Ha il compito di:
- esaminare le candidature,
 - procedere ai colloqui,
 - elaborare una relazione scritta e motivata comprendente una graduatoria dei candidati in ordine di preferenza, stabilita in funzione delle loro competenze e conformemente alla procedura e ai criteri definiti nell'avviso di posto vacante, e
 - proporre un elenco di candidati per il posto.
- A condizione che sia stato ricevuto un numero sufficiente di candidature che soddisfino i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante, l'elenco contiene almeno tre candidati per il posto e rispetta, in caso di parità di merito, il principio dell'equilibrio di genere.
- Qualora debba essere assegnato un posto di funzionario, il comitato di preselezione seleziona i candidati secondo l'ordine di cui all'articolo 29 dello Statuto.
- ii) Lavora con la massima indipendenza, imparzialità e riservatezza, in base ai criteri definiti nell'avviso di posto vacante adottato dall'Ufficio di presidenza.
- Esso è coadiuvato dai servizi competenti del segretariato generale e può ricorrere, se del caso, alla consulenza di esperti esterni al Comitato o a prove di selezione effettuate da un «centro di valutazione».
- C. L'Ufficio di presidenza (seconda fase):
- i) Esamina la relazione e i documenti su cui essa si basa, unitamente all'elenco dei candidati, presentati dal comitato di preselezione.
- ii) Ascolta i candidati proposti dal comitato di preselezione.
- iii) Adotta la decisione finale con un voto a porte chiuse che, se necessario, si svolge in più turni successivi:
- Il candidato che, al primo turno, ottiene il voto favorevole di più della metà dei membri dell'Ufficio di presidenza è nominato senza che sia necessario procedere a un secondo turno.
 - Se nessun candidato ottiene al primo turno la suddetta maggioranza, l'Ufficio di presidenza mantiene in lizza i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli e procede a una seconda votazione, in esito alla quale viene nominato il candidato che ha ottenuto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei membri dell'Ufficio di presidenza.
 - Nel caso di un ex aequo che renda impossibile mantenere in lizza soltanto due candidati in esito al primo turno o nominare il segretario generale in esito al secondo turno, si convoca per la prossima data possibile una nuova riunione ad hoc dell'Ufficio di presidenza.
- In questa seconda riunione, l'Ufficio di presidenza procede nuovamente a colloqui con i candidati proposti dal comitato di preselezione.
- Se alla fine del processo nessun candidato viene scelto dall'Ufficio di presidenza, la procedura di selezione si conclude senza alcuna nomina e l'Ufficio di presidenza avvia una nuova procedura di selezione.



Articolo 106 — Selezione di altre posizioni direttive

1. Fatte salve le possibilità, che sono valutate in via prioritaria, di occupare i posti vacanti mediante trasferimento o promozione all'interno dell'istituzione stessa, per la nomina di funzionari e l'assunzione di altri agenti ai posti di segretario generale aggiunto, direttore, direttore aggiunto o capo unità dei lavori consultivi si applica la seguente procedura:
 - a) L'AIPN o l'AACC decide se pubblicare il posto solo internamente oppure anche a livello interistituzionale.

Qualora debba essere assegnato un posto di segretario generale aggiunto e di direttore, per la pubblicazione del posto vacante si può ricorrere anche alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto.
 - b) Prima di procedere all'esame delle candidature, il segretario generale definisce una griglia di valutazione per la preselezione, basata sull'avviso di posto vacante.
 - c) Nell'esame delle candidature, il segretario generale è assistito da funzionari del segretariato generale di grado e funzione almeno pari al posto da ricoprire. Per il posto di segretario generale aggiunto, la funzione di tali funzionari è almeno quella di direttore.

Ai lavori del comitato di preselezione partecipano anche tre membri nominati dall'Ufficio di presidenza.
 - d) Al termine della procedura, il segretario generale sottopone una proposta di nomina o di assunzione seguendo, nel caso di un funzionario, l'ordine di cui all'articolo 29 dello Statuto.
 - e) Il segretario generale presenta la sua proposta:
 - in caso di nomina o assunzione del segretario generale aggiunto o di un direttore: all'Ufficio di presidenza, che decide sulla base di tale proposta;
 - in caso di nomina o assunzione di un direttore aggiunto o di un capo unità dei lavori consultivi: al presidente del Comitato, che decide sulla base di tale proposta. Prima di tale nomina o assunzione, la presidenza allargata riceve informazioni complete e viene consultata.
2. Il segretario generale può adottare una decisione sulle modalità di applicazione del presente articolo.

Capo III

Segreteria*Articolo 107 — Segreteria del presidente del Comitato*

1. Il presidente del Comitato dispone di una segreteria.
2. I componenti di tale segreteria sono funzionari assegnati alla segreteria del presidente del Comitato o sono assunti, nel quadro del bilancio, in qualità di agenti temporanei.

In entrambi i casi, i poteri conferiti all'AIPN o all'AACC sono esercitati dal presidente del Comitato.

Articolo 108 — Segreterie delle sezioni

Le sezioni e la CCMI dispongono ciascuna di una segreteria, che è assicurata dai servizi del segretariato generale, sotto la direzione di un capo unità.

Articolo 109 — Segreterie dei gruppi

1. Ciascun gruppo dispone di una segreteria. Il capo della segreteria del gruppo riferisce direttamente al presidente del gruppo stesso.
2. I poteri dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per i funzionari comandati presso i gruppi ai sensi dell'articolo 37, lettera a), secondo trattino, dello Statuto, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto, comprese le decisioni relative alla loro progressione di carriera in seno al gruppo.



Quando un funzionario distaccato presso un gruppo reintegra il segretariato del Comitato, viene inquadrato nel grado al quale avrebbe avuto diritto in quanto funzionario.

3. I poteri dell'AACC sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per gli agenti temporanei assegnati ai gruppi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), RAA, per quanto concerne l'applicazione degli articoli 8, terzo comma, 9 e 10, terzo comma, RAA.

Capo IV

Bilancio

Articolo 110 — Elaborazione del bilancio del Comitato

1. Nei primi quattro mesi di ogni anno, il segretario generale trasmette alla commissione Affari finanziari e di bilancio il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato, che sarà sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'esercizio finanziario successivo.
2. La CAF esamina il progetto, lo discute con il segretario generale e lo sottopone all'Ufficio di presidenza, se del caso formulando osservazioni o proponendo modifiche.
3. L'Ufficio di presidenza redige lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato
Lo trasmette all'autorità di bilancio, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento finanziario.
4. Nel quadro delle disposizioni del Regolamento finanziario, il presidente del Comitato procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate.

Capo V

Varie

Articolo 111 — Corrispondenza

La corrispondenza indirizzata al Comitato viene inoltrata al presidente del Comitato o al segretario generale.

Articolo 112 — Principi relativi alle modalità di svolgimento delle riunioni

1. Per garantire il corretto funzionamento del Comitato, le riunioni del Comitato si svolgono in presenza. Le riunioni possono altresì svolgersi in forma ibrida.
2. L'Ufficio di presidenza, previa consultazione dei gruppi e della presidenza allargata, adotta disposizioni specifiche relative all'organizzazione e allo svolgimento di riunioni ibride, nonché all'eventuale partecipazione ad esse di membri, delegati della CCMI, supplenti e consiglieri.

QUARTA PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 113 — Genere e terminologia

Quale che sia il loro genere grammaticale, i termini impiegati nel presente Regolamento interno per designare cariche e funzioni comprendono chiunque le ricopra, a prescindere dal genere di tale persona.

Articolo 114 — Simboli del Comitato

1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione europea:
 - a) la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu,



- b) l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven,
 - c) il motto, «Unita nella diversità».
2. Il Comitato celebra la Giornata dell'Europa il 9 maggio.
 3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.
 4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

Articolo 115 — Revisione del Regolamento interno


1. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei suoi membri se occorra rivedere il presente Regolamento interno.
2. Per la revisione del presente Regolamento interno, l'Assemblea insedia una commissione detta «commissione Regolamento interno».
L'Assemblea nomina un relatore generale incaricato di predisporre un progetto di nuovo Regolamento interno. La commissione Regolamento interno e il relatore generale si adoperano per raggiungere un consenso su tutte le questioni essenziali. Qualora ciò non sia possibile, al progetto elaborato dal relatore generale si aggiungono proposte alternative sostenute da almeno la metà dei membri della commissione Regolamento interno.
3. Il progetto viene presentato all'Assemblea e possono essere formulati emendamenti.
4. L'Assemblea adotta, se del caso, il nuovo Regolamento interno con il voto favorevole di oltre la metà dei suoi membri.

Articolo 116 — Adozione delle Modalità d'applicazione del Regolamento interno

1. Dopo l'adozione del Regolamento interno, l'Assemblea proroga il mandato della commissione Regolamento interno per un massimo di novanta giorni lavorativi, affinché questa elabori, se necessario, una proposta di modifica delle Modalità d'applicazione.
2. La proposta è sottoposta all'Ufficio di presidenza, che la adotta, sentito il parere dei gruppi, con il voto di oltre metà dei suoi membri.
3. In caso di revisione del Regolamento interno senza successiva modifica delle Modalità d'applicazione, queste ultime continuano ad applicarsi.
Esse vengono sempre interpretate in modo tale da garantirne la conformità con le disposizioni del Regolamento interno in vigore.
4. Le Modalità d'applicazione possono essere modificate anche qualora l'Ufficio di presidenza ritenga necessaria una loro revisione.
In tal caso, l'Ufficio di presidenza chiede all'Assemblea di istituire una commissione per la revisione delle Modalità d'applicazione e si osserva, *mutatis mutandis*, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le Modalità d'applicazione entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sull'intranet del Comitato.

Articolo 117 — Entrata in vigore del Regolamento interno

Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

PARTE I — PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il presente Codice di condotta («il Codice») si applica ai membri del Comitato economico e sociale europeo («il Comitato»). Come deciso nell'ottobre 2020 dall'Ufficio di presidenza del Comitato, la revisione del Codice comporta l'adeguamento di tutti i testi pertinenti, quali lo Statuto dei membri, il Regolamento interno e gli eventuali altri testi così come opportuno.

Il Codice si applica, *mutatis mutandis*, anche ai delegati delle commissioni consultive, ai supplenti e agli esperti, ad eccezione degli articoli 1, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, e 10, che si applicano esclusivamente ai membri del Comitato.

2. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo.

Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

3. I membri adottano una condotta conforme alle disposizioni dei Trattati e del diritto derivato. I loro rapporti con organismi o gruppi di interesse sono compatibili con l'esigenza di preservare la loro indipendenza.

4. I membri si ispirano e si attengono ai seguenti principi generali di condotta: integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità, rispetto degli altri e rispetto per la reputazione del Comitato.

5. Conformemente agli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i membri, nell'esercizio delle loro funzioni, garantiscono la promozione, la protezione e il rispetto effettivi di diritti e valori fondamentali quali la dignità umana, la non discriminazione, la tolleranza, la libertà, la solidarietà, il principio dello Stato di diritto e l'uguaglianza di genere.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri si impegnano a raggiungere tra di loro il maggiore consenso possibile, in uno spirito di rispetto reciproco.

7. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

8. I membri che contravvengano, intenzionalmente o per negligenza, ai loro obblighi oppure ottengano o cerchino di ottenere, nell'esercizio delle loro funzioni di membri, qualsiasi beneficio finanziario diretto o indiretto o altra gratifica, sono soggetti alle misure previste dal presente Codice.

Articolo 2

Principi di condotta

1. La condotta dei membri è improntata al rispetto reciproco e si fonda sui valori e principi sanciti nei Trattati, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali.



2. I membri si impegnano a rispettare il Comitato, così come la dignità dei suoi membri e del suo personale, e a preservarne la reputazione.
3. I membri non compromettono il regolare svolgimento dei lavori del Comitato, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Comitato o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.
4. I membri non turbano l'ordine delle sessioni o delle riunioni e si astengono da comportamenti inappropriati.
Non adottano un linguaggio o un comportamento diffamatorio, razzista, sessista, omofobo, xenofobo od offensivo.
5. L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni né la libertà di parola dei membri.
6. Dopo la cessazione dalle funzioni, gli ex membri continuano ad essere tenuti al rispetto dei principi etici di integrità e discrezione. Per i due anni successivi alla cessazione dalle loro funzioni, gli ex membri si astengono dall'esercitare qualsiasi pressione su membri del Comitato o del personale per conto di proprie imprese, di propri datori di lavoro o di propri clienti riguardo a questioni da loro trattate in ragione delle funzioni di rilievo rivestite o dei documenti elaborati.

Articolo 3

Divulgazione di informazioni

1. I membri si astengono da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni definite sensibili di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.
2. I membri sono tenuti all'osservanza di tale obbligo anche dopo la cessazione del loro mandato al Comitato.

Articolo 4

Condotta appropriata


1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri tengono una condotta conforme alle norme e agli obblighi stabiliti nel presente Codice, con dignità e rispetto e senza pregiudizi né discriminazioni.
2. I membri si comportano con professionalità, e si astengono, nei loro rapporti con gli altri membri e con il personale, dal tenere un comportamento degradante o ingiurioso, dall'impiegare un linguaggio offensivo o discriminatorio e dal compiere qualsiasi altro atto immorale, disonorevole o illecito.
3. I membri non incitano o incoraggiano gli altri membri o il personale a violare, eludere o ignorare la legislazione in vigore, le norme interne del Comitato o il presente Codice, né accettano siffatto comportamento da parte del personale sotto la loro responsabilità.
4. Ai fini dell'efficace funzionamento del Comitato, i membri si adoperano per garantire, con la dovuta discrezione, che eventuali disaccordi o conflitti con gli altri membri o con il personale sotto la loro responsabilità siano trattati con rapidità, equità ed efficacia.

Articolo 5

Prevenzione delle molestie

1. I membri si astengono da ogni tipo di molestia psicologica o sessuale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Consiglio CEE/CECA, regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101&qid=1653325709293>.



2. Se necessario, i membri assicurano la loro pronta e piena cooperazione in relazione alle procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o di molestie (psicologiche, fisiche o sessuali), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia.

3. I membri sono invitati e incoraggiati a seguire corsi loro destinati di formazione specifica sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla prevenzione di qualsiasi comportamento scorretto o contrario ai valori europei.

Articolo 6

Integrità e trasparenza finanziaria

1. I membri hanno diritto alle indennità stabilite dal Consiglio dell'Unione europea, ma non percepiscono alcuna remunerazione da parte del Comitato.

2. Le spese per missioni o altre attività parzialmente o totalmente rimborsate da terzi non possono essere oggetto di un secondo rimborso da parte del Comitato.

Se le spese per una missione o altra attività sono parzialmente o totalmente rimborsate da terzi dopo essere state rimborsate dal Comitato, il membro ne informa senza indugio il segretariato generale e restituisce al Comitato l'importo del rimborso, a concorrenza dell'importo ricevuto da terzi.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri si astengono dall'accettare doni o benefici di valore superiore a 150 EUR.

Se, conformemente all'uso diplomatico e alle consuetudini di cortesia, i membri ricevono doni di valore superiore a tale importo, li consegnano al segretariato generale in occasione della loro partecipazione alla prima riunione del Comitato successiva alla ricezione di tali doni.

Il presidente decide se tali doni, come pure i doni dello stesso valore da lui ricevuti direttamente, diventano proprietà del Comitato oppure vengono offerti a un'organizzazione di beneficenza idonea.

Il segretariato generale tiene un registro dei doni di valore superiore a 150 EUR, accessibile al pubblico su richiesta.

4. I membri si conformano a tutte le norme finanziarie del Comitato loro applicabili.

Articolo 7

Dichiarazione degli interessi finanziari

1. Conformemente al principio di trasparenza, i membri presentano al presidente una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari al momento del loro insediamento.

Una nuova dichiarazione viene presentata il 1° gennaio di ogni anno, e, qualora nel corso del mandato del membro siano intervenuti cambiamenti nelle informazioni da dichiarare, una nuova dichiarazione viene presentata alla prima occasione e comunque entro due mesi dal cambiamento in questione.

2. La dichiarazione degli interessi finanziari contiene le informazioni di cui all'articolo 5 bis dello Statuto dei membri.

3. I membri che non abbiano presentato o aggiornato la loro dichiarazione di interessi finanziari non possono essere eletti ad una carica in seno al Comitato o ai suoi organi, essere nominati relatori o partecipare a missioni o altre attività.

4. I delegati delle commissioni consultive, i supplenti e gli esperti non hanno diritto di ricevere alcuna indennità dal Comitato prima di presentare o aggiornare la loro dichiarazione di interessi finanziari.

5. Se il presidente riceve informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione degli interessi finanziari di un membro sia sostanzialmente errata o superata, o possa ragionevolmente comportare un'incompatibilità con gli obblighi dei membri posti dal presente Codice, il presidente può consultare il comitato etico.



Se del caso, il presidente chiede al membro di correggere la dichiarazione entro 10 giorni lavorativi.

6. L'Ufficio di presidenza, dopo aver ricevuto per iscritto il parere del comitato etico, sente, non prima di 14 giorni, il membro interessato, assistito, se questi lo desidera, da un'altra persona, e può adottare la decisione di applicare, a seconda dei casi, il paragrafo 3 o 4 al membro che non ottemperò la richiesta di correzione del presidente.

Prima di adottare tale decisione, che deve essere motivata, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.

Articolo 8

Conflitti di interessi

1. I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi o possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi.

2. Si configura un conflitto di interessi qualora un membro abbia un interesse personale che potrebbe confliggere con gli interessi dell'Unione o influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni di membro.

Non si configura un conflitto di interessi laddove un membro tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.

3. Ai fini del paragrafo 2, sussiste un conflitto di interessi quando un interesse personale può influire sull'esercizio indipendente delle funzioni di membro. Tra gli interessi personali figura, a titolo puramente esemplificativo, qualsiasi potenziale beneficio o vantaggio per i membri stessi o i rispettivi coniugi, partner o familiari diretti.

4. In caso di ambiguità, il membro può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato etico di cui all'articolo 9, secondo paragrafo, lettera a).

5. Ove constati di trovarsi in conflitto di interessi o in una situazione che possa oggettivamente essere percepita come tale, il membro adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, conformemente ai principi e alle disposizioni del presente Codice.

Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi o la situazione che potrebbe essere percepita come un conflitto di interessi, il membro cessa ogni attività pertinente e ne informa per iscritto il presidente.

6. Il presidente decide, previa consultazione del comitato etico, se il membro debba cessare definitivamente ogni attività pertinente.

7. I membri che non rispettano l'obbligo di rivelare o dichiarare un conflitto di interessi o una situazione che possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi, che non affrontano tale conflitto o situazione o, non essendo in grado di risolverlo, non cessano ogni attività pertinente, potrebbero essere soggetti alle misure del presente Codice.

PARTE II — COMITATO ETICO


Articolo 9

Comitato etico

1. È istituito un comitato etico.

2. Il comitato etico assolve i seguenti compiti:

a) può essere consultato dai membri in merito a qualsiasi questione relativa al presente Codice e può a sua volta chiedere il parere del servizio giuridico del Comitato; fornisce, in via riservata ed entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Codice a qualsiasi membro che ne faccia richiesta;



- b) esamina inoltre, previa denuncia presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, i casi di presunta violazione delle norme etiche dettate dal presente Codice e consiglia il presidente in merito alle eventuali misure da adottare;
 - c) consiglia il presidente e l'Ufficio di presidenza che lo abbiano consultato in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Codice.
3. Il comitato etico può, sentito il presidente salvo in caso in cui questi si trovi in conflitto di interessi, chiedere il parere di uno o più esperti.
 4. Il comitato etico pubblica una relazione annuale, debitamente resa anonima, sulle sue attività.
 5. Il comitato etico propone il suo regolamento interno, soggetto all'adozione dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 10

Membri del comitato etico

1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ciascun periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge membri titolari del comitato etico sei membri del Comitato, e specificamente due membri, scelti nel rispetto della parità di genere, per ciascuno dei tre gruppi.
2. Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per lo stesso periodo, l'Assemblea nomina membri di riserva del comitato etico sei membri del Comitato, e specificamente due membri, scelti nel rispetto della parità di genere, per ciascuno dei tre gruppi. I membri di riserva sostituiscono, nei lavori del comitato etico, i membri titolari impossibilitati a prendervi parte o coinvolti in un caso di conflitto di interessi.
3. Il mandato dei membri titolari e di riserva del comitato etico è rinnovabile.
4. La carica di membro del comitato etico è incompatibile con quella di membro dei seguenti organi:
 - Ufficio di presidenza del Comitato;
 - comitato Audit interno;
 - gruppo dei questori.
5. La presidenza del comitato etico è esercitata a turno per due anni e mezzo da ciascuno dei tre gruppi.

Nelle votazioni del comitato etico, in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Qualsiasi membro del comitato etico si astiene dal partecipare a una procedura qualora ritenga di trovarsi in un conflitto di interessi o in una situazione che possa oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi da un terzo.


Qualora un membro del comitato etico obietti alla partecipazione di un altro membro ad una procedura, il comitato etico può escludere quest'ultimo da tale procedura con una decisione adottata a maggioranza.

Il membro la cui partecipazione alla procedura viene messa in questione non è presente alla relativa votazione.

7. In caso di presunta violazione di norme etiche da parte di un membro titolare o di riserva del comitato etico, il membro interessato si astiene dal partecipare alla procedura relativa alla presunta violazione e viene immediatamente sostituito da un membro di riserva.

Se, in esito a tale procedura, il presidente conclude che il membro ha violato norme etiche e irroga una sanzione diversa da un ammonimento scritto, il membro decade dalla carica di membro titolare o di riserva del comitato etico.

In tal caso, il presidente nomina un membro sostitutivo per il periodo residuo del mandato di due anni e mezzo. La nomina è ratificata dall'Assemblea nella prima sessione utile.



8. I membri del comitato etico sono soggetti a un obbligo di riservatezza.
9. I membri del comitato etico ricevono, all'inizio del loro mandato, una formazione adeguata e obbligatoria.

PARTE III — PROCEDURA IN CASO DI POSSIBILI VIOLAZIONI DI NORME ETICHE

Articolo 11

Avvio della procedura

1. Qualsiasi persona, membro o dipendente del Comitato, può presentare una denuncia al comitato etico riguardante il comportamento di un membro.

Le asserzioni contenute nella denuncia devono essere suffragate da elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine.

2. Il comitato etico informa il presidente del Comitato del ricevimento della denuncia, salvo il caso in cui questa riguardi il presidente stesso.

3. Il presidente trasmette senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione o elemento di prova relativo ai membri di cui sia venuto a conoscenza e che debba essere trasmesso a tale Ufficio conformemente alle disposizioni dell'accordo amministrativo concluso con l'Ufficio stesso dal Comitato.

4. Gli informatori riconosciuti come tali hanno il diritto alla riservatezza, alla protezione, al divieto di ritorsioni e alle misure di sostegno previsti, a seconda dei casi, dal diritto dell'UE, compresi lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ^(?), dal diritto nazionale e dalle norme interne del Comitato.

Articolo 12

Indagine

1. Salvo il disposto dell'articolo 17, qualora il comitato etico abbia motivo di ritenere che un membro possa aver violato le norme etiche stabilite nel presente Codice, avvia un'indagine. Il comitato etico informa senza indugio il presidente e il membro interessato dell'avvio di un'indagine, a condizione che ciò non rischi di pregiudicare l'indagine o compromettere potenziali elementi di prova.

2. Il comitato etico esamina le circostanze della presunta violazione e ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.

Il membro interessato può essere assistito da un avvocato o un'altra persona di propria scelta.

3. Il comitato etico dispone di poteri d'indagine e convoca qualsiasi testimone (membri, personale o terzi) che ritenga necessario o utile ascoltare nel quadro dell'indagine.

Il comitato etico raccoglie tutte le prove disponibili, compresa la corrispondenza, e riceve qualsiasi informazione che ritenga necessaria o utile.

4. I membri e gli ex membri cooperano prontamente e pienamente con il comitato etico fornendo tutte le necessarie informazioni supplementari pertinenti.

I membri non esercitano alcuna pressione sul comitato etico, sul presidente o sull'Ufficio di presidenza rivolta a influenzare l'esame del caso da parte di tali organi.

5. Sulla base delle conclusioni raggiunte, il comitato etico presenta al presidente una relazione motivata in cui formula raccomandazioni in merito a un'eventuale decisione, compresa, se del caso, l'eventuale irrogazione di sanzioni. La relazione è trasmessa contemporaneamente al membro in questione.

^(?) Testo consolidato: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101>.



*Articolo 13***Decisione motivata**

1. Sulla base della relazione del comitato etico, dopo avere informato il membro interessato di tutti gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e delle raccomandazioni del comitato etico e avere ascoltato o invitato a presentare osservazioni scritte il membro stesso, assistito, se il membro lo richiede, da un consulente legale, il presidente adotta una decisione motivata.
2. Nella decisione motivata, il presidente può:
 - a) concludere che non sussistono prove di violazione del Codice di condotta da parte del membro; oppure,
 - b) qualora giunga alla conclusione che il membro in questione ha violato le norme etiche stabilite nel presente Codice, decidere di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Il presidente comunica senza indugio la decisione motivata al membro interessato.
4. Nel caso di presunta violazione di norme etiche da parte del presidente del Comitato, questi non partecipa alla relativa procedura e viene sostituito dal vicepresidente che presiede la commissione affari finanziari, il quale, ai fini di tale procedura, assume le funzioni di presidente.

*Articolo 14***Sanzioni**


1. Nella valutazione dei comportamenti osservati, la severità delle sanzioni inflitte è proporzionata alla gravità della mancanza commessa e alla posizione gerarchica del membro.

Per determinare la gravità della violazione e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

- a) la natura della violazione e le circostanze in cui è stata commessa;
- b) l'entità del pregiudizio arrecato dalla violazione commessa all'integrità fisica e/o morale dei membri e/o del personale, alla reputazione e/o agli interessi del Comitato o dell'Unione europea;
- c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella violazione commessa, come pure il grado di responsabilità gerarchica del membro;
- d) il livello delle funzioni e delle responsabilità del membro, nonché la sua posizione gerarchica rispetto alle vittime della condotta scorretta;
- e) l'entità del danno arrecato all'integrità fisica o morale della/e vittima/e; nonché
- f) il carattere di recidiva nell'azione o nel comportamento.

2. A seconda del livello di gravità della condotta del membro, la sanzione può consistere in una o più delle seguenti misure:

- a) un avvertimento scritto (eventualmente reso pubblico);
- b) una nota di biasimo (eventualmente resa pubblica);
- c) la perdita temporanea del diritto all'indennità di soggiorno giornaliera per un periodo compreso tra due e trenta giorni di riunione, in funzione della gravità della violazione commessa;
- d) salvo il diritto di voto in sessione plenaria, la sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte o ad alcune delle attività del Comitato o dei suoi organi, a missioni o ad attività per un periodo compreso tra due e trenta giorni di riunione;
- e) il divieto di rappresentare il Comitato in qualsiasi sede, nazionale, interistituzionale o internazionale, per un periodo massimo di un anno;
- f) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, la limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo massimo di un anno.



3. Inoltre, il presidente può, con la procedura di cui all'articolo 16, presentare all'Ufficio di presidenza una proposta di:
- g) sospensione temporanea del membro da una o più cariche da questi ricoperte in seno al Comitato, per un periodo massimo di un anno;
 - h) rimozione del membro da una o più cariche da questi ricoperte in seno al Comitato; o
 - i) invito al Consiglio a provvedere alla rimozione del membro dal Comitato.
4. La durata delle misure di cui ai paragrafi 2, lettere da c) a f) e 3, lettera g), del presente articolo può essere raddoppiata in caso di violazioni ripetute oppure se il membro rifiuta di conformarsi a una delle misure accessorie di cui al paragrafo 5.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, possono essere applicate le seguenti misure accessorie:
- i. richiesta formale di provvedere a regolarizzare la propria posizione;
 - ii. richiesta formale di presentare personalmente le proprie scuse (in privato a una determinata persona o pubblicamente in sessione plenaria);
 - iii. richiesta formale di risarcire i danni eventualmente arrecati.

Articolo 15

Modalità di ricorso interno

1. Il membro interessato può presentare un ricorso interno all'Ufficio di presidenza entro due settimane dalla notifica della sanzione inflittagli dal presidente ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 4 e 5.

Il ricorso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'applicazione della sanzione.

2. Prima di adottare una decisione, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.

L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dopo la presentazione del ricorso o, qualora in tale periodo non si riunisca, nel corso della sua prima riunione successiva, annullare, confermare o modificare la sanzione irrogata.

3. Il membro interessato può presentare ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea entro due mesi dalla notifica della decisione finale o dalla data in cui l'Ufficio di presidenza avrebbe dovuto prendere la sua decisione, a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 16

Cessazione anticipata da una carica


1. Conformemente alla sua decisione motivata, il presidente può presentare una proposta all'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.

2. L'Ufficio di presidenza, deliberando a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, può proporre all'Assemblea di sospendere o di porre fine al mandato del presidente, di un vicepresidente, del presidente di un gruppo, di un membro dell'Ufficio di presidenza, di un questore, del presidente o di un vicepresidente di una sezione o di qualsiasi altro titolare di un mandato eletto in seno al Comitato, qualora ritenga che il membro in questione abbia commesso una infrazione grave.

In via eccezionale, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea di espellere il membro dal Comitato.

Prima di presentare una proposta all'Assemblea ai sensi del presente articolo, l'Ufficio di presidenza ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.

3. L'Assemblea decide in merito alla proposta con una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei membri che la compongono.



Prima di adottare una decisione, l'Assemblea ascolta o riceve la relazione motivata del presidente del Comitato e poi ascolta il membro interessato o lo invita a presentare per iscritto le sue osservazioni.

Se è adottata una decisione di espulsione, essa è trasmessa al Consiglio affinché avvii la procedura di sostituzione.

4. Il membro interessato può presentare ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea entro due mesi dalla notifica della decisione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PARTE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

1. Si applica la disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale ^(¹) relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte da tale Ufficio.

2. Qualora il Comitato sia a conoscenza di possibili casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi dell'Unione europea, e l'OLAF non ne sia ancora stato informato o non abbia ancora deciso se avviare o meno un'indagine, il comitato etico si astiene dall'avviare un'indagine sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'OLAF.

Gli organi del Comitato sospendono ogni eventuale procedura relativa al caso ed evitano di intraprendere qualsiasi attività che possa compromettere potenziali elementi di prova e l'indagine dell'OLAF.


Articolo 18

Applicazione del codice

Il presidente è responsabile della piena e corretta applicazione del Codice.

Nel quadro dell'applicazione del Codice, il presidente può rivolgersi in ogni momento al comitato etico per un parere su qualsiasi questione.

⁽¹⁾ Accordo amministrativo tra il Comitato economico e sociale europeo e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode del 13 gennaio 2016.



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo — Maggio 2022

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 19 maggio 2022)

La pubblicazione è da considerarsi nulla e non avvenuta.


—————
(Regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 53 del 18 luglio 2022)

22CE1364

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-056) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 7 2 8 *

€ 12,00

